



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

**PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ
E PROCESSO PENALE**

Tra circuiti mediatici e rito giudiziario:
dimensioni normative, interferenze
e verifiche empiriche

Tesi di laurea di
LORENA TACCI

Relatore: Ch.mo Prof.
GIUSEPPE DI CHIARA

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

*Ai miei Genitori, che
mi hanno sempre amata
e sostenuta, rendendomi
orgogliosa di essere loro
figlia*

SOMMARIO

Introduzione	7
<i>Ringraziamenti</i>	12

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ: PROFILI GENERALI

1. La pubblicità nel processo penale	15
2. Le nozioni di pubblicità	17
3. La funzione della pubblicità	20
4. Il principio della pubblicità nella Costituzione	25
5. Il principio della pubblicità nelle fonti internazionali: cenni	29
6. Introduzione allo studio della pubblicità nel codice di procedura penale del 1988	31

CAPITOLO II

LA PUBBLICITÀ NEL RITO GIUDIZIARIO DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALLA SENTENZA

1. Caratteri generali del processo penale: cenni	37
2. La segretezza delle indagini preliminari	41
3. Le garanzie del giusto processo e la loro incidenza sulla disciplina del segreto	49

4.	L'odierna disciplina del segreto	54
5.	L'art. 114 c.p.p.: il divieto di pubblicazione del contenuto del testo dell'atto nella fase delle indagini preliminari	58
6.	La fase dibattimentale	65
7.	Il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento	68
8.	<i>Segue:</i> l'art. 147 disp. att. c.p.p.: la disciplina della ripresa audiovisiva del dibattimento	73
9.	Il postdibattimento e la pubblicazione della sentenza	80

CAPITOLO III

MASS MEDIA, PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE E "PROCESSI" MEDIATICI

1.	Premessa: il "processo" mediatico	83
2.	Il diritto (<i>rectius</i> libertà) di cronaca	90
3.	<i>Segue:</i> il diritto all'informazione e di informazione	93
4.	<i>Segue:</i> i limiti della verità e dell'interesse sociale	95
5.	Il rapporto tra processo e informazione	98
6.	Tutela del processo e tutela della persona nel codice di procedura penale	100
7.	La tutela del processo: <i>a)</i> l'ammissione dei <i>media</i> in udienza	102
8.	<i>Segue: b)</i> l'autorizzazione alle riprese e l'impossibilità di controllarne la trasmissione	108
9.	<i>Segue: c)</i> <i>Internet</i>	112
10.	La tutela della persona: <i>a)</i> il principio di non colpevolezza	115

11.	<i>Segue: b) il diritto alla riservatezza</i>	119
12.	<i>Segue: c) il danno permanente all'immagine: cenni</i>	124

CAPITOLO IV

MEDIA, COMUNICAZIONE E PROCESSO NELL'ESPERIENZA GIUDIZIARIA: UN'INDAGINE EMPIRICA

1.	Premessa	125
2.	Processi mediatici, presunzioni di colpevolezza, telecamere in aula, istrionismi degli attori processuali: l'ottica del difensore	127
3.	Circuiti mediatici, imparzialità operativa, garanzie di sistema, presìdi deontologici: l'ottica del giudice	133
4.	<i>Mass media</i> , ruolo dell'accusa, dialoghi tra sistemi, tutela del processo: l'ottica del pubblico ministero	141
5.	Statuti del processo e dinamiche dei contesti comunicazionali: l'ottica del professionista dell'informazione	145
6.	Le rette parallele: un bilancio	149

CAPITOLO V

CONCLUSIONI

1.	La caverna mediatica-tecnologica: spunti	152
2.	Il corretto rapporto tra stampa e istituzioni	153
3.	Stop ai processi <i>show</i> in televisione: una svolta silenziosa?	155

APPENDICE

<i>Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive</i>	161
Nota bibliografica	172

INTRODUZIONE

Il luogo dove si celebra il processo – ha insegnato Huizinga – «è tuttora, nel senso pieno della parola, il recinto consacrato entro il quale si vedevano seduti i giudici raffigurati sullo scudo di Achille»; d'altronde «ogni luogo di giustizia è un vero sacro luogo isolato, tagliato fuori per così dire dal mondo delle cose consuete»: insomma, «un vero cerchio magico», entro il quale «si è intangibili per un dato tempo» (Huizinga, 1964). Per evitare che tale recinto “sacro” rimanga isolato, in una sua dimensione, avulsa dalla società e dal principio dell'amministrazione della giustizia *coram populo*, diventa fondamentale il principio della pubblicità nel processo penale; posto che la pubblicità «sembra appartenere all'essenza del processo penale» (Carnelutti, 1952).

Il principio pubblicitario, propriamente inteso, si realizza nel processo penale solo attraverso la pubblicità esterna. Quest'ultima, secondo una risalente tradizione, può distinguersi in pubblicità immediata e pubblicità mediata: la prima è legata alla possibilità della presenza fisica del pubblico allo svolgimento in udienza, che, quindi, implica un

comportamento attivo della cittadinanza, di partecipazione allo svolgimento della giustizia, esercitata nel suo nome; la seconda, che concreta un fenomeno «più sfuggente o comunque più complesso» (Melchionda, 1992), viene in essere quando la stessa cittadinanza segue l'evolversi dell'attività processuale, e lo svolgimento delle udienze, attraverso «il diaframma di un *medium*» (Di Chiara, 1998), ossia l'informazione dei mezzi di comunicazione di massa.

La *ratio* dell'istituto della pubblicità processuale si ritrova essenzialmente nella necessità di porre «un freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica non siamo schiavi e siamo difesi» (Beccaria, 1764). La funzione di controllo va oltre la semplice vigilanza dell'operato del singolo giudice, per estendersi a tutte le fasi del processo penale, recinto sacro che, tutt'oggi, rimane percepito come estraneo e ostile dalla collettività, nonostante sia uno strumento a suo servizio. L'arbitrio giurisdizionale è stato per molto tempo, se non impedito, almeno ostacolato dalla pubblicità, quest'ultima intesa come pubblicità immediata, che oggi appare in fase di declino rispetto a quella mediata, anche se la prima si attesta pur sempre in chiave di elemento di validità degli atti processuali del dibattimento.

Nella prima parte del presente elaborato si sono passati in rassegna il principio della pubblicità delle procedure giudiziarie, le nozioni, la dimensione costituzionale e sovranazionale in cui si colloca. In un secondo momento si è ritenuto di estrema importanza vagliare la valenza del principio della pubblicità nel microcosmo delle norme del codice di rito penale, distinguendo opportunamente le varie fasi dell'*iter* procedimentale (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, postdibattimento).

Il lavoro ha poi esplorato l'orizzonte, di grande interesse, dei possibili risvolti, in termini di condizionamento endoprocessuale, della spettacolarizzazione della giustizia.

Si è, infatti, notato come alcuni programmi televisivi elaborano vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi processuali che, peraltro, vengono riprodotti con i tempi, le modalità e il linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale.

In tal modo si crea un vero e proprio «foro mediatico» alternativo alla sede naturale del processo, dove si assiste ad una rappresentazione processuale, che giunge a volte persino all'esame analitico del materiale probatorio, così da pervenire,

con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o no di una certa ipotesi accusatoria. Si badi bene, accusatoria, in quanto le ricostruzioni innocentiste non fanno *audience*.

In ogni ordinamento moderno, è bene evidenziare, esiste un fisiologico, quando ineliminabile, scarto tra la giustizia scritta nei codici, quella amministrata nelle aule giudiziarie e la giustizia rappresentata dai *mass media*.

Il dovere essere, l'essere e l'apparire del fenomeno giudiziario non sono mai perfettamente sovrapponibili.

Il percorso intrapreso con le prime righe del presente elaborato ha portato a postillare numerose problematiche connesse, strettamente, con il tema della pubblicità delle udienze penali.

In particolar modo, si potrebbe sintetizzare la *vexata quaestio* nel seguente interrogativo: nel nostro ordinamento, nella realtà delle aule giudiziarie, esiste un condizionamento endoprocessuale per opera dei *media*? Ed è possibile ricercare e misurare tale condizionamento attraverso uno sguardo all'esperienza operativa?

Dopo attenta riflessione si è concluso che la via migliore da percorrere, per risolvere un simile interrogativo, fosse quella – terminata l'esplorazione teorica – di porgere il quesito *de quo* a coloro che, quotidianamente, vivono il processo nelle aule giudiziarie.

In altri termini, è stato considerato di fondamentale importanza, ai fini della presente indagine, saggiare l'opinione, autorevolissima, di soggetti che, nei diversi ruoli ("interni" ed "esterni"), potrebbero, in termini ellittici, individuarsi come "professionisti del processo".

Al fine di conseguire con successo l'obiettivo prefissato, si è ritenuto efficace e opportuno impiegare lo strumento dell'intervista semistrutturata.

Per completezza, si è reputato confacente allo scopo, affrontare la problematica in questione dai diversi punti di vista: quello degli Avvocati, dei Pubblici Ministeri, dei Giudici e infine, non certo per importanza, dei Giornalisti.

Si è voluto fornire, senza alcuna presunzione di completezza ed esaustività, un quadro chiaro della situazione, anche sotto il rilievo che si tratta di mondi che, come le rette parallele, sembrano essere talora destinati a correre per sempre vicini non incontrandosi mai.

I professionisti interpellati hanno portato tutta la loro esperienza, obiettività e criticità, fornendo in tal modo al lettore tutti gli strumenti per operare un bilancio dello stato attuale dei rapporti tra stampa, mezzi di comunicazione di massa e processo penale.

RINGRAZIAMENTI

Appare qui doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il presente elaborato, la cui parte forse di maggiore interesse è, appunto, costituita dal preziosissimo bagaglio di esperienze professionali e personali di inestimabile valore e spessore. Sul punto è importante dolersi della poca attenzione che, more solito, il Legislatore presta alla saggezza di questi professionisti, e si auspica che nel futuro l'iter legislativo venga strutturato in modo tale da poter tenere nella debita considerazione simili istanze.

Risulta necessario manifestare grande riconoscenza all'Avv. Fabio Falcone che, nonostante la giovane età, ha saputo essere molto critico ed ha consegnato una visione della questione molto dettagliata.

È d'obbligo esprimere ampia gratitudine anche nei confronti dell'Avv. Antonino Agnello, il quale, con la sua grande esperienza e forbita eloquenza, ha dato un contributo, non indifferente, al presente lavoro.

È, inoltre, opportuno porgere i più sentiti ringraziamenti al Dott. Raimondo Loforti, Presidente della III Sezione penale del Tribunale di Palermo, che, con tutta la sobrietà e l'eleganza che si addice alla carica istituzionale che riveste, si è prestato a rispondere alle domande in modo molto diretto ed esaustivo, indicando importanti temi di riflessione, rivelatisi di grande rilievo per l'intera impostazione di questo lavoro.

Risulta doveroso, d'altronde, esprimere un'immensa gratitudine al Dott. Ignazio De Francisci, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il cui apporto, fornito in maniera estremamente disponibile e diretta, è risultato essenziale, in termini di dati empirici, per l'arricchimento di questo scritto.

Un sincero ringraziamento anche al Dott. Riccardo Arena, giornalista specializzato in cronaca giudiziaria presso il Giornale di Sicilia, il quale ha apportato grandi spunti di lavoro e di riflessione con la sua mordace critica della realtà, che qui si è voluta rappresentare.

Dulcis in fundo, un GRAZIE speciale al Prof. Giuseppe Di Chiara, Ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, al quale va riconosciuto, oltre che immensa stima, il merito non solo di aver contattato, con estrema disponibilità ed entusiasmo, i suindicati autorevolissimi professionisti, ma anche, e soprattutto, di trasmettere la sua incredibile passione per il diritto a molti studenti (me compresa).

Un caloroso ringraziamento e immensa riconoscenza vanno a tutti coloro che, con pazienza, hanno condiviso un pezzo di questo cammino avventuroso, essendo sempre presenti per rinfrancare, quando ne veniva avvertita l'esigenza, e per godere di tutti i bellissimi momenti vissuti, meravigliosi angoli di vita, ormai indelebili nella mente.

A tutti, GRAZIE DI CUORE.

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ: PROFILI GENERALI

SOMMARIO: 1. La pubblicità nel processo penale. – 2. Le nozioni di pubblicità. – 3. La funzione della pubblicità. – 4. Il principio della pubblicità nella Costituzione. – 5. Il principio della pubblicità nelle fonti internazionali: cenni. – 6. Introduzione allo studio del principio della pubblicità nel codice di procedura penale del 1988.

§ 1. La pubblicità nel processo penale.

Il luogo dove si celebra il processo – ha insegnato Huizinga – «è tuttora, nel senso pieno della parola, il recinto consacrato entro il quale si vedevano seduti i giudici raffigurati sullo scudo di Achille»; d'altronde «ogni luogo di giustizia è un vero sacro luogo isolato, tagliato fuori per così dire dal mondo delle cose consuete»: insomma, «un vero cerchio magico», entro il quale «si è intangibili per un dato tempo»¹. Per evitare che tale recinto “sacro” rimanga isolato, in una sua dimensione, avulsa dalla società e dal principio dell’amministrazione della giustizia *coram populo*, diventa fondamentale il principio della

¹ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia: rileggendo le «premesse» della “sentenza Cusani”*, in *Foro it.*, 1995, II, 50; l’autore riporta un brano tratto da Huizinga, *Homo ludens*, trad. it. di Schendel, Torino, 1964, 119, ora riprodotto in *Ind. pen.*, 1994, 213.

pubblicità nel processo penale; posto che *interest rei publicae* scoprire se il fatto costituente reato sia avvenuto o no, e chi lo abbia commesso, la pubblicità «sembra appartenere all'essenza del processo penale più che alla sua natura»².

Il diritto, e in particolare, l'ordinamento processuale penale, attribuisce rilevanza al fenomeno conoscitivo «sia in una prospettiva statica (la situazione di chi conosce o ignora un certo fatto), sia in una prospettiva dinamica (l'attività di un soggetto volta a fargli acquisire, oppure a comunicare ad altri, una determinata conoscenza)»³. Dal punto di vista giuridico non rileva soltanto la cognizione di un certo dato, bensì anche l'attività tendente a procurarsi la conoscenza, e quella che si propone la comunicazione di essa. Rilevano pure i mezzi con i quali la conoscenza si consegue e i procedimenti di comunicazione⁴.

Dal punto di vista della consistenza quantitativa assume maggior rilievo il profilo dinamico della conoscenza, verso il quale l'ordinamento può atteggiarsi in tre modi:

² Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 50: l'autore riporta un brano tratto da Carnelutti, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 1.

³ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, Torino, 1995, 453.

⁴ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Giuffrè, Milano, 1984, 4. Nello stesso senso: Pugliatti, *Conoscenza e diritto*, Giuffrè, Milano, 1961, 169.

1. imponendo il vincolo del segreto (cioè con il vietare l'attività acquisitiva della conoscenza da parte di colui che ignora e l'attività comunicativa da parte di chi conosce);
2. consentendo l'acquisizione e la diffusione della conoscenza;
3. agevolando tali attività.

Nel diritto processuale penale, la pubblicità assume caratteri peculiari rispetto alle forme pubblicitarie proprie degli altri rami dell'ordinamento⁵.

§ 2. Le nozioni di pubblicità.

Da quando il *Tribunal*, luogo tipico di una 'giustizia' all'aperto, ha ceduto la sua funzione al *secretarium*, luogo anche emblematico, di una diversa concezione dell'amministrazione della giustizia, l'opinione pubblica non ha mai smesso di chiedere conto del modo di *jus dicere*⁶.

Il segreto istruttorio risulta strettamente connesso con la pubblicità, e sulla falsariga della contrapposizione tra segreto

⁵ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 453.

⁶ Giostra, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1989, 7.

interno e segreto esterno⁷, risulta costruita la distinzione tra pubblicità interna e pubblicità esterna⁸. La prima rappresenta uno stato di conoscenza, che il processo produce *in re ipsa*, in capo ai soggetti che vi partecipano, assistendo al compimento degli atti propri del procedimento, e sotto tale profilo costituisce un'estrinsecazione del diritto di difesa. Tali soggetti, appartenenti a categorie privilegiate predeterminate, partecipano alla formazione degli atti processuali nella veste di rappresentanti della comunità⁹.

La pubblicità esterna indica, invece, la possibilità di conoscere ciò che accade nel processo, da parte di qualunque soggetto interessato, anche se estraneo ad esso; la sua nota peculiare consiste nell'indeterminatezza della sfera dei destinatari di tale flusso di informazioni¹⁰. In realtà, insistere su tale profilo sembrerebbe alquanto inconcludente, in quanto appare facilmente arguibile il fatto che, nell'ambito delle istituzioni a sfondo pubblicitario, è sempre riscontrabile la nota dell'indeterminatezza dei destinatari¹¹.

⁷ Cfr. Pisapia, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1960.

⁸ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 453.

⁹ Appartengono a queste categorie di persone privilegiate avvocati, notai, ecc. In questo senso Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 35.

¹⁰ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 454.

¹¹ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 2.

D'altronde risulta palese che il principio pubblicitario, propriamente inteso, si realizza nel processo penale solo attraverso la pubblicità esterna. Quest'ultima, secondo una risalente tradizione, può distinguersi in pubblicità immediata e pubblicità mediata: la prima è legata alla possibilità della presenza fisica del pubblico allo svolgimento in udienza¹², che, quindi, implica un comportamento attivo della cittadinanza, di partecipazione allo svolgimento della giustizia, esercitata nel suo nome; la seconda, che concreta un fenomeno «più sfuggente o comunque più complesso»¹³, viene in essere quando la stessa cittadinanza segue l'evolversi dell'attività processuale, e lo svolgimento delle udienze, attraverso «il diaframma di un *medium*»¹⁴, ossia l'informazione dei mezzi di comunicazione di massa¹⁵.

La differenza tra codesti due profili del fenomeno pubblicitario si arricchisce di un ulteriore aspetto: infatti la pubblicità mediata attiene, propriamente, all'ambito della cronaca giudiziaria, coinvolgendo, perciò, il principio della libertà di manifestazione del pensiero, e non assurgendo a requisito

¹² Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 50.

¹³ Melchionda, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da Chiavario, *La normativa complementare*, vol. I. *Norme di attuazione*. Utet, Torino, 1992, 557.

¹⁴ Di Chiara, *Televisione e dibattito penale*, in *Foro it.*, 1998, V, 278.

¹⁵ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 50. L'autore assevera la tesi condivisa anche da Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 1.

formale dell'atto processuale; rimane, pertanto, estranea alla struttura del processo¹⁶. Al contrario, invece, la pubblicità immediata, ossia la possibilità offerta al «*quisque de populo* di assistere *de visu et de auditu* alla celebrazione del dibattimento»¹⁷ in udienza, intesa, quest'ultima, sia come luogo spaziale sia temporale, assurge a principio del processo penale¹⁸, e stante il disposto dell'art. 471, 1° comma c.p.p., che la impone a pena di nullità, integra un essenziale requisito di forma degli atti compiuti nel contesto dell'udienza dibattimentale¹⁹.

§ 3. La funzione della pubblicità.

Appare necessario, sin dalle prime battute, avvertire che la funzione svolta dalla pubblicità, non solo nel processo penale ma nell'ordinamento in generale, risulta essere assolutamente poliedrica e multifaccettata.

Indispensabile appare, inoltre, sottolineare la veemenza con cui il principio pubblicitario fu cercato e fortemente voluto

¹⁶ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 454.

¹⁷ Di Chiara, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 278.

¹⁸ Nonostante sia da molti autori sostenuta la posizione per cui la pubblicità costituisca un carattere del processo penale, sembrerebbe più corretta la qualifica di principio. Per un'attenta riflessione sul punto cfr. Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 201.

¹⁹ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 454.

dalle popolazioni²⁰, in alcuni casi, fin dai periodi antecedenti i grandi moti rivoluzionari, e ciò per non incorrere nel facile errore di sottovalutare la sua fondamentale importanza nel moderno Stato di diritto.

La *ratio* dell'istituto della pubblicità processuale si ritrova essenzialmente nella necessità di porre un «freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica non siamo schiavi e siamo difesi»²¹.

La funzione di controllo va oltre la semplice vigilanza dell'operato del singolo giudice, per estendersi a tutte le fasi del processo penale, recinto sacro che, tutt'oggi, rimane non di rado percepito come estraneo e ostile dalla collettività, nonostante sia uno strumento a suo servizio. L'arbitrio giurisdizionale è stato, per molto tempo, se non impedito

²⁰ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 120. Nei lavori preparatori della Costituzione, si riferisce della consapevolezza, da parte della seconda Sezione della seconda Sottocommissione dei «settantacinque», da un canto, di discutere di un principio «così universalmente accettato che non sembra il caso di parlarne» (brano tratto dall'intervento dell'on. Rossi, res. seduta ant. 27 novembre 1947, in *Lav. prep. Cost*, vol. V, p. 4148); dall'altro di trattare un principio faticosamente acquisito per mezzo delle lotte per la libertà, che sarebbe stato un comportamento «superficiale», rinunciarvi senza una congrua discussione, «unicamente perché l'attuale unanime consenso di tutti i popoli l'ha affermato» (brano tratto dall'intervento dell'on. Mastino, res. seduta ant. 27 novembre 1947, in *Lav. prep. Cost*, vol. V, p. 4150).

²¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), ed. a cura di Pisapia, Giuffrè, Milano, 1964, 27. A tal riguardo, l'autore auspica che «pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che forse è il solo cemento della società, imponga», appunto, «un limite a chi governa».

almeno ostacolato dalla pubblicità²², quest'ultima intesa come pubblicità immediata, che oggi appare in fase di declino rispetto a quella mediata, anche se la prima si attesta pur sempre elemento di validità degli atti processuali del dibattimento.

La storia insegna come i regimi totalitari e assoluti abbiano, costantemente, mostrato una prediletta inclinazione per il sistema processuale inquisitorio, efficace strumento di potere fondato sull'assenza di qualsiasi forma di controllo da parte del popolo sulle modalità di esercizio del potere giudiziario²³.

Di contro, la libertà politica e tutti i sistemi di governo incentrati su di essa hanno mostrato una certa propensione per il sistema processuale accusatorio, il quale esige il controllo della collettività su tutto ciò che appartiene alla *res publica*, che deve essere conoscibile da parte del *quisque de populo*.

La tentazione di celare il proprio operato all'effettiva cognizione della collettività rimane sempre in agguato anche per i regimi democratici, che a volte, la cronaca ci svela, cedono ad essa. Tanto è vero che si può scorgere un nesso tra la forma di governo e la segretezza dell'attività giudiziaria,

²² Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 13.

²³ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 454.

secondo l'ormai celeberrima frase «il segreto è il più forte scudo della tirannia»²⁴. A ciò si aggiunga che tale legame presenta profili di proporzionalità: più è accentuato il carattere illiberale del sistema, più aumenta il grado di segretezza, con il proliferare, di conseguenza, delle ragioni giustificative del fenomeno²⁵.

Sotto tale profilo vale la pena ricordare la posizione negazionista della funzione di controllo della pubblicità, fondata sulla presunta inidoneità del popolo allo svolgimento di un simile compito a causa della sua ignoranza e impreparazione²⁶.

La pubblicità rimane, peraltro, un'arma a doppio taglio, in quanto da strumento di controllo dell'amministrazione della giustizia potrebbe facilmente trasformarsi in *instrumentum regni*, sfruttato dalla classe dirigente al fine di manipolare i controllori²⁷. Da qui la spontanea osservazione per cui, oggi, accanto al classico compito di controllo sull'esercizio del

²⁴ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 33.

²⁵ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 9.

²⁶ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 15.

²⁷ La società attuale è influenzata dal processo. Il controllo penale è esercitato direttamente con il processo e con i mezzi di informazione, i quali ingrandiscono gli effetti della funzione sostanziale svolta del primo. In una società giuridicizzata, cioè in una società in cui la valutazione etica, politica, estetica tende ad appiattirsi su quella giudiziaria, ciò implica che la possibilità di governare l'opinione pubblica dipenda dalla possibilità di gestire la notizia processuale. In questo senso Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 41-42.

potere giurisdizionale, l'informazione giudiziaria deve svolgere anche quello di controllo sulla manipolazione dell'opinione pubblica²⁸, attuata attraverso la stessa informazione giudiziaria.²⁹

Da quanto affermato risulta estremamente agevole arguire l'essenzialità dell'interazione tra processo e informazione; «la sovranità appartiene al popolo» (art. 1, comma 2°, Cost.), e ciò per *communis opinio* implica l'attività informativa dei cittadini; se così non fosse sarebbe snaturata la funzione di stimolo, controllo e integrazione degli organi preposti costituzionalmente all'esercizio effettivo di tale sovranità. Nella sovranità popolare trova il suo fondamento la pubblicità nel processo, in quanto i magistrati dichiarano di esercitare la giustizia in nome del popolo, a cui non possono non rendere conto delle modalità con cui essa è amministrata³⁰.

²⁸ L'attenzione dedicata al processo da parte dei media si rivela sovente strumento di governo della pubblica opinione per finalità deviate rispetto a quelle per cui la Carta fondamentale offre la sua tutela, si possono annoverare impieghi politici dell'affaire giudiziario per perseguire obiettivi sociali, economici, o privati. Il rischio, che l'informazione giudiziaria venga usata, dai centri di potere, per manovrare la pubblica opinione, direttamente o indirettamente, è tutt'altro che ipotetico: Ceresa Gastaldo, *Processo penale, e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. cost.*, 1995, 2125.

²⁹ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 19; in nota l'autore assevera l'opinione di Habermas.

³⁰ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 17. A tale proposito si leggano le riportate, belle e incisive, parole dell'autore: «La verità è che quando la "sovranità appartiene al popolo" (art. 1 comma 2° Cost.) e

§ 4. Il principio della pubblicità nella Costituzione.

La pubblicità è «coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento»³¹, nonostante la Carta fondamentale della Repubblica Italiana non ha espressamente consacrato tale principio il quale, di contro, era presente nel testo dello Statuto Albertino³².

Al tempo dell'Assemblea Costituente si fronteggiarono al riguardo due opposti schieramenti: chi, come Calamandrei e Leone, voleva enunciare, esplicitamente, il principio della pubblicità delle udienze nel testo costituzionale, e chi, evidenziando che si trattava di un principio universalmente consolidato e indiscutibile, intendeva espungere tale asserzione dal testo della Carta, per affidarne l'affermazione ai codici di rito³³. Prevalse quest'ultimo orientamento seppure

l'esercizio da parte dello Stato-persona delle potestà in questa si sostanzia deve recare l'impronta della *contemplatio domini* – come è ribadito, proprio per la funzione giurisdizionale, dall'art. 101 comma 1° Cost. – pretendere che la collettività ignori il modo nel quale viene amministrata la giustizia è un assurdo giuridico e politico».

³¹ Corte Cost., sent. 2 febbraio, 1971, n. 12, in *www.cortecostituzionale.it*.

³² Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 115.

³³ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 455.

non risulti agevole comprendere le ragioni sottese a tale scelta³⁴.

La considerazione, secondo la quale il principio avrebbe comunque trovato posto nei codici di rito, è inconsistente sotto il profilo di un fondamento giuridico, e così neppure il rilievo per cui si preferiva espungerlo dal testo della Carta, piuttosto che rischiare di immiserirlo con una serie di eccezioni alla regola³⁵. Da tale punto di vista, probabilmente, la Costituente peccò di eccessiva fiducia verso un Legislatore che, poco tempo prima, aveva aperto le porte ad un regime totalitario. L'operato della Corte Costituzionale risultò fondamentale al fine di riconoscere esplicitamente tale principio nell'ordinamento italiano, nonostante esso fosse insito nel principio democratico. Questo obiettivo fu perseguito dalla Corte, a partire dalla sentenza del 1965³⁶ con i primi timidi

³⁴ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 121. Il testo dell'art. nella versione finale recitava «le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità, disponga altrimenti», un testo perfettamente in linea con il principio di giusto processo. Forse conscio dell'inconsistenza degli argomenti a sostegno dell'esclusione del principio dal testo costituzionale, ebbe a dichiarare «superfluo avvertire che con questa votazione non si intese deliberare che le udienze non devono essere pubbliche» e ciò dimostra lo smarrimento causato dall'epilogo della votazione.

³⁵ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 122.

³⁶ Corte Cost., sent. 14 aprile 1965, n. 25, in *www.cortecostituzionale.it*, in cui si legge che «la pubblicità del dibattimento è garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità, ed anche le norme che disciplinano i casi nei quali, a tutela di svariati interessi, è necessario

obiter dicta, per poi pervenire alla proclamazione esplicita del principio, contenuta nella su ricordata sentenza del 1971; la quale, peraltro, fu solo una pietra miliare e non finale della *vexata quaestio*, in quanto limitava il riconoscimento del principio al solo ambito processuale penale. Il riconoscimento del valore costituzionale della regola, con riguardo ai processi diversi da quello penale, avvenne solo diciotto anni più tardi, con la sentenza n. 50 del 1989³⁷. Dallo studio del percorso logico utilizzato dalla Corte, in queste sentenze, è facile rilevare che essa ha finito per ritenere valido il semplice richiamo da parte del giudice del rinvio ai principi impliciti³⁸, ma divenne necessario anche l'ulteriore passaggio, consistente nell'individuazione, nel testo costituzionale, delle disposizioni da cui desumere il principio inespresso della pubblicità³⁹.

Dall'esame dei lavori preparatori della Costituzione emerge che il principio della pubblicità risulta messo in relazione, da un lato, con l'obbligo dei giudici di motivare le sentenze ai sensi dell'art. 111, comma 6°, Cost., in quanto la «pubblicità di un

derogare al principio debbono attenere al retto funzionamento della giustizia».

³⁷ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 456.

³⁸ Definiti dal Crisafulli come «diritto non scritto contenuto nel diritto scritto».

³⁹ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 139

dictum oracolare sarebbe pressoché inutile»⁴⁰; dall'altro con il principio per cui «la giustizia è amministrata nel nome del popolo» ex art. 101, comma 1°, Cost. L'art. 102, comma 3°, Cost., che proclama il principio della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia, è inidoneo allo scopo di trovare il fondamento costituzionale della pubblicità nel processo, a meno che si sia disposti a operare una forzatura al dato letterale, posto che la possibilità di assistere agli atti processuali svoltisi nel contesto spaziale e temporale dell'udienza non può che essere accordata a tutti i cittadini⁴¹.

Posto che l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, risulta essere uno strumento per rendicontare, per usare le parole dell'on. Leone, «non solo alle parti, ma soprattutto alla società sulla fondatezza del giudizio», esso permette un controllo generalizzato dei cittadini sull'amministrazione della giustizia, per cui essi ne controllano le modalità di esercizio, in quanto il suo risultato viene reso pubblico. In definitiva il fondamento costituzionale della pubblicità del giudizio risiede nel disposto dell'art. 101, comma 1°, Cost., il quale implica che il Legislatore predisponga

⁴⁰ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 455. L'autore in nota riporta un brano tratto da Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova, 1975, 407.

⁴¹ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 147-157.

strumenti conoscitivi consoni alla realizzazione del controllo pubblico sul modo di amministrare la giustizia⁴².

Il combinato disposto dell'art. 111, 6° comma, e dell'art. 101, 1° comma, afferma, conseguentemente, la rilevanza costituzionale dell'accesso alla sala di udienza, quale strumento di conoscenza idoneo «rispetto a quelli in astratto ipotizzabili»⁴³.

§ 5. Il principio della pubblicità nelle fonti internazionali: cenni.

Il lettore attento avrà certamente compreso la portata del principio in questione, la cui dimensione travalica i confini nazionali: infatti la pubblicità dell'esercizio del potere giurisdizionale, appare come un bisogno irrinunciabile in tutte le democrazie.

Data la premessa, ben si comprende come le norme internazionali pattizie si esprimano nel senso di un'esplicita consacrazione di tale garanzia, che assume duplice dimensione: da un lato per l'individuo, dall'altro per la collettività intera. La duplice valenza della pubblicità delle udienze penali si coglie da un lato quale fondamentale diritto

⁴² Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 456.

⁴³ Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 197.

dell'imputato, e quindi in quanto tale rinunciabile, e, dall'altro lato, come espressione di una garanzia della collettività, volta al controllo del corretto esercizio del potere giurisdizionale⁴⁴.

Con altisonanti e solenni formule il principio si ritrova proclamato nelle Carte internazionali più importanti, a iniziare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, e proseguendo con l'art. 6, n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge n. 221/1955, il quale recita: «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza»; fino ad arrivare a ritrovarlo proclamato con una formulazione non dissimile, nell'art. 14 n. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966⁴⁵, ratificato insieme con quello sui diritti economi, sociali e culturali con legge n. 881/1977⁴⁶. Mentre l'art. 6 della Convenzione europea era immediatamente operativo in Italia, in virtù della sua natura di norma *self-executing*, con la legge-delega n. 81 del 1987⁴⁷ la

⁴⁴ Sotto questo aspetto il testo dell'art. 6 della CEDU risulta con chiarezza.

⁴⁵ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 458.

⁴⁶ Fragola, *Mass media e riforma della procedura penale*, in *Riv. pol.*, 1988, fasc. 1, 54. In tali importanti atti giuridici la pubblicità viene, inoltre, posta in relazione al diritto di dell'informazione e all'informazione, contemperando anche eccezioni per ragione di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, di tutela della vita privata, dei minori e della stessa giustizia se questa possa esserne pregiudicata.

⁴⁷ Legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

consacrazione del principio della pubblicità delle udienze penali per merito delle su richiamate norme pattizie, ha assunto un indiretto rilievo costituzionale.

L'art. 76 Cost., infatti, impone che il dettato codicistico necessariamente rispetti i principi e le direttive della legge-delega, la quale all'art. 2 fa riferimento «alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale»⁴⁸.

§ 6. Introduzione allo studio del principio della pubblicità nel codice di procedura penale del 1988.

Come sopra ampiamente esposto, il principio pubblicitario, non codificato esplicitamente in Costituzione, costituisce una sorta di un nodo irrisolto che l'Assemblea Costituente ha passato al Legislatore, probabilmente, peccando di eccessiva fiducia nei confronti di quest'ultimo, considerando la funzione e l'importanza del principio in questione. Tralasciando l'impostazione dell'ormai abrogato codice del 1930, già dalla legge-delega n. 81 del 1987, appare chiara la scelta del legislatore nel volere confezionare un codice inteso ad «attuare nel processo penale i caratteri del sistema

⁴⁸ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 458.

accusatorio». Sino all'entrata in vigore del "nuovo" rito, le vicende della pubblicità mediata «tecnologica» risentono dell'assenza di qualunque prescrizione normativa a riguardo⁴⁹, probabilmente a causa dei confusi orientamenti di cui si è parlato.

Quasi in apertura del Capo I del Titolo II del c.p.p. riguardante il dibattimento, proprio a sottolinearne l'importanza, si colloca l'art. 471 rubricato «pubblicità dell'udienza», il quale recita «l'udienza è pubblica a pena di nullità»; ai sensi del comma 2° l'accesso in aula è vietato ai minori di anni 18 e a persone che appaiono in stato di squilibrio mentale. La regola garantisce una trasparente amministrazione della giustizia e i terzi, ma non riguarda la posizione delle parti; è intesa quindi, ad assicurare la pubblicità esterna, risolvendosi quella interna nel diritto al contraddittorio⁵⁰, principio che, colto nei suoi termini essenziali, evoca l'idea della partecipazione delle parti al giudizio⁵¹. La pubblicità del giudizio si impone, quindi, come garanzia, in primo luogo, per l'amministrazione della giustizia, in quanto il dibattimento *coram populo* rende concreta

⁴⁹ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 51.

⁵⁰ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, Vol. II, Milano, 2006, 281, in cui l'autore riferisce il pensiero di Malinverni.

⁵¹ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 283.

l'imparzialità e l'indipendenza del giudice, eliminando, ciò che Carnelutti definì «l'insopprimibile senso di sfiducia nel processo scritto». In secondo luogo, il dibattimento pubblico consente ai terzi un diretto controllo delle attività poste in essere dai protagonisti del processo, permettendo la divulgazione delle notizie relative tramite i mezzi di informazione di massa⁵².

È indubitabile che un limite implicito all'esercizio del diritto di informazione⁵³ si imponga per evitare di compromettere, attraverso la pubblicazione del materiale processuale, quello stesso accertamento giudiziale cui è rivolta l'attenzione della pubblica opinione⁵⁴, giacché, come è stato efficacemente osservato, «non avrebbe senso pregiudicare un'attività per garantirne il controllo»⁵⁵. La pubblicità immediata subisce un'eccezione quando il giudice dispone che si proceda "a porte

⁵² Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 282.

⁵³ La dottrina al termine di un serrato dibattito tra i vari studiosi ha finito per inglobare il diritto di cronaca, inteso quest'ultimo come diritto ad informare e ad informarsi, nell'alveo dell'art. 21, comma 1°, Cost. che tutela il diritto di libera manifestazione del pensiero. Per un'attenta analisi dell'evoluzione dell'approccio scientifico a tale problematica, si legga Voena, *Mezzi audiovisivi*, cit., 217-282.

⁵⁴ Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria*, cit., 2124. L'autore riporta, in nota, un brano tratto dalla sentenza della Consulta n. 25 del 1965, cit.: «anche le cosiddette libertà privilegiate, non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico i quali impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto».

⁵⁵ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 32. Secondo l'autore si tratta di un «limite implicito alla funzione di *jus dicere*», oltre il quale «la pubblicità rischia di frustrare l'azione della giustizia».

chiuse”, allorché ricorrono le ipotesi tassativamente previste dalla legge; in alcune di esse, quando prevalenti esigenze di segretezza lo impongono, viene altresì limitata la pubblicità “mediata” attraverso la stampa o altri strumenti di diffusione. Occorre precisare che la decisione di procedere a porte chiuse, per l’intero dibattimento o parti di esso, non costituisce per il giudice una facoltà ma un dovere imposto dalla legge.

Da tale punto di vista, il codice prevede una serie di deroghe alla regola generale della pubblicità, per bilanciare adeguatamente esigenze di garanzia con interessi di primaria rilevanza⁵⁶, stabilendo, a seconda dei casi che si proceda secondo due diverse modalità:

1) obbligo di procedere a porte chiuse con divieto di pubblicazione degli atti, nelle ipotesi indicate all’art. 472, commi 1° e 2°; e art. 114, comma 4°, relative: *a)* alla sicurezza dello Stato, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie coperte da segreto nell’interesse dello Stato stesso; *b)* al buon costume; *c)* alla riservatezza dei testimoni, ovvero alle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto di imputazione; con la

⁵⁶ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 283.

precisazione che, in tal caso, è necessaria la richiesta dell'interessato affinché si proceda a porte chiuse;

- 2) obbligo di procedere a porte chiuse senza divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento *ex art. 114, comma 3°*, se si verificano i presupposti indicati dall'art. 472, commi 3° e 3-*bis*⁵⁷: *d)* quando la pubblicità risulti nociva alla pubblica igiene; *e)* quando si verificano da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze; *f)* quando risulta necessario tutelare la sicurezza dei testimoni e degli imputati. In tali ultime tre ipotesi, il giudice, ai sensi dell'art. 473, 2° comma, potrebbe consentire la presenza dei giornalisti, al fine di rendere concretamente esercitabile il diritto di cronaca⁵⁸ e critica giudiziaria (intesa quest'ultima nel senso di andare oltre il semplice riferimento degli atti del dibattimento, e valutare le decisioni del giudice)⁵⁹.

⁵⁷ Tonini, *Manuale di procedura penale*, sett. ed., Milano, 2006, 528.

⁵⁸ Cfr. Melchionda, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da Chiavario, cit., 557, secondo cui «l'inserimento della cronaca nella categoria dei diritti è questione opinabile; la definizione può comunque condividersi se intesa come accentuazione del diritto di manifestazione del pensiero e, di conseguenza, come libertà di stampa». In nota, l'autore sottolinea come, in realtà, l'espressione «diritto» di cronaca sia già entrata nel vocabolario giuridico, anche se dal punto di vista del giornalista si potrebbe parlare di un diritto di cronaca, non si capisce bene quale dovere ne sia il polo di complemento; alla luce di tali rilievi, appare più corretta la formula «libertà».

⁵⁹ Tonini, *Manuale di procedura penale*, 7ª ed., Giuffrè, Milano, 2006, 529.

Nell'attuale codice di procedura penale, i due diversi istituti del segreto e del divieto di pubblicazione sono, quindi, intimamente connessi: quest'ultimo opera, in modo assoluto, (art. 114, 1° comma, c.p.p.), in relazione agli atti segreti ex art. 329, 1° comma, c.p.p., mentre quando un simile vincolo sia cessato, esso ha una portata limitata al solo testo dell'atto, non estendendosi anche al suo contenuto⁶⁰.

⁶⁰ Cavini, *È incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1995, 2450.

CAPITOLO II

LA PUBBLICITÀ NEL RITO GIUDIZIARIO DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALLA SENTENZA

SOMMARIO: 1. Caratteri generali del processo penale: cenni. – 2. La segretezza delle indagini preliminari. – 3. Le garanzie del giusto processo e la loro incidenza sulla disciplina del segreto. – 4. L'odierna disciplina del segreto. – 5. *Segue*: l'art. 114 c.p.p.: il divieto di pubblicazione del contenuto e del testo dell'atto nella fase delle indagini preliminari. – 6. La fase dibattimentale. – 7. Il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento. – 8. L'art. 147 disp. att. c.p.p.: la disciplina della ripresa audiovisiva del dibattimento. – 9. Il postdibattimento e la pubblicazione della sentenza.

§ 1. Caratteri generali del processo penale: cenni.

Il testo del nuovo codice di procedura penale, approvato dal Governo il 22 settembre 1988, e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 ottobre 1988, entrò in vigore il 24 ottobre 1989. Il progetto preliminare, il quale ricevette il parere favorevole di una Commissione parlamentare, venne redatto da una Commissione nominata dall'allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli e presieduta dal Prof. Gian Domenico Pisapia⁶¹.

⁶¹ Tonini, *Manuale di procedura penale*, 7^a ed., Giuffrè, Milano, 2006, 33.

Il dibattito che portò il Parlamento ad approvare la definitiva legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987, infatti, seguì l'orientamento tendente ad operare una riforma della struttura del processo penale, che ebbe origine molto tempo prima, e iniziò a manifestarsi già dal 1962, anche se, all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, ci si rese conto della necessità impellente di modificare il codice Rocco. In un primo momento venne, però, seguito l'orientamento di operare ripetute modifiche al codice del 1930.

La nuova realtà processual-penalistica si pone in netto contrasto con l'esperienza del codice Rocco, durata ben oltre mezzo secolo, caratterizzata dall'adozione di uno schema di processo di tipo misto; ispirato in parte, specie nella fase della cosiddetta istruzione⁶², a regole inquisitorie, e in parte a regole accusatorie, queste ultime applicate soprattutto nella fase del dibattimento⁶³.

⁶² La fase della cosiddetta istruzione era articolata nei due momenti dell'istituzione sommaria, affidata al pubblico ministero, e dell'istruzione formale, affidata al giudice istruttore, ed era destinata all'attività di investigazione e di formazione delle prove attraverso una libera iniziativa del giudice nella ricerca di esse e condotta secondo canoni di segretezza.

⁶³ Il dibattimento nel codice Rocco, se pure imperniato sui canoni della pubblicità e dell'oralità, rimaneva fortemente condizionato dalle risultanze probatorie acquisite in istruzione secondo metodi di natura inquisitoria, finendo con l'adempire unicamente ad una funzione di mero riscontro degli elementi raccolti precedentemente.

L'ordinamento processuale penale venne traghettato verso il sistema accusatorio⁶⁴ dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, che all'art. 2, chiaramente, afferma l'intenzione del legislatore di attuare i «caratteri del sistema accusatorio»⁶⁵.

Il nuovo processo penale trova il suo fondamento su tre cardini: 1) il principio della separazione delle funzioni; 2) il principio della ripartizione delle fasi processuali; 3) il principio della semplificazione del procedimento⁶⁶. Il primo impone al giudice di dirigere l'assunzione delle prove e decidere, senza partecipare allo svolgimento delle indagini; e al pubblico ministero di ricercare le fonti di prova, senza poterle assumere unilateralmente. Il secondo distingue nettamente le fasi del procedimento penale in indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, udienza preliminare e dibattimento, nell'ambito del

⁶⁴ L'illusione di poter contare su un corpo normativo durevole svanì ben presto sotto i colpi delle sentenze della Corte Costituzionale e dei decreti legge del Governo, che alterarono profondamente la fisionomia del sistema confezionato nel '88; tanto da ingenerare in Cordero e altri studiosi, il sospetto che non si possa più chiamare sistema quello esistente, che è, ormai diventato, un'accozzaglia senza senso di norme senza armonia sistematica. Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 42.

⁶⁵ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 41.

⁶⁶ Il principio della semplificazione del procedimento viene attuato dal nuovo codice attraverso la previsione di cinque riti semplificati, che in questa sede sembra opportuno solamente citare: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto. Cfr., per tutti, Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 37.

quale viene assunta la prova in pieno contraddittorio⁶⁷ delle parti.

All'esito delle indagini preliminari, se non dispone l'archiviazione⁶⁸ e il Pm chiede il rinvio a giudizio, il giudice, nell'ambito dell'udienza preliminare al cospetto delle parti, al fine di tutelare l'imputato, verifica la fondatezza o meno dell'imputazione. Nel primo caso emana il decreto che dispone il rinvio a giudizio, se vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa, su richiesta del Pm che formula l'imputazione; nel secondo caso pronuncia sentenza di un luogo a procedere⁶⁹.

Nella fase delle indagini preliminari il Pm ricerca gli elementi di prova e identifica il soggetto indagato, può disporre perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici, nonché il fermo di un soggetto gravemente indiziato, se sussiste pericolo di fuga; tutte le altre misure coercitive verso l'indagato possono essere disposte solo dal Gip, su richiesta del Pm⁷⁰.

⁶⁷ Il concetto di contraddittorio assume reale valenza solo ove gli si attribuisca il significato suo proprio: ovvero il *dicere "aliquid contra aliquem"*, dove *"contra"* va inteso in senso locativo, cioè dire qualcosa di fronte a qualcuno. Contraddittorio quindi, come effettiva ed efficiente partecipazione, di chi deve subire gli effetti di un determinato atto, alla formazione di esso attraverso l'esposizione delle proprie ragioni davanti all'autore dell'atto stesso. In questo senso: Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 33.

⁶⁸ La richiesta di archiviazione viene avanzata se la notizia di reato è infondata, se l'azione penale è improcedibile, se il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato.

⁶⁹ Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 35.

⁷⁰ Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., loc. ult. cit.

Il principio del contraddittorio viene realizzato nel dibattimento soprattutto attraverso l'esame incrociato, dove le domande sono poste direttamente dal pubblico ministero e dai difensori. In tale fase si segue la regola, non priva di eccezioni, per cui l'organo giudicante deve decidere solo sulla base delle prove assunte in contraddittorio tra le parti⁷¹.

§ 2. La segretezza delle indagini preliminari.

Secondo quanto disposto dall'art. 329 comma 1 c.p.p., gli atti del procedimento per le indagini preliminari sono coperti da segreto⁷². La segretezza si articola in una c.d. segretezza interna consistente in un divieto di partecipazione, e in una c.d. segretezza esterna, che si articola in un divieto di divulgazione.

Sotto il primo profilo la segretezza è finalizzata ad impedire, ai soggetti privati coinvolti nel procedimento penale, di venire a conoscenza dell'attività d'indagine che vi si vanno compiendo, e, a volte, fino anche dell'instaurazione di esso. Quest'aspetto si estendeva in passato persino alla segretezza delle

⁷¹ Per rendere effettivo tale principio è prevista la formazione di due distinti fascicoli: un primo fascicolo «per il dibattimento» contiene i verbali degli atti assunti in contraddittorio e degli atti irripetibili assunti dal Pm e dalla polizia giudiziaria; un secondo fascicolo «del pubblico ministero» in cui sono ricompresi i verbali degli altri atti assunti dallo stesso Pm, dalla polizia giudiziaria e dal difensore. Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 36.

⁷² Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 62.

iscrizioni delle *notitiae criminis*; oggi il terzo comma dell'art. 335 c.p.p., in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 332/1995, stabilisce che le iscrizioni contenute nel registro «sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta». Il diritto di conoscenza delle iscrizioni è sottoposto altresì a due limitazioni: in primo luogo esso è escluso nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata o di particolare gravità; in secondo luogo una seconda limitazione è rimessa alla valutazione del Pm, ed opera nel caso in cui egli ravvisi specifiche esigenze attinenti alle indagini, in presenza delle quali egli può disporre con decreto motivato il segreto delle iscrizioni per un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile (art. 335 comma 3-*bis* c.p.p.)⁷³.

Quanto alla segretezza esterna, essa è volta a garantire che le notizie non si propaghino al di fuori della cerchia di coloro che agiscono nel procedimento; a ciò fa da corollario il divieto di pubblicazione degli atti con il mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione, imposto del codice di procedura penale all'art. 114, 1° comma⁷⁴.

⁷³ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 63.

⁷⁴ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 63.

Durante la vigenza del codice del 1930 si assistette all'ambigua confusione di ruoli tra pubblico ministero e giudice istruttore. Infatti, nell'istruzione sommaria il pubblico ministero andava oltre la funzione di organo dell'accusa e d'inchiesta, poiché provvedeva alla formazione della prova e interveniva sui diritti fondamentali dell'imputato; di contro nell'istruzione formale, il giudice istruttore, oltre alle funzioni della giurisdizione, svolgeva anche funzioni investigative volte al compimento di atti necessari per l'accertamento della verità⁷⁵.

La consapevolezza di una simile ambiguità costituì l'*humus* che fu il punto di partenza per la riforma del codice di procedura penale, ispirata al sistema angloamericano di tipo preminentemente accusatorio.

La novità dello schema di riforma consistette nell'attribuire «all'azione e non alla giurisdizione», secondo l'espressione usata dal Carnelutti⁷⁶, il compito di condurre l'inchiesta, negando che tale attività conoscitiva, svolta in segretezza e senza partecipazione della difesa, potesse rivestire il valore di

⁷⁵ Molinari, *Il segreto investigativo*, Giuffrè, Milano, 2003, 43.

⁷⁶ Carnelutti fu presidente di una commissione parlamentare, istituita nel '62 per volontà dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Gonnella, che con la «Bozza di uno schema del codice di procedura penale» elaborò una riforma sostanziale del sistema processuale allora vigente. Cfr. Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 44.

prova in senso tecnico, spostando in tal modo il centro di gravità del processo al dibattimento, sede ideale della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, in posizione di eguaglianza, conformemente ai principi di oralità e immediatezza⁷⁷. La proposta di Carnelutti, pure non avendo avuto un immediato seguito operativo, influenzò comunque l'*iter* della riforma.

I lavori preparatori del codice furono complessi e attraversavano circa un ventennio: si pervenne a confezionare un sistema di direttive solo nel febbraio del 1987, con la legge-delega n. 81. Quest'ultima, fermo restando il principio della segretezza delle indagini rispetto alla pubblicità del giudizio, tentò di contemperare tutela informativa ed esigenze investigative, raccordando l'obbligo del segreto – imposto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con il conseguente divieto di rivelazione e pubblicazione degli atti coperti da segreto – con la tutela del diritto ad informare ed essere informati dei privati interessati e della generalità dei cittadini. Il regime di pubblicabilità degli atti d'indagine preliminare, creato dal legislatore del 1988, era intento a soddisfare una duplice *ratio*:

⁷⁷ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 45.

- 1) della segretezza delle indagini preliminari, per garantire la ricerca e l'assicurazione delle fonti di prova; in quest'ottica il legislatore aveva mantenuto ferma l'opinione che la stampa può arrecare nocimento all'efficacia delle indagini, senza escludere che tale regola possa soffrire delle eccezioni nelle ipotesi in cui la pubblicazione di notizie sia in grado di giovare alla prosecuzione dell'attività investigativa;
- 2) alla corretta formazione del convincimento del giudice dibattimentale, il quale doveva pervenire al dibattimento, secondo l'impostazione del nuovo codice, scevro da qualunque condizionamento⁷⁸.

Concretamente, la direttiva ricollegava la cessazione del segreto al momento in cui l'atto diveniva conoscibile dell'indagato, e vietava la pubblicazione sia degli atti segreti, sia di quelli depositati a disposizione delle parti, e nel contempo attribuiva al legislatore il compito di definire il vincolo, consentendo al Pm di protrarre il divieto al di là del termine del segreto, per non pregiudicare lo svolgimento di determinate indagini⁷⁹. Oggi, *ex art. 329, comma 1, c.p.p.* la segretezza viene meno, oltre che nel naturale momento della

⁷⁸ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 79.

⁷⁹ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 60.

chiusura delle indagini preliminari, con la conoscenza o conoscibilità che la legge consente all'indagato degli atti, ossia quando il compimento di esso richieda la presenza dell'interessato o del suo difensore, fermo restando il divieto di pubblicazione *ex art. 114 comma 2 c.p.p.* Questa delineata disciplina subisce due deroghe: 1) l'anticipata cessazione e 2) protrazione del segreto rispetto alla conoscenza o conoscibilità dell'atto. In caso di necessità per la prosecuzione della fase investigativa il Pm può, con decreto motivato, disporre la diffusione di notizie riguardanti singoli atti o parte di essi che dovrebbero restare ancora celati secondo le regole generali o, *a contrario*, può procrastinare per singoli atti non più segreti il mantenimento del segreto⁸⁰; tali poteri del *dominus* della fase investigativa, il Pubblico Ministero, sono esplicitati dall'art. 329 commi 2 e 3 c.p.p.

In tal modo la volontà di attuare i caratteri del sistema accusatorio si tradusse, in sede di attuazione dei suoi principi cardine nel testo originale del codice dell'88, nella ripartizione dei ruoli all'interno nella fase preliminare, la quale risultava ora separata dalle altre.

⁸⁰ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 64.

Il primo effetto di tale nuovo assetto è stato un cambio di denominazione: il segreto non doveva più qualificarsi come «istruttorio», bensì come segreto «investigativo»⁸¹.

Considerato che la segretezza del processo, come già dal Beccaria sostenuto⁸², risulta essere un enunciato tipico dei teoremi inquisitori, sembrerebbe un non senso parlare di segreto in una struttura processuale ispirata alle regole di tipo accusatorio. In realtà si tratta di un paradosso solo apparente, perché i segreti imposti secondo le regole accusatorie presentano un significato non molto diverso da quelli connaturati ad uno stile inquisitorio: essi sottendono un'occulta costruzione dell'impalcatura probatoria, cui si sorreggerà l'intero processo e la conseguente decisione del giudice; i primi, invece, sono ispirati dalla necessità di impedire premature pubblicizzazioni di situazioni o fatti relativi allo svolgimento dell'attività investigativa, che possano ostacolare l'*iter* procedimentale che fornirà al pubblico ministero le necessarie indicazioni in ordine al promovimento dell'azione penale. Nessun paradosso, allora, si profila a tale riguardo, in quanto appare coerente con la logica del modello

⁸¹ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 67.

⁸² «Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto?» (Beccaria, *Dei delitti e delle pene* [1764], ed. a cura di Pisapia, Giuffrè, Milano, 1964, 33).

accusatorio che un'indagine possa essere imbastita senza che se ne abbia conoscenza all'esterno. Tutto ciò ad una sola condizione: che i risultati di quel attività rimangano assolutamente sterili sul piano probatorio⁸³.

Alla luce di quanto premesso, la disciplina vigente in tema di segreto investigativo, oggi, appare il frutto di una stratificazione normativa a tre livelli: il primo rappresentato dalle norme che dal 1988 ad oggi sono sopravvissute alle varie novellazioni succedutesi nel corso di questi anni; il secondo, delineato da una serie di norme che hanno sostituito o modificato le originarie; il terzo da norme nuove, che hanno introdotto istituti inediti⁸⁴.

Ricostruita in tal modo, nelle linee generali, la normativa di riferimento in tema di segreto investigativo, appare ora d'obbligo inquadrarla nell'ambito dell'intervento riformatore che trae le sue origini dalla legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999, che ha ispirato successive leggi, incidendo sul valore del significato della disciplina del segreto.

⁸³ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 62.

⁸⁴ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 123.

§ 3. Le garanzie del giusto processo e la loro incidenza sulla disciplina del segreto.

È garanzia ormai indispensabile, in tutte le democrazie che possano essere realmente chiamate tali, che il sistema processuale sia ispirato ai principi del c.d. *due process of law* o *fair trial*: si tratta del «giusto processo regolato dalla legge», principio oggi richiamato dall'art. 111, 1° comma, Cost., che costituisce un punto cardine nell'affermazione dei canoni fondamentali del processo in tutte le maggiori Carte costituzionali e internazionali.

In Italia il complesso cammino che portò all'emanazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, prende le mosse dalla scelta operata dal giudice delle leggi⁸⁵, di ammettere le contestazioni, sulla falsariga di quanto stabilito dall'allora vigente art. 500, commi 2-*bis* e 4 c.p.p., anche nei confronti degli imputati o dei soggetti indicati all'art. 210 c.p.p. che avessero taciuto di fronte a domande riguardanti il fatto altrui; infatti, se in seguito alle contestazioni il soggetto avesse continuato ad insistere nell'avvalersi della facoltà di non rispondere, il contraddittorio ne sarebbe risultato garantito come semplice possibilità riconosciuta alle parti di interloquire

⁸⁵Corte cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, in www.cortecostituzionale.it.

su elementi di prova già formati in segreto dagli organi inquirenti⁸⁶.

Si generò da tale pronuncia un vero e proprio stato di tensione istituzionale, che vedeva contrapposti ambienti parlamentari da un lato, e l'organo di giustizia costituzionale dell'altro. Questa contrapposizione si esplicitò in due orientamenti di fondo: il primo volto a contestare il ruolo della giustizia costituzionale nel sistema e il potere della Consulta di emanare sentenze manipolatrici; il secondo volto ad imprimere una forte accelerazione nell'attivazione del procedimento di revisione costituzionale per l'introduzione esplicita nel testo della Carta fondamentale del principio del giusto processo⁸⁷.

Quest'ultimo orientamento si concretizzò nella presentazione immediata, di cinque disegni legge costituzionale al Senato e di cinque proposte di legge costituzionale alla Camera. Nel corso di un solo anno venne approvata e promulgata la legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha innestato nell'art. 111 Cost. i principi cardine del «giusto processo regolato dalla legge»⁸⁸.

⁸⁶ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 128

⁸⁷ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 130: il testo affronta molto dettagliatamente le cause che portarono alla creazione di questo stato di tensione istituzionale.

⁸⁸ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 131.

La legge costituzionale in questione aveva lo scopo di rendere espliciti e più vincolanti i principi, già implicitamente contenuti negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 2, Cost.: vennero in tal modo tradotti in canoni oggettivi di legittimità del processo quei diritti che fino a quel momento erano concepiti in chiave di garanzia individuale.

L'art. 111 Cost. consta di ben otto commi di cui i primi due nonché il sesto e l'ottavo sono di portata generale, mentre i successivi, dal terzo al quinto, e il settimo, riguardano strettamente il processo penale. Questi ultimi costituzionalizzano, in modo anche troppo dettagliato, i principi già contenuti nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il profilo che qui interessa sottolineare riguarda il tema della formazione della prova in contraddittorio⁸⁹, e il tema delle garanzie riservate nel processo penale alla persona accusata di un reato, con specifico riferimento al diritto di essere informato dell'accusa e di poter preparare la difesa⁹⁰. Il termine «contraddittorio» utilizzato nell'art. 111 ha una duplice valenza: contraddittorio in senso soggettivo, inteso

⁸⁹ La formula dell'art. 111 Cost. è breve ma potente, in esso il contraddittorio non figura come semplice diritto individuale ma come garanzia oggettiva e condizione di regolarità del processo. Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 21.

⁹⁰ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 132.

quale riconoscimento alla persona accusata di un reato il diritto di «interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico»; contraddittorio in senso oggettivo, quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti. Grazie a quest'ultima accezione del termine la vera prova non si ottiene in segreto con attività unilaterali, bensì in modo dialettico, e inoltre l'imposizione del segreto per esigenze investigative non può implicare la possibilità di preconstituire prove utilizzabili nel giudizio⁹¹.

Seppure, dal punto di vista della proclamazione dei principi del modello accusatorio, il nostro sistema risulti ineccepibile e garantista, in realtà l'attuazione dei principi enucleati nell'art. 111 Cost. permane tuttora un obiettivo lontano, specie per quanto riguarda la netta separazione delle fasi, la lunghezza dei processi, il principio della parità delle armi tra accusa e difesa, nonché per il rischio che il contraddittorio

⁹¹ L'art. 526, comma 1, c.p.p. è chiarissimo al riguardo disponendo che «il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento»; il comma 1-*bis* aggiunge che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore». L'assolutezza di queste prescrizioni è affievolita dal *favor innocentiae*: infatti, si consente di utilizzare l'atto nei confronti dell'imputato tutte le volte in cui sia valutabile a suo vantaggio. In questo senso: Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 14.

dibattimentale assuma un ruolo residuale⁹². In un simile contesto, la pubblicazione di informazioni inerenti a processi pendenti pone problemi di equilibrio tra il diritto della stampa di informare il pubblico e il diritto della persona accusata di essere giudicata unicamente sulla base delle emergenze dibattimentali. Al riguardo è possibile notare che la valutazione espressa dai mezzi di informazione mette a repentaglio due diritti irrinunciabili delle persone accusate: in primo luogo non si può escludere che, in alcuni casi, venga esercitata una certa influenza anche su chi, giudice di carriera o popolare, è chiamato a *ius dicere*, in quanto il processo potrebbe essere viziato da un preconcetto radicato nella mediatizzazione di un'*opinio communis* colpevolista; in secondo luogo, per gli stessi motivi, questa mediatizzazione potrebbe far correre il rischio di mettere in pericolo la presunzione d'innocenza⁹³.

⁹² Rischio paventato da alcuni autori, il quale sembra essere un'impressione confermata dal peso sempre maggiore attribuito, progressivamente, all'udienza preliminare, oggi sede di un vero e proprio accertamento sul merito, considerando anche l'ampiezza dei poteri istruttori del giudice e la necessità di un'approfondito vaglio circa i presupposti del non luogo a procedere. Inoltre l'auspicata separazione delle fasi sembra smentita dagli interventi strutturali che hanno accompagnato la riforma del giusto processo, e che hanno finito per attribuire alla fase preliminare un ruolo importantissimo nella formazione alla prova, svilendo così la centralità del dibattimento. In questo senso Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 156.

⁹³ Tamietti, *Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 378.

§ 4. L'odierna disciplina del segreto.

Il punto nevralgico dei rapporti tra giustizia e informazione è rappresentato dal regime di segretezza delle attività investigative, in quanto, generalmente, la conoscibilità degli atti si accresce con il progredire del procedimento, specie con il passaggio alla fase dibattimentale, tanto da poter affermare che la segretezza nelle fasi precedenti il giudizio è la regola e, nel giudizio è l'eccezione⁹⁴.

L'obbligo del segreto è predisposto all'art. 329 c.p.p., che – limitandosi a stabilire che «sono coperti dal segreto» gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando essi non possano essere conosciuti dall'imputato⁹⁵ – non definisce, però, la condotta vietata, per individuare la quale occorre richiamare sia l'art. 326, comma 1, c.p., che sanziona la rilevazione e agevolazione di conoscenza di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete, sia l'art. 114, comma 1, c.p.p. che vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, col mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, degli atti coperti al segreto o anche le loro contenuto. Leggendo l'art. 329, comma 1, c.p.p., sembra

⁹⁴ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 59.

⁹⁵ Fragola, *Mass media e riforma della procedura penale*, in *Riv. pol.*, 1988, fasc. 1, 57.

desumersi che l'obiettivo primario del legislatore, nel dettare disciplina in esame, è stato quello di tutelare la riservatezza delle indagini preliminari non solo nei confronti delle parti private, ma anche rispetto alla dimensione esterna del procedimento; a riprova di ciò vi è la stretta correlazione esistente tra l'art. 329, comma 1, e l'art. 114, commi 1 e 7, c.p.p.⁹⁶.

A tal riguardo, una prima questione sollevata, si occupa dell'oggetto del segreto, e conseguentemente anche del divieto di pubblicazione, nel senso di ritenere corretto includervi sia gli atti di indagine sia i fatti cui gli stessi si riferiscono e/o viceversa. Si deve ritenere che l'atto di indagine non coincide sempre con il fatto che ne costituisce l'oggetto, per cui non rientrerebbe nell'ambito del segreto l'espletamento di attività che si sostanzino in fatti storici direttamente percepiti.

Un ulteriore interrogativo generato dalla disposizione in esame è se il segreto investa solo le attività di indagine, ovvero anche il dato finale riassuntivo, costituito dal documento⁹⁷. Si propende per quest'ultima soluzione.

⁹⁶ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 163.

⁹⁷ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2006, 246. Considerato che il termine «atto» indica nel codice sia

In realtà una simile interpretazione avrebbe ripercussioni eccessive sulla portata del divieto di pubblicazione, che riguarda gli atti non più coperti dal segreto, che secondo questa ricostruzione sarebbero tutti quegli atti non qualificabili come «di indagine», e quindi pubblicabili, prima della chiusura delle indagini preliminari o della loro conoscenza da parte dell'interessato, anche nella loro interezza, con evidenti refluenze sul regolare svolgimento delle indagini, e sulle esigenze di riservatezza di coloro che sono coinvolti nel procedimento⁹⁸.

Il grado di effettiva tutela della riservatezza processuale risulta tanto più elevato quanto maggiore è la coincidenza tra i limiti della conoscenza ed i limiti della comunicazione della conoscenza dell'atto processuale⁹⁹.

L'attuale codice di procedura penale individua una triplice ripartizione dei momenti in cui gli atti di indagine sono conoscibili dell'indagato: in primo luogo gli atti compiuti con la partecipazione dell'indagato sono *ab origine* pubblicabili; in

un comportamento umano, sia un documento idoneo a rappresentare il comportamento medesimo attraverso un mezzo adeguato; e in secondo luogo considerato che vanno esclusi dal segreto tutti gli atti di indagine compiuti da soggetti diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 329, sarebbero liberamente divulgabili una serie di atti significativi, tra i quali la ricezione delle notizie di reato, la richiesta di autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, ecc.

⁹⁸ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 162-168.

⁹⁹ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 61.

secondo luogo gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, con o senza preavviso, non sono coperti dal segreto se ed in quanto conoscibili da parte del difensore. In sostanza trova massima rilevanza, in tal caso, la sua partecipazione o meno al compimento dell'atto – nel primo caso il segreto cade nel momento stesso in cui l'atto viene compiuto, nel secondo caso la caduta del segreto coincide con il deposito del verbale relativo all'atto compiuto – secondo quanto stabilito dall'art. 366 c.p.p.¹⁰⁰. In terzo luogo, gli atti al cui compimento l'indagato e il difensore non hanno diritto di assistere rimangono segreti sino alla chiusura delle indagini preliminari. A mente dell'art. 415-*bis* c.p.p., quando non deve richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero è onerato di far recapitare all'indagato e al suo difensore un articolato atto, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, al fine di permettere all'indagato di esercitare il diritto di difesa e chiedere, entro venti giorni, il compimento di atti di investigazione al pubblico ministero stesso. Quest'ultimo ha 30 giorni di tempo, prorogabili per non più di 60, per compierli¹⁰¹.

Ove l'organo dell'accusa richiede l'archiviazione, e il giudice l'accolga, l'obbligo del segreto cade con l'emissione del

¹⁰⁰ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 184.

¹⁰¹ Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 35.

provvedimento in parola e la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 409, comma 1, c.p.p.); ove, invece, il giudice non accoglie la richiesta e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, il divieto cessa per effetto del deposito degli atti presso la cancelleria (comma 2 art. cit.)¹⁰².

§ 5. Segue: l'art. 114 c.p.p.: il divieto di pubblicazione del contenuto e del testo dell'atto nella fase delle indagini preliminari.

I due diversi istituti del segreto e del divieto di pubblicazione risultano essere, nell'attuale codice di procedura penale, intimamente connessi¹⁰³.

L'art. 114 c.p.p., rubricato «divieto di pubblicazione di atti e di immagini» per quanto concerne la fase investigativa, si pone a tutela della segretezza relativa agli atti di indagine, imponendo il divieto di pubblicazione sanzionato penalmente dall'art. 684 c.p. Il divieto risulta essere modulato in maniera differente a seconda delle varie fasi o gradi del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento di primo e di secondo grado).

¹⁰² Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 185-186.

¹⁰³ Cavini, *È costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1995, 2450.

Il divieto in questione investe la pubblicazione¹⁰⁴ tramite qualsiasi strumento idoneo a rendere di pubblico dominio una notizia, e quindi vi rientra la pubblicazione a mezzo stampa, radio, televisione, lettura in pubblico, ecc.; anche la diffusione mediante la creazione di un sito Internet deve ritenersi non consentita¹⁰⁵.

Il codice di procedura del 1988 ha introdotto, nell'articolo in commento, una disciplina che dà rilevante spazio al diritto di cronaca, attraverso la disciplina dei limiti all'informazione giudiziaria, che si fonda sull'innovativa distinzione tra atto e contenuto¹⁰⁶.

Al riguardo, leggendo l'art. 114 c.p.p., commi 1 e 7, si distinguono due tipologie di divieto di pubblicazione: il divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto (divieto assoluto) e il divieto di pubblicazione dell'atto (divieto relativo).

Il primo comprende tutti gli atti di indagine, compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, coperti dal segreto

¹⁰⁴ Integra il concetto di pubblicazione non la comunicazione dell'atto ad uno o più destinatari determinati, ma la sua rivelazione con modalità tali da mettere al corrente un numero indefinibile di persone; la pubblicità, infatti, richiede l'indeterminatezza e indeterminabilità dei soggetti destinatari. Non è necessario che la notizia illecitamente pubblicata, sia appresa effettivamente da un determinato numero di persone, essendo sufficiente che essa risulti percepibile da esse. Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 204-206.

¹⁰⁵ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 203-205.

¹⁰⁶ Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. cost.*, 1995, 2127.

investigativo *ex art.* 329, commi 1 e 3 lett. *a*, o singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni, nei confronti delle quali sia intervenuto il decreto di segretazione del pubblico ministero *ex art.* 329 comma 2, lett. *b*; questi atti non possono essere pubblicati anche solo nel loro contenuto, in forma parziale o per riassunto, come disposto dall'art. 114 c.p.p.

Il secondo investe gli atti non più coperti dal segreto ovvero quelli di cui l'indagato sia a conoscenza o possa avere conoscenza attraverso il deposito degli stessi (art. 114, commi 2-5, c.p.p.); il divieto, qui, impedisce la pubblicazione del testo totale o parziale dell'atto, ma consente la diffusione del suo contenuto, secondo quanto disposto dal settimo comma dello stesso articolo¹⁰⁷.

La tutela sanzionatoria è, tutt'oggi, il vero *punctum dolens* della disciplina¹⁰⁸. L'art. 115 c.p.p. considera illecito

¹⁰⁷ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 207-210. In particolare l'autrice sottolinea come già nella Relazione al progetto preliminare, si evidenzia la coerenza di tale soluzione con l'intento di impedire al giudice del dibattimento la conoscenza degli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, e aggiunge che tale dato non possa ritenersi contraddetto dalla possibile pubblicazione di notizie stampa a generiche prive di riscontri documentali.

¹⁰⁸ Già all'indomani dell'emanazione della legge delega, la dottrina si poneva il problema dell'apparato sanzionatorio. In particolare leggendo l'ultima parte del n. 71 dell'art. 1, gli studiosi auspicavano che la normazione delegata si occupasse di mettere a punto situazioni soggettive, nonché di indicare le sanzioni che ad es. per i giornalisti avrebbero potuto essere direttamente incidenti sull'esercizio della professione e non

disciplinare la violazione del divieto di pubblicazione previsto degli artt. 114 e 329 comma 3 lett. *b*, «da parte di impiegati dello Stato di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato». L'ambito di applicazione della sanzione è limitata a categorie all'interno delle quali si rinvencono più spesso gli autori delle violazioni. Il secondo comma dell'art. 115 c.p.p., attribuisce al Pm il compito di informare della violazione, l'organo titolare del potere disciplinare¹⁰⁹.

Quanto ai profili penali, viene in rilievo la contravvenzione di cui all'art. 684 c.p.¹¹⁰: si tratta di una norma penale in bianco, il cui precetto è rintracciabile in norme extrapenali, ed in particolare nelle disposizioni processuali. In verità, però, si evidenzia un contrasto di questa disposizione penale con l'art.

necessariamente pecuniarie e restrittive della libertà personale. Auspicio che, chiaramente, non ha trovato accoglimento nei lavori del legislatore delegato, che anzi ha previsto proprio questi ultimi due tipi di sanzioni, i quali si sono rivelati poco significativi dal punto di vista dell'efficacia. Sul punto si veda Fragola, *Mass media e riforma*, cit., 57.

¹⁰⁹ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 222-224.

¹¹⁰ Si tratta della pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: l'art. 684 c.p. dispone che «chiunque pubblica, in tutto e parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui si è vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro».

114, comma 7, c.p.p., il quale legittima una pubblicazione riassuntiva degli atti ai fini informativi¹¹¹.

La sanzione predisposta dall'art. 684 c.p. risulta inadeguata a fronteggiare la costante divulgazione di notizie riservate, consistendo nell'arresto fino ad un massimo di 30 giorni o in un'ammenda di importo irrisorio; inoltre, il contravventore, in forza dell'art. 162-*bis* c.p., ha la possibilità di ricorrere all'istituto dell'oblazione e pagare una somma pari alla metà del massimo edittale, con il duplice vantaggio di evitare il dibattimento ed estinguere il reato. Stando così le cose, il giornalista e il suo giornale avranno tutto l'interesse a pubblicare una notizia ad un prezzo irrisorio rispetto al ricavato dello *scoop* giornalistico¹¹². Del resto la normativa non ha avuto che scarsissime applicazioni: ciò è dovuto a due diversi fattori, *in primis* alla scarsa efficacia intimidatoria delle sanzioni previste *ex artt.* 326 e 684 c.p., ed in secondo luogo al riferito malcostume di rivelazioni e *scoop* giornalistici che di tale debolezza punitiva si è fatto scudo¹¹³. Risulta opportuno precisare che gli artt. 114 c.p.p. e 684 c.p. non si limitano a colpire la propalazione di risultanze processuali destinate a

¹¹¹ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 224.

¹¹² Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 226.

¹¹³ Cavini, *È costituzionalmente illegittimo*, cit., 2450.

rimanere segrete, ma sono volti anche ad impedire una più ampia divulgazione delle notizie stesse. La Corte di Cassazione ha già da tempo ritenuto punibili le successive pubblicazioni pur se identiche, nel contenuto¹¹⁴ e nella forma a quelle precedenti¹¹⁵.

Il legislatore, conscio dell'impossibilità di pretendere un silenzio stampa fino alla celebrazione il dibattimento, ha escogitato questo *escamotage* della distinzione tra atto e contenuto, il quale però si è rivelato una soluzione inidonea a garantire uno stabile punto di equilibrio tra le opposte esigenze della tutela del processo da un lato, e di tutela del diritto all'informazione, dall'altro; inidoneità che deriva dalla non immediatamente comprensibile espressione «contenuto dell'atto» ma anche dalla debolezza sanzionatoria dell'art. 684 c.p.¹¹⁶. È opportuno aggiungere che la pubblicazione del contenuto di un atto ben può costituire, per le sue specificità, un fattore di convincimento ben più pressante rispetto alla

¹¹⁴ Il significato da attribuire al termine «contenuto» è, secondo la Relazione al progetto preliminare del codice, quello di notizia di stampa più o meno generica e priva di riscontri documentali, secondo, invece, la dottrina esso va individuato in notizie relative alle indagini, purché esse non pretendano di appoggiarsi su basi documentali provenienti da fonti ufficiali. Si è, in tal senso, specificato che mentre l'«atto» è pubblicazione tra virgolette del testo, il «contenuto» è la diffusione delle informazioni che se ne possono ricavare: cfr. Cavini, *È costituzionalmente illegittimo*, cit., 2450, con ampi rinvii di dottrina in nota.

¹¹⁵ Molinari, *Il segreto investigativo*, cit., 207: l'autrice riporta un brano tratto da una pronuncia della Corte di Cassazione dell'11 luglio 1994.

¹¹⁶ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 348.

nuda pubblicazione di parti di un atto del processo, sì da sembrare illegittima la disposta compressione, in tal caso, del diritto di cronaca spettante al giornalista. Pur apprezzabile nell'intento di superare la dicotomia tra norme e realtà, l'impostazione della disciplina non pare adeguata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, risultando problematica l'individuazione di un sicuro criterio discrezionale tra l'illecito e il consentito fondato sull'enunciazione di una previsione concettuale ontologicamente incerta; e appare lecito domandarsi se non sia opportuno un intervento correttivo del legislatore¹¹⁷.

Ad onor del vero il legislatore è già intervenuto in materia, ma i risultati raggiunti non sono entusiasmanti a causa della mitezza sanzionatoria della disposizione, l'art. 379-*bis*¹¹⁸, introdotta dall'art. 21 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive», che disciplina il delitto di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

¹¹⁷ Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria*, cit., 2131.

¹¹⁸ «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391-*quinquies* del codice di procedura penale».

Con questa norma il legislatore perseguiva lo scopo di «ampliare la tutela penale del segreto processuale»¹¹⁹, ma si può affermare che l'obiettivo è stato mancato, e che la legge si è rivelata un'occasione sprecata, ancora una volta, per approntare uno strumento sanzionatorio adeguato.

§ 6. La fase dibattimentale.

Nel momento in cui il giudice dell'udienza preliminare pronuncia il decreto che dispone il rinvio a giudizio si transita alla fase dibattimentale, caratterizzata da ampie garanzie improntate al rispetto del contraddittorio nella formazione della prova. Questo apparato di regole è posto a tutela dell'imputato e si riverbera, per quanto qui interessa sottolineare, sul complesso sistema della dialettica segreto-pubblicità.

La lettura dell'imputazione¹²⁰ introduce il dibattimento e fissa il *thema probandum*, terreno sul quale si scontreranno accusa e

¹¹⁹ Romano, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2007, 235.

¹²⁰ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, Torino, 1995, 466. Si potrebbe cedere alla tentazione di considerare la previsione di un'operazione complessa, quella indicata all'art. 492 c.p.p., consistente nella dichiarazione d'apertura e nella lettura dell'imputazione, atto a determinare, l'epilogo del predibattimento e l'avvio del dibattimento, a cui si potrebbe ricollegare l'effetto di dare forma concreta al passaggio dal predibattimento al dibattimento, con quel che ne consegue in ordine al regime pubblicitario.

difesa, in cui il giudice si pone come *tertium*: infatti, le sue uniche conoscenze del "merito" sono ancorate alle poche acquisizioni contenute nel fascicolo per il dibattimento¹²¹; il giudice in genere affronta il dibattimento con "*virgin mind*"¹²². Sotto l'impero del nuovo codice, si è chiarito che il dibattimento rappresenta la fase centrale del giudizio ordinario, e dei riti speciali su di esso imperniati, preceduta da una fase preparatoria, denominata predibattimento, e seguita da una fase, relativa alla deliberazione, la redazione, pubblicazione e deposito della sentenza, denominata postdibattimento¹²³. Durante la fase dibattimentale, il giudice è tenuto a deliberare sull'ammissione della prova, secondo i criteri di ammissibilità e rilevanza; alla fase dell'ammissione seguirà, poi, l'assunzione probatoria, nel contraddittorio tra le

¹²¹ L'art. 431, comma 1, c.p.p. fissa le regole da seguire nella formazione di questo fascicolo stabilendo che in esso «sono raccolti: gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore nel corso dell'attività di investigazione difensiva; i documenti e i verbali degli atti irripetibili (ma anche di quelli ripetibili alla formazione dei quali ha partecipato il difensore) acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale; i verbali degli atti assunti dell'incidente probatorio; il certificato generale del casellario giudiziale; il corpo è reato delle cose pertinenti reato qualora non debbano essere custoditi altrove». Così Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 229.

¹²² Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 337.

¹²³ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 465.

parti, secondo la rinnovata cultura della prova introdotta dal codice del 1988.

Secondo l'efficace e chiara disposizione contenuta nell'art. 471, comma 1, c.p.p. «l'udienza è pubblica a pena di nullità»¹²⁴, anche se è ben noto come il principio di pubblicità delle udienze penali non costituisce, nel nostro ordinamento un principio assoluto¹²⁵.

Solo il dibattimento, secondo i propositi della legge-delega, rappresenta il luogo del contraddittorio diretto, con l'applicazione di tutti i principi del rito accusatorio. Allora, se risulta corretto affermare che l'oralità costituisce un principio generale del giudizio imperniato sul dibattimento, così da non trovare posto né nelle fasi che lo precedono, né nei giudizi che ne prescindono¹²⁶, altrettanto corretto è sostenere che il

¹²⁴ Per un'indicazione dei casi in cui si procede a porte chiuse si veda *supra*, Cap. I, § 6.

¹²⁵ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Giuffrè, Milano, 1984, 69.

¹²⁶ Anzitutto, è bene rilevare che, con riferimento all'udienza di trattazione dei procedimenti in camera di consiglio, il disposto normativo, art. 127 c.p.p., impone la celebrazione a porte chiuse, ossia senza la presenza del pubblico. L'elevazione al rango di regola di una disciplina avente valenza derogatoria rispetto ad un principio dotato di rilevanza costituzionale, suscita qualche perplessità. La questione assume maggior vigore in ragione di quanto accade nel contesto dell'udienza porte chiuse: in particolare, quando il rito camerale sia preordinato ad una decisione strumentale all'applicazione di una norma penale sostanziale. La *vexata quaestio* investe l'udienza preliminare dove l'esclusione della pubblicità discende da una semplificata tecnica legislativa (l'art. 420,1° co., prescrive che l'udienza si svolga in camera di consiglio, e secondo l'art. 127, comma 6, le udienze camerale si tengono senza la presenza del pubblico. Inoltre l'associazione dell'udienza preliminare al regime pubblicitario ha trovato la

principio di pubblicità debba operare soltanto in relazione alle udienze destinate alla celebrazione dei dibattimenti¹²⁷.

§ 7. Il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento.

Nella sua originaria stesura, l'art. 114, comma 3, c.p.p. impediva di dare pubblica diffusione sia agli atti facenti parte del fascicolo per il dibattimento, consentendone la

sua radice più profonda nella raffigurazione di tale sede alla stregua di un filtro contro le accuse azzardate e, quindi, come un'udienza sul rito. La medesima impostazione vale a giustificare il caso in cui si proceda a porte chiuse, per svolgere in sede udienza preliminare, il segreto istruttorio, ex art. 422 c.p.p.

Il medesimo rilievo si impone, con maggior vigore, con riguardo all'ipotesi in cui la decisione che chiude l'udienza *de qua* sia appresa allo stato degli atti, secondo il disposto dall'art. 421, comma 4, c.p.p., così che l'esclusione regime pubblicitario trova alla sua *ratio* nell'assetto strutturale della fase: se il *quisque de populo* non può assistere al compimento degli atti che sono i presupposti della decisione, è ragionevole escludere la pubblicità anche in relazione alla discussione delle parti e alla pronuncia della sentenza. Identiche considerazioni valgono per il rito camerale in sede d'appello avverso una sentenza di non luogo a procedere pronunciata in sede di udienza preliminare. Il profilo più delicato, a riguardo del quale suscita qualche perplessità il procedimento a porte chiuse, investe l'udienza preliminare quale sede di svolgimento del giudizio abbreviato, il quale prevede uno schema processuale che si concluderà con la pronuncia di una sentenza di merito suscettibile di divenire irrevocabile. A ciò si aggiunga che la previsione dello svolgimento del giudizio abbreviato a porte aperte non sarebbe stata preclusa del legislatore delegato, e che una volta imboccata in primo grado, tale via processuale, essa, non muta, nel suo percorso successivo. Le medesime conclusioni valgono per il giudizio immediato trasformato in abbreviato art. 458 c.p.p., e si ricorda inoltre che per l'udienza preliminare e per l'udienza di cui all'art. 447 c.p.p. non è prevista la pubblicità. In questa sede appare opportuno, seppur si tratti di un argomento in dottrina tutto'ora alquanto dibattuto, ricordare anche che l'esplosione della pubblicità dal contesto del giudizio abbreviato atipico instaurato per trasformazione del rito direttissimo. Per una scansione maggiormente approfondita dei casi in cui si procede a porte chiuse si veda: Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 459-461 e 462.

¹²⁷ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 461.

pubblicazione solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, sia a quelli inclusi nel fascicolo del pubblico ministero, sino al momento della pronuncia della sentenza di appello, salvo che, in entrambi casi, «siano utilizzati per le contestazioni»¹²⁸. Il descritto paradigma si è perpetrato fino alla sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'art. 114, comma, 3, c.p.p., limitatamente alle parole «degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli»; conseguentemente, oggi, gli atti del fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili senza condizioni, sia in forma integrale che parziale, sia in forma testuale che riassuntiva¹²⁹. In realtà, la pronuncia della Corte risultava essere scontata, stante l'illogicità e l'esuberanza del dettato normativo rispetto alle indicazioni della legge delega le quali forniscono il paradigma per la norma codicistica¹³⁰.

¹²⁸ Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria*, cit., 2128.

¹²⁹ Giostra, *Alt al divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 659.

¹³⁰ La direttiva formulata nell'art. 2 n. 71 l. 16 febbraio 1987 n. 81 impone, infatti, il diritto di pubblicazione dei soli atti depositati a norma del numero 58, ossia di quelli caratteristici del fascicolo del p.m. Un limite alla divulgabilità degli atti, infatti, si attaglia a quanto compiuto prima del dibattimento, solo laddove tale materiale non debba essere conosciuto dal giudice, e dunque agli atti che concorrono formare il fascicolo del p.m. Cavini, *È costituzionalmente illegittimo*, cit., 2451.

Mentre, infatti, i limiti alla divulgabilità degli atti di indagine preliminare si ricollegano alle esigenze investigative, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini, a causa di un'anticipata conoscenza delle stesse da parte della persona indagata, la protrazione del divieto di pubblicazione dopo la chiusura delle indagini è consentita solo al fine di evitare una distorsione delle regole dibattimentali, ossia impedire che il giudice possa formare il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti ma che, in mancanza di questo divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi di informazione. La portata del precetto non poteva che essere riferita ai soli atti contenuti nel fascicolo del P.M., e non già a quelli del fascicolo per il dibattimento, che il giudice non solo conosce direttamente, ma addirittura, in taluni casi, compie egli stesso¹³¹.

Il percorso logico seguito dalla Consulta appare facilmente ripercorribile: *in primis*, rifiutando le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sancito il difetto di discrezionalità del legislatore delegato riguardo alla facoltà di ampliare il divieto di pubblicazione a casi che, seppur non contemplati, fossero sorretti dall'*eadem ratio* di quelli

¹³¹ Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria*, cit., 2129.

espressamente previsti; in secondo luogo, essa ha tralasciato alcune considerazioni del giudice remittente – violazione dell'art. 21 Cost. e disparità di trattamento fra situazioni parificabili – incentrando l'argomentazione solo sul rapporto con la legge delega, in tal modo configurando l'illegittimità della norma per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e con riguardo all'art. 1 l. n. 81/1987¹³². Dopo aver ricordato che il legislatore delegante ricollega i limiti alla divulgabilità degli atti di indagine preliminare alla tutela di due interessi, la segretezza investigativa, da un lato, e la correttezza della formazione del convincimento giudiziale, dall'altro, la Corte ha rilevato che in nessun punto della direttiva n. 71 della legge delega del 1987 è contemplato un divieto di pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo del dibattimento, anzi è lo stesso art. 114, comma 3, ad evidenziare l'indifendibilità logica del divieto originariamente previsto, in quanto esso stesso afferma che «è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni», sull'implicito assunto che non

¹³² Cavini, *È costituzionalmente illegittimo*, cit., 2452.

avrebbe senso impedire la diffusione di atti di cui il giudice ha avuto notizia processuale¹³³.

A questi rilievi si aggiunga che qualora la parte intenda portare a conoscenza del giudice atti di indagine che questo dovrebbe ignorare, potrebbe farlo in via processuale, senza ricorrere all'espedito aleatorio della diffusione dell'atto per il tramite della stampa: le sarebbe sufficiente un uso smalzato e pretestuoso del suo diritto a sollevare questioni preliminari, concernenti il contenuto nel fascicolo dibattimento, secondo quanto dispone l'art. 491, comma 2, c.p.p.¹³⁴.

Se qualche riserva è possibile muovere alla declaratoria di incostituzionalità in commento, essa certamente attiene al rilievo che il divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, anteriormente la pronuncia di primo grado, contribuiva a tutelare l'interesse individuale ad avere rispettato il proprio onore, la propria reputazione e la propria sfera di riservatezza personale, perché, come la stessa Corte ha sottolineato, la tutela costituzionale dei diritti incontra un limite dell'esigenza insuperabile che «nell'esercizio di essi non siano violati beni egualmente garantiti dalla

¹³³ Molinari, *Sulla illegittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 814.

¹³⁴ Giostra, *Alt al divieto di pubblicare gli atti*, cit., 160.

Costituzione»¹³⁵. Si può affermare, allora, che la Corte costituzionale, con la sentenza *de qua*, abbia inteso lanciare un preciso messaggio, e cioè che limiti al diritto di cronaca sono assolutamente ammissibili, ma se compatibili con l'art. 21 Cost., e solo se indispensabili a tutelare un concorrente interesse costituzionalmente garantito, il quale, invece, è apparso, alla Consulta assente, nel caso di specie¹³⁶.

Un ultimo rilievo al riguardo porta a cogliere una palese antinomia della norma che vietava di pubblicare atti del fascicolo per il dibattimento rispetto a quella che consente, tutt'oggi, le riprese televisive delle udienze dibattimentali, l'art. 147 disp. att. c.p.p., senza escluderle con riferimento alla fase in cui si dà lettura di quegli stessi atti ai sensi dell'art. 511 c.p.p.¹³⁷.

§ 8. L'art. 147 disp. att. c.p.p.: la disciplina della ripresa audiovisiva del dibattimento.

Non vi è dubbio che l'eventuale intervento di *cameramen*, fotografi e tecnici nelle aule delle udienze dibattimentali, al fine di effettuare riprese o registrazioni dello svolgimento dei

¹³⁵ Molinari, *Sulla illegittimità costituzionale del divieto*, cit., 816-817.

¹³⁶ Cavini, *È costituzionalmente illegittimo*, cit., 2455.

¹³⁷ Giostra, *Alt al divieto di pubblicare gli atti*, cit., 660.

processi, sia integrale che parziale, è un corollario del fondamentale carattere della pubblicità del dibattimento¹³⁸. Sul tema dell'ingresso in aula degli strumenti di video e audio riproduzione si sono stratificate nel tempo una ricca serie di ordinanze collegiali: un fatto, questo, che porta a riflettere sull'importanza delle scelte delle parti del processo a tale riguardo. La presenza, in aula, degli strumenti, e i rilievi tecnici che possono condurre ad escludere l'uso di apparecchi fotografici nel corso dell'udienza, costituiscono materia ricca di interferenze e riverberi in ordine all'elaborazione e alla valutazione della prova, oltre che in ordine alla concretizzazione delle linee di contemperamento tra diritto di cronaca e genuinità del rito¹³⁹.

La ripresa audiovisiva del dibattimento apre spaccati problematici di portata tutt'altro che trascurabile, coinvolgenti delicati equilibri tra i molteplici valori in gioco: innanzitutto, le telecamere in udienza potrebbero incidere sul comportamento del giudice, delle parti, dei terzi portatori di "sapere" processuale; in secondo luogo risultano coinvolti il «diritto di

¹³⁸ Melchionda, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da Chiavario, *La normativa complementare, vol. I. Norme di attuazione*. Utet, Torino, 1992, 556.

¹³⁹ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia: rileggendo le «premesse» della "sentenza Cusani"*, in *Foro it.*, 1995, II, 50.

cronaca» e il diritto alla riservatezza¹⁴⁰ delle parti e dei terzi; da ultimo, ma non per importanza, entrano in gioco valori quali il decoro del giudizio, il prestigio dell'ordine giudiziario, l'immagine della giustizia, la sacertà del rito; bilanciare tale congerie di interessi contrapposti è un compito tutt'altro che agevole¹⁴¹.

Oggi è l'art. 147 disp. att. c.p.p.¹⁴² che si fa carico di regolare le riprese audiovisive dei dibattimenti, fissando criteri espliciti

¹⁴⁰ Né il carattere della pubblicità dei processi, né il concetto della *privacy*, trovano esplicita cittadinanza nella Costituzione, il primo è stato fatto discendere dal principio della libertà di manifestazione del pensiero, il secondo è stato progressivamente rivalutato alla luce dell'impianto generale della Costituzione, in particolare dell'art. 2 di essa, come componente dei diritti inviolabili dell'uomo.

¹⁴¹ Di Chiara, *Televisione e dibattito penale*, in *Foro it.*, 1998, V, 280.

¹⁴² Nella sua iniziale stesura il progetto del nuovo codice comprendeva una disciplina dell'accesso in aula di fotografi e cineoperatori; successivamente seguendo il suggerimento della Commissione consultiva, la specifica disposizione era stata espunta dall'art. 449 dal testo del 1978, ed inserita, invece, tra le disposizioni di attuazione, all'art. 90, il quale così recitava: «Fuori dei casi in cui si proceda a porte chiuse, il giudice sentite delle parti può autorizzare la registrazione fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattito, purché non derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza». Il testo vigente dell'art. 147 disp. att. c.p.p., invece, così recita: «1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattito, purché non derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. 2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472 commi 1, 2 e 4 del codice». Appare evidente come l'attuale testo risulti assai più elaborato rispetto al

di bilanciamento dei molteplici valori in gioco e rimettendo, tuttavia, al giudice ampi poteri discrezionali¹⁴³.

Il comma 1 dell'articolo in rassegna si occupa di tutti i tre i principi che Costituzione, C.E.D.U. e giurisprudenza costituzionale hanno stabilito normativamente o richiamato in sede interpretativa: ovvero il «diritto di cronaca», il «consenso» delle parti, il «retto funzionamento della giustizia»¹⁴⁴. Quest'ultimo, in tale rapporto conflittuale a tre termini, risulta essere, secondo il legislatore, preminente rispetto agli altri: infatti, mentre si deroga, nel secondo comma dell'art. 147 disp. att., alla regola generale del necessario consenso delle parti, è mantenuto fermamente saldo il limite posto al primo comma, della salvaguardia del «sereno e regolare svolgimento dell'udienza o della decisione»¹⁴⁵.

Nel microcosmo della norma si riscontra una bipartizione delle competenze: da un lato il «giudice», con «ordinanza», può disporre l'autorizzazione alle riprese o trasmissioni, di cui ai commi 1 e 2, ove le parti prestino il loro consenso ovvero

suo unico precedente. Così Melchionda, in *Commento al nuovo codice*, cit., 559.

¹⁴³ Di Chiara, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 280.

¹⁴⁴ Melchionda, in *Commento al nuovo codice*, cit., 561.

¹⁴⁵ Voena, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 78.

quando si riscontri un interesse sociale, particolarmente rilevante, alla conoscenza del dibattimento; dall'altro lato, al «presidente» spetta imporre il «divieto», allorquando vengono integrate le fattispecie previste nel comma 3¹⁴⁶. In particolare, il potere di vietare la ripresa dei soggetti tenuti ad intervenire all'udienza, spettante al presidente, è ispirato a due diverse *rationes*, previste nel terzo comma: *a)* se gli interessati non vi consentono, e ciò a tutela del diritto soggettivo alla riservatezza, e *b)* se il divieto è assoluto, *ope legis*¹⁴⁷. Il possibile divieto concerne l'immagine fisionomica, ovvero la ripresa del volto, di tutti i soggetti che sono tenuti a partecipare al dibattimento, al fine di tutelare il «diritto all'immagine» di tutti coloro che possono ma non devono partecipare all'udienza.

Il consenso delle parti svolge un ruolo determinante, essendo previsto, nel primo comma, quale *condicio sine qua non* dell'autorizzazione collegiale ad effettuare le riprese. Deve trattarsi di un consenso: *a)* proveniente da tutte le parti processuali, *b)* preventivo rispetto alle formalità di apertura del dibattimento, *c)* revocabile.

¹⁴⁶ In altri termini al presidente sono demandati poteri meramente ordinatori, che possono anche prescindere dall'obbligo di motivazione, all'intero collegio sono riservati poteri decisionali di più ampia ingerenza su questioni di principio. Melchionda, in *Commento al nuovo codice*, cit., 562.

¹⁴⁷ Melchionda, in *Commento al nuovo codice*, cit., 562-563.

Nelle situazioni di potenziale pregiudizio, però, il consenso è sterile, non potendo, comunque, essere autorizzata la ripresa: esso risulterà persino superfluo, qualora il giudice ritenga di concedere, *ex officio*, l'autorizzazione in virtù di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito¹⁴⁸. Il criterio in parola suscita qualche dubbio circa la sua idoneità ad eleggersi a parametro esclusivo, in ordine all'ammissibilità dell'accesso dei mezzi audiovisivi nelle pubbliche aule di udienza, essendo il suo fine quello di stabilire un punto di equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all'onorabilità individuale. Il rischio che si corre è che l'interesse alla conoscenza pubblica, anziché preesistere, scaturisca dalla stessa attenzione tributata dai moderni mezzi di comunicazione ad un certo accadimento, innestando un circolo vizioso¹⁴⁹. Proprio in considerazione di ciò, si potrebbe guardare con un filo di sospetto la cancellazione della norma che imponeva al giudice di interrogarsi sulla natura riprovevole o meno della curiosità che

¹⁴⁸ Melchionda, in *Commento al nuovo codice*, cit., 566-567, dove l'autore sostiene che per riconoscervi la forza ablativa, rispetto al dissenso delle parti, l'interesse sociale, deve vantare due connotati: 1) deve prospettarsi di spessore tale da giustificare la prevalenza rispetto al dissenso delle parti, 2) e deve finalisticamente essere proiettato alla conoscenza del dibattito da parte della collettività.

¹⁴⁹ Voena, *La ripresa audiovisiva del dibattito*, cit., 77.

il processo suscitava nella comunità, ai fini dell'accesso in aula dei mezzi d'informazione¹⁵⁰.

Certo è che se si consentisse una pubblicazione illimitata anche solo del contenuto di certi atti, finirebbe per saltare la separazione tra fase procedimentale e fase processuale, e si eliminerebbe quella «ingenuità» del giudice del dibattimento che deve rendere effettiva la garanzia del contraddittorio tra le parti. Un ambito di discrezionalità del giudice risulta essere, allora, ineliminabile: da qui discende la necessità di fissare con chiarezza i criteri ai quali egli deve ispirarsi per decidere. Da questo punto di vista si può affermare che l'art. 147 disp. att. c.p.p. risulta essere una norma efficace, perché costruita come una norma elastica: fissa il principio fondamentale, stabilendo che la ripresa televisiva è ammissibile fin quando non incida negativamente sull'accertamento giudiziale, valutazione, questa, che è appunto rimessa al giudice che, secondo il suo prudente apprezzamento, è chiamato a decidere caso per caso¹⁵¹. Il codice distingue la «ripresa» dalla «trasmissione»: il giudice può autorizzarle entrambe o limitarsi alla sola ripresa, la quale può essere usata parzialmente o totalmente. Agevolmente, si può notare come sia molto difficile controllare

¹⁵⁰ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 471.

¹⁵¹ Nappi, *Giustizia e informazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 3236.

la diffusione una volta che la ripresa sia stata registrata, stante anche la debolezza dell'impianto sanzionatorio¹⁵².

Riassumendo, si conclude che, nel conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, se le parti esprimono il loro consenso alle riprese prevale il primo, o nel caso in cui si evidenzi un interesse, particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, prescindendo dal consenso; non è, invece, possibile prescindere dal consenso dell'interessato per riprendere l'immagine del singolo, in quanto il diritto all'immagine gode di un'autonoma tutela¹⁵³.

§ 9. Il postdibattimento e la pubblicazione della sentenza.

La terza ed ultima fase del giudizio, *ex art. 525 c.p.p.*, prende l'avvio nel momento in cui il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare, per concludersi all'atto del deposito della sentenza¹⁵⁴. Il codice detta in maniera minuziosa tempi, modi e procedure della deliberazione e del deposito della sentenza. Per quanto in questa sede interessa, occorre sottolineare come di fondamentale importanza sia la

¹⁵² Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., 532.

¹⁵³ Di Chiara, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 285.

¹⁵⁴ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 337.

motivazione della sentenza: è, infatti, attraverso questa che è possibile espletare, concretamente, quella funzione di controllo sociale sulla retta amministrazione della giustizia, da parte della collettività. La motivazione è inoltre un requisito nevralgico del giusto processo, infatti, l'art. 111, comma 6, Cost. dispone infatti che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»¹⁵⁵. Perché possa ritenersi correttamente motivata una sentenza occorre che la motivazione sia completa e concisa, come del resto dispone l'art. 546, comma 1, lett. e c.p.p.: il nostro sistema, si potrebbe dire, ripudia le motivazioni fiume¹⁵⁶.

Tralasciando i casi di motivazione non contestuale al dispositivo (motivazione differita, frazionata...), in via ordinaria, la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio tramite la lettura del dispositivo, nei casi di motivazione contestuale, la lettura di quest'ultimo precede quella della motivazione.

¹⁵⁵ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 259.

¹⁵⁶ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata*, cit., 49. L'autore riporta uno stralcio tratto da uno scritto del Calamandrei, in cui quest'ultimo sottolinea la necessità che i giudici non considerino il dispositivo «come una parte secondaria della sentenza», «come un'occasione per fare una bella motivazione».

Con il successivo deposito il giudice chiude ogni rapporto con il processo¹⁵⁷.

Tra i vari strumenti conoscitivi idonei a soddisfare l'esigenza di pubblicità della decisione, l'aver scelto il meccanismo dell'enunciazione orale dei motivi, contestualmente alla lettura del dispositivo nella pubblica udienza, persegue un duplice scopo: *in primis*, quello di garantire la «coincidenza tra motivi reali e motivi espressi» della decisione e, in secondo momento, quello di ricreare un significativo «legame tra partecipazione alle udienze e conoscenza dei motivi della decisione»; questo legame risulta, infatti, spezzato dal meccanismo del deposito della motivazione in cancelleria¹⁵⁸.

In questo modo viene assicurata una certa coerenza interna al sistema processuale.

¹⁵⁷ Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 368.

¹⁵⁸ Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, cit., 466.

CAPITOLO III

MASS MEDIA, PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE E "PROCESSI" MEDIATICI

SOMMARIO: 1. Premessa: il "processo" mediatico. – 2. Il diritto (*rectius* libertà) di cronaca. – 3. *Segue:* il diritto all'informazione e di informazione. – 4. *Segue:* i limiti della verità e dell'interesse sociale. – 5. Il rapporto tra processo e informazione. – 6. Tutela del processo e tutela della persona nel codice di procedura penale. – 7. La tutela del processo: a) l'ammissione dei *media* in udienza. – 8. *Segue:* b) l'autorizzazione delle riprese e l'impossibilità di controllarne la trasmissione. – 9. *Segue:* c) *Internet*. – 10. La tutela della persona: a) il principio di non colpevolezza. – 11. *Segue:* b) il diritto alla riservatezza. – 12. *Segue:* c) il danno permanente all'immagine: cenni.

§ 1. Premessa: il "processo" mediatico.

Dall'operare congiunto di taluni fattori, quali la debolezza dei divieti legali, la petulanza di certo giornalismo e la partecipazione talvolta acritica dell'opinione pubblica, emerge un quadro confuso, in cui protagonisti – magistrati, polizia giudiziaria, avvocati, giornalisti e giudici – spesso non sembrano consapevoli dei confini dei rispettivi ruoli e dei margini di quanto è loro consentito dichiarare o divulgare ¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Cavini, *È costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1995, 2451.

Non meraviglia, dunque, che vengano spesso pubblicate notizie, non solo coperte da segreto, ma anche incomplete, o malamente commentate e ancor meno correttamente percepite dal pubblico, senza che nemmeno si faccia ricorso ad uno strumento di grande civiltà e correttezza qual è la rettifica¹⁶⁰.

Certo è che il rischio di una spettacolarizzazione della giustizia non è affatto recente.

Infatti, già nel periodo compreso tra la seconda metà dell'ottocento e gli anni cinquanta del novecento, sono stati necessari ripetuti interventi dei ministri guardasigilli via via succedutisi, onde porre doverosi argini al proliferare di degenerazioni, malsane curiosità, vezzosi e invadenti binocoli nelle aule di giustizia¹⁶¹.

Appare, del resto, evidente *ictu oculi* come il problema della giustizia spettacolarizzata sia tutt'oggi attuale e dibattuto.

Corre l'obbligo di notare come alcuni programmi televisivi trasmettono vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi processuali che, peraltro, vengono riprodotti con i tempi, le modalità e il

¹⁶⁰ Cavini, *È costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, cit., loc. ult. cit.

¹⁶¹ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia: rileggendo le «premesse» della "sentenza Cusani"*, in *Foro it.*, 1995, II, 50.

linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale

Si crea così un vero e proprio «foro mediatico» alternativo alla sede naturale del processo, dove si assiste ad una rappresentazione processuale, che giunge a volte persino all'esame analitico del materiale probatorio, così da pervenire, con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o no di una certa ipotesi accusatoria¹⁶².

Si badi bene, accusatoria, in quanto le ricostruzioni innocentiste non fanno *audience*.

In tal modo il rischio è che la televisione si sovrapponga alla funzione della giustizia.

Certo è che in ogni ordinamento moderno esiste un fisiologico, quando ineliminabile, scarto tra la giustizia scritta nei codici, quella amministrata nelle aule giudiziarie e la giustizia rappresentata dai *mass media*, nel nostro ordinamento lo scarto appare, però, alquanto marcato.

Ciò distorce irreparabilmente quel virtuoso processo circolare, che prende avvio dalla collettività – che sceglie, tramite il

¹⁶² Autorità Garante della Privacy, *Atto di indirizzo sulla corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive*, deliberazione n. 13/08/CSP del 31 gennaio 2008, in *Gazz. Uff.* n. 39 del 15 febbraio 2008.

parlamento, in modo in cui i giudici devono, in suo nome, rendere giustizia – per farvi poi ritorno e, attraverso mezzi di comunicazione, permettere alla collettività stessa di effettuare un controllo sul *modus* in cui viene, effettivamente, resa giustizia ed eventualmente permetterle di modificarne le regole. Sennonché la collettività è doppiamente tradita: la giustizia dei tribunali è diversa dalla giustizia che essa ha scritto nei codici; la giustizia che le viene rappresentata dai *media* è diversa da quella dei tribunali ¹⁶³.

La tecnica della spettacolarizzazione dei processi amplifica la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate, con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di “gogna mediatica” a scapito della presunzione non colpevolezza dell'imputato, e della tutela della dignità umana e del diritto al giusto processo, garantiti dalla nostra Costituzione e dei principi comunitari¹⁶⁴, con l'aggravante che tutto ciò a volte può anche trasformarsi, specie nelle piccole comunità, in una condanna preventiva, inappellabile e indelebile, per cui

¹⁶³ Giostra, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 390.

¹⁶⁴ Autorità Garante della Privacy, *Atto di indirizzo*, cit.

sarebbe opportuno che alcuni giornalisti si fermassero a riflettere sul fatto che, come scrisse Cesare, nel *De bello Gallico*, «gli uomini credono volentieri ciò che desiderino sia vero».

La cronaca può riferire del processo, ma non può spingersi a crearne un surrogato, il processo deve essere svolto dal giudice competente, l'accusa va sostenuta dal pubblico ministero, la difesa va fatta da avvocati che conoscono il diritto e gli incartamenti processuali: il tutto secondo regole che garantiscano di regolare svolgimento del processo e diritti fondamentali nella persona¹⁶⁵.

Non si sottovaluti, inoltre, il rischio di canalizzare la cronaca giudiziaria e, per il suo tramite, l'opinione pubblica verso alcuni processi e non altri, verso alcune risultanze probatorie di un processo non altre, impedendo o comunque alterando la corretta valutazione e l'efficace controllo che la prima dovrebbe garantire alla seconda.

Ciò non richiede una contraffazione del dato processuale. Basta da un lato dar fiato, per il tramite dei *mass media*, alle risultanze investigative congrue rispetto all'immagine che s'intende propinare all'opinione pubblica, dall'altro far ricorso

¹⁶⁵ Autorità Garante della Privacy, *Atto di indirizzo*, cit.

ad opportuni *omissis* per ciò che riguarda emergenze probatorie dissonanti¹⁶⁶.

La rivelazione e la diffusione della notizia giudiziaria segreta non è mai neutra, neppure quando proviene da soggetti diversi dall'autorità o dalla polizia giudiziaria – periti, difensori, imputati o testimoni – tutti sono portatori di un interesse alla violazione del segreto, è quasi sempre, ad una qualche rappresentazione della realtà processuale. Certo è che l'autorità giudiziaria è il *gatekeeper*, il guardiano del cancello, della notizia processuale¹⁶⁷.

Il decisivo lasciapassare alla notizia processuale l'ha sempre concesso l'autorità giudiziaria, ma proprio questo inveterato, deprecabile lassismo, mai sufficientemente stigmatizzato, rende poco convincente l'accusa, molto frequente, di uso politico dell'indiscrezione giudiziaria.

L'immagine di una magistratura intenta a colpire con la notizia degli atti compiuti, prima ancora che con gli atti stessi, presuppone una sopravvalutazione della sua capacità di controllo dell'informazione processuale. L'impressione, al contrario, è che sempre più spesso gli stessi organi inquirenti

¹⁶⁶ Giostra, *Disinformazione giudiziaria*, cit., 393.

¹⁶⁷ Giostra, *Disinformazione giudiziaria*, cit., *loc. ult. cit.*.

siano vittime di quell'andazzo che hanno da sempre tollerato se non propiziato¹⁶⁸.

L'attenzione distorta, insistente e talora parossistica dedicata a taluni pur gravi fatti delittuosi comporta notevoli rischi di alterazione, anche perché l'estremizzazione mediatica dell'indagine nel suo farsi processo da un lato amplifica sofferenze della vittima – trasformando il dolore della persona in spettacolo pubblico, contrariamente alle più elementari istanze di tutela della persona – e, dall'altro, enfatizza spettacolarizzandolo, il ruolo dell'imputato¹⁶⁹.

Né è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione mediatica del processo possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia. Esiste, in particolare, il pericolo dell'identificazione dell'organo giurisdizionale con la platea dei telespettatori, che rischia di mettere a repentaglio l'indipendenza psicologica del giudicante.

Per altro verso, un'attenzione sproporzionata ad un certo caso può determinare una personalizzazione delle indagini che

¹⁶⁸ Giostra, *Il segreto investigativo tra inosservanze e strumentalizzazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 873.

¹⁶⁹ Autorità Garante della Privacy, *Atto di indirizzo*, cit.

competono al giudice, esponendo così il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico.

La problematica in rassegna, come già sottolineato, presenta molteplici risvolti, di estrema delicatezza, in quanto in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti¹⁷⁰.

Si ritiene che, al riguardo, debba tenersi ben presente un pensiero del Beccaria, che, saggiamente, sostenne «non vi è libertà, ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona, e diventi cosa»¹⁷¹.

§ 2. Il diritto (*rectius* libertà) di cronaca.

L'accesso dei *media* nelle aule giudiziarie coinvolge non solo la regola costituzionale della pubblicità delle udienze, ma anche il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero proclamato dall'art. 21, comma 1, Cost.

Poiché l'impiego dei mezzi audiovisivi presuppone la presenza di almeno un operatore addetto nella sala di udienza, il diritto di accesso o l'ordine di allontanamento rivolti dal presidente del collegio all'operatore, oltre a costituire un limite individuale

¹⁷⁰ Autorità Garante della Privacy, *Atto di indirizzo*, cit.

¹⁷¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), ed. a cura di Pisapia, Giuffrè, Milano, 1964, 87.

alla pubblicità, si traduce in un limite indiretto, al diritto di manifestazione del pensiero realizzato con i mezzi audiovisivi¹⁷².

La cronaca¹⁷³ si distingue dalle varie forme di espressione, riconducibili a quella norma costituzionale, principalmente per due ragioni: in primo luogo, si manifesta attraverso la narrazione di fatti, in secondo luogo, si rivolge alla collettività indiscriminata.

Sotto il profilo giuridico, il primo nodo venuto al pettine degli studiosi, è stato stabilire se la cronaca a mezzo stampa costituisca oggetto di un diritto o una libertà¹⁷⁴.

L'inserimento della cronaca nella sfera garantita dall'art. 21, comma 1, Cost. rappresenta, ormai, un dato acquisito sia in dottrina sia in giurisprudenza¹⁷⁵. Nonostante ciò continuano a sussistere autorevoli dissensi¹⁷⁶.

¹⁷² Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 217.

¹⁷³ La cronaca è la narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un mero criterio di successione temporale. Come tale, essa costituisce un'espressione del pensiero nella sua forma narrativa senza alcun riferimento specifico al mezzo impiegato per la sua diffusione. Tuttavia, per antonomasia, quando si parla di cronaca ci si riferisce ormai comunemente a quella particolare attività del giornalista che consiste nella narrazione per mezzo di parola o fotografie, di fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio la sua professione. Così Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1964, 421.

¹⁷⁴ Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 421.

¹⁷⁵ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 230.

¹⁷⁶ A suffragio di tali dissensi numerosi sono gli argomenti addotti: anzitutto, si è osservato che la cronaca non costituisce esercizio di un vero e proprio diritto di libertà positivamente stabilito, se non per materie

In definitiva, quindi, la libertà di stampa costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, se per quest'ultima espressione si intende la manifestazione di un'opinione, non può certo dirsi che la cronaca vi sia compresa; ma se per manifestazione del pensiero si intende la manifestazione di ogni prodotto dell'intelletto, anche la cronaca vi può rientrare come riproduzione di percezioni elaborate dall'intelletto¹⁷⁷.

Del resto, l'art. 21 Cost. disponendo che «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure», non solo conferisce al principio della libertà di stampa la più solida consistenza, ma considera la libertà di stampa nel suo complesso, senza distinguere tra libertà di opinione e libertà di cronaca. In sostanza, la libertà di stampa appartiene alla categoria di quelli che la dottrina ha classificato come «diritti di libertà del cittadino»¹⁷⁸.

privilegiate (religione, arte, politica...). Questa tesi poggia su alcuni capisaldi: il fatto che non esiste una libertà di stampa come entità a sé stante, ma una libertà di manifestazione del pensiero, di cui quella della stampa non è altro che un aspetto; e che, le leggi ordinarie non possono porre limiti alla libertà di manifestazione il pensiero, unicamente nelle materie espressamente previste dal testo costituzionale; o ancora, che non esiste un diritto all'informazione e tantomeno esiste un dovere di informazione correlativo a quel primo diritto. Sono tutte osservazioni acute, ma non decisive. In questo senso si legga: Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 421.

¹⁷⁷ Per un'attenta analisi sul punto si veda: Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 231-233.

¹⁷⁸ Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 422.

§ 3. Segue: il diritto all'informazione e di informazione.

Strettamente connesso con il diritto di cronaca appare il cosiddetto diritto di informazione, spettante al giornalista¹⁷⁹.

È possibile definire l'informazione come uno strumento di conoscenza di fatti aventi carattere di attualità e di interesse generale, ossia di notizie¹⁸⁰.

Il diritto di informazione considerato dalla legge professionale si differenzia, nei confronti del diritto di cronaca, qual è tradizionalmente inteso, solo perché è esercitato da un soggetto che quell'esercizio ha trasformato nella propria attività professionale. Ne discende che i rapporti tra diritto di informazione spettante al giornalista e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che si configura in capo ad ogni cittadino della Repubblica, debbano impostarsi nel senso che il primo costituisce una specificazione del secondo¹⁸¹.

Maggiormente opinabile potrebbe apparire un altro punto: se, cioè, al diritto di pubblicare la cronaca dei fatti corrisponda nel pubblico dei lettori un diritto ad essere informati.

¹⁷⁹ Secondo un orientamento dottrinale, l'aspetto peculiare dell'attività giornalistica consisterebbe nel fatto che, il giornalista porrebbe in essere un'attività di manifestazione del pensiero "tecnicizzata" e "funzionalizzata". L'individuazione della specificità della prestazione giornalistica nell'attività informativa, ha indotto ad affermare che predicato necessario né sia l'intelligibilità a chiunque e la compiutezza. Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 251.

¹⁸⁰ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 249.

¹⁸¹ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 250.

In realtà, il cittadino non ha un diritto nei confronti dei giornalisti ad essere informato dei fatti che avvengono nell'ambito della comunità; ma ha un diritto verso lo Stato a che non si impedisca la libertà di cronaca, in quanto l'esercizio di tale libertà è uno dei presupposti della libertà di opinione, e quindi della libertà delle sue scelte politiche e sociali.

In sostanza, ogni cittadino, in quanto titolare del diritto alla libertà di stampa, ha un diritto a che essa non venga soppressa anche in quanto garantisce la possibilità di essere informato di ciò che accade. Si tratta di due facce, intimamente connesse, dello stesso prisma¹⁸².

Rapportando quanto sin qui detto in generale al più circoscritto oggetto della presente indagine, ovvero quello dell'accesso dei mezzi audiovisivi nelle aule di udienza, si potrebbe dire che sia garantito a livello costituzionale, esclusivamente, l'interesse del trasmittente e non anche quello del beneficiario della trasmissione¹⁸³.

Sotto il differente profilo del diritto ad informarsi, appare preferibile accedere alla tesi che ricava dall'art. 21 Cost. l'esistenza di un generale diritto ad informarsi risolvendosi nel diritto di attingere alla fonte informativa in condizioni di parità.

¹⁸² Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 423.

¹⁸³ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 263-264.

Se si conviene che la presenza in sala di udienza non è l'effetto della titolarità di un diritto soggettivo, bensì il mero riflesso di una regola processuale, la tutela derivante dal diritto ad informarsi offre un'adeguata garanzia all'operatore dei mezzi audiovisivi.

Essa si estrinsecherà nei confronti di quei divieti di accesso o di quegli ordini di allontanamento che, costituendo una discriminazione ingiustificata rispetto a tutti gli altri soggetti facenti parte del pubblico, si risolvono in un limite al diritto proclamato nell'art. 21 Cost.¹⁸⁴.

§ 4. *Segue: i limiti della verità e dell'interesse sociale.*

Il primo limite essenziale ed oggettivo, tracciato dalla logica concettuale e dell'ordinamento positivo, è rappresentato dalla verità. La cronaca non può essere invenzione di fatti immaginari, ma narrazione di fatti veri¹⁸⁵.

Non è, invece, limite logico essenziale quello della cosiddetta rilevanza o interesse sociale delle notizie pubblicate.

Invero, stante la peculiarità del suo fine, consistente nello stabilire un punto di equilibrio tra libertà di manifestazione del

¹⁸⁴ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 281-282.

¹⁸⁵ Dovrà considerarsi lecita anche la cronaca di fatti ritenuti soggettivamente veri. Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 423.

pensiero e diritto all'onorabilità individuale, l'interesse sociale non può eleggersi quale parametro esclusivo, ad esempio, in ordine all'ammissibilità dell'accesso dei mezzi audiovisivi nelle pubbliche aule di udienza¹⁸⁶.

È possibile, tuttavia, che nel sistema del diritto vigente vi siano argomenti in favore della configurabilità di detto limite. Non è dubbio che il criterio dell'interesse sociale poggi sul principio del bilanciamento degli interessi¹⁸⁷, che trova applicazione in vari rami dell'ordinamento giuridico.

Posto che i cittadini vantano un diritto verso lo Stato a che questi non introduca limiti alla libertà dell'informazione, e considerato, peraltro, che in tanto la libertà dell'informazione deve essere garantita, in quanto concerne interessi funzionali rispetto ai diritti costituzionalmente sanciti, perché altrimenti si tradurrebbe in una libertà della curiosità e del pettegolezzo: ne segue che non potrebbe mai vietarsi la divulgazione di

¹⁸⁶ Voena, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 77.

¹⁸⁷ Questo aspetto è stato seguito con particolare interesse anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si è spesso notato come l'effettiva tutela dei diritti delle persone accusate, è resa problematica dal fatto che l'interesse dei *media* per le cronache giudiziarie, costituisce esercizio del diritto alla libertà di espressione, anche esso garantito dall'art. 10 della C.E.D.U. Pertanto, vi possono essere situazioni in cui il pieno rispetto di un diritto equivale a compressione di un altro, in simili situazioni un punto di equilibrio viene trovato operando un bilanciamento degli interessi in gioco. Tamietti, *Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 379.

notizie vere, anche offensive per la privata onorabilità, qualora la conoscenza di queste notizie da parte dei cittadini sia funzionale rispetto all'esercizio dei diritti costituzionalmente sanciti. Così, la notizia vera concernente la condotta privata scandalosa di un uomo politico non potrà essere incriminata, in quanto non si può impedire ai cittadini di conoscere la verità sul punto senza privare di fondamento razionale la libertà di scelta dei propri rappresentanti, e così via¹⁸⁸.

Con queste precisazioni, il criterio dell'interesse sociale¹⁸⁹ può anche essere accolto, così come pure quello della «continenza formale»¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Nuvolone, *voce Cronaca (libertà di)*, cit., 424.

¹⁸⁹ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo considera la libertà di espressione come uno degli elementi fondamentali di una società democratica, in cui una stampa libera ed indipendente svolge un fondamentale ruolo di suggerimento di opinioni ed idee e di controllo sulle attività di pubblico interesse. Tanto più elevato è tale interesse, in funzione dell'importanza politica o sociale del singolo caso giudiziario, tanto maggiore sarà l'attenzione dei media e più ampio il margine di intervento e di critica loro consentito. Ad esempio, ciò avviene qualora si tratti di vicende legate ad un personaggio noto, specie se un uomo politico; in simili ipotesi, forti limitazioni al diritto di cronaca chiamerebbero in causa la responsabilità internazionale dello Stato, cui l'art. 10 Conv. Eur. Dir. Umani consente di restringere la libertà di espressione della stampa solo a fronte di un «pressante imperativo sociale» ed in maniera proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito. Così Tamietti, *Processo e mass-media*, cit., 379.

¹⁹⁰ La continenza formale è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte. Il giornalista non deve essere altro che un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo, condiziona la genuinità della notizia, viola il requisito della continenza formale. L'artificio può consistere nell'uso di un linguaggio colorito ed incauto, nel porre l'accento volutamente su un particolare aspetto del fatto, nell'adoperare termini tali da comunicare un messaggio sottinteso diverso, nell'accostare l'evento narrato ad altro evento in modo da attribuire al soggetto un fatto diverso e

§ 5. Il rapporto tra processo e informazione.

«La giustizia è amministrata in nome del popolo»: così dispone la nostra Carta fondamentale, all'art. 101, ma non richiede certo, in aggiunta, che venga amministrata davanti al popolo, «a colpi di *audience*»¹⁹¹.

La collettività si riappropria della pronuncia giurisdizionale emessa in suo nome, tramite l'unico strumento a sua disposizione: la conoscenza. È bene subito precisare che, per soddisfare l'esigenza di un controllo pubblico sull'amministrazione della giustizia, non basta la sola conoscenza dell'atto finale e della relativa motivazione, ma è necessario prendere coscienza del fatto che la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito per il risultato, e che, quindi, solo da un giusto processo può scaturire la giusta decisione¹⁹².

In un simile contesto, un'informazione parziale sul procedimento, più che consentire una verifica parziale, esclude ogni effettiva possibilità di verifica.

ulteriore rispetto a quello originario. Tutto questo può indubbiamente produrre un effetto lesivo. E in qualunque forma si manifesti la violazione del requisito della continenza formale va a scapito dell'obiettività della notizia.

¹⁹¹ Pisani, *A colpi di audience*, in *Ind. pen.*, 1996, 536.

¹⁹² Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 28.

In una società come quella odierna, attraversata dal gioco vorticoso di notizie, l'attenzione è continuamente richiesta e distolta, in una sequenza che produce assuefazione e stanchezza. Una notizia è, insomma, soltanto l'illusione della conoscenza, e allora, si corre il rischio che «il pubblico sopraffatto da notizie e povero di conoscenza, assuefatto e stanco, dimentico e distratto, finisca per rinunciare ad esercitare qualsiasi forma di discernimento critico»¹⁹³.

La pubblicità, allora, assume un ruolo determinante per disciplinare il rapporto tra processo e informazione, ossia tra attività giurisdizionale e attività giornalistica, un rapporto fortemente complicato dalle affinità esistenti tra i membri di questo binomio.

Infatti, in primo luogo è bene sottolineare che sono entrambe attività cognitive; in secondo luogo appare opportuno notare che entrambe queste attività comportano l'esercizio di un potere, il quale incide sulla dignità dei cittadini prima che sulla loro libertà. Su quest'ultima analogia si annoda, però, la differenza fondamentale tra esse, consistente nel fatto che

¹⁹³ Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 30.

l'attività giudiziaria è manifestazione di un potere pubblico, mentre quella di informazione di un potere privato¹⁹⁴.

Il problema del rapporto tra giurisdizione e processo ha una duplice valenza: da un primo punto di vista viene in rilievo la tutela del processo, da un secondo punto di vista – secondo non certo per importanza – la tutela della persona.

Queste fondamentali esigenze vanno allora correttamente bilanciate.

§ 6. La tutela del processo e la tutela della persona nel codice di procedura penale.

Il codice di procedura penale del 1988 ha espresso una posizione molto netta riguardo al problema del rapporto tra giustizia e informazione, scegliendo di distinguere decisamente i due ambiti del problema: il problema della tutela delle persone che vengono coinvolte in un processo e il problema della tutela del processo, come attività di conoscenza e accertamento.

Le norme che disciplinano il segreto e regolamentano la pubblicazione degli atti giudiziari sono evidentemente informate alla sola esigenza di tutela del processo, mentre la

¹⁹⁴ Nappi, *Giustizia e informazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 3233.

tutela delle persone – rispetto alle informazioni che potrebbero danneggiarle – è affidata, esclusivamente, alle norme di diritto sostanziale¹⁹⁵.

Sotto il profilo della tutela delle persone, non può negarsi che la stampa abbia il diritto di informare sull'esistenza di un processo in corso; del resto però, il giornalista non si limita a dar conto del fatto che c'è un processo, di quali sono i fatti di cui quel processo si occupa; ovvero, il giornalista non si limita a presentare al pubblico l'attività processuale nei limiti in cui ciò è consentito dall'esigenza di tutela del processo.

Molto spesso, si è pervenuti a esperienze di «processo in diretta»¹⁹⁶, e, cosa peggiore, molto spesso accade che il processo e i fatti che vi si dibattono vengano presi come spunto per costruzioni più o meno fantasiose, su cui si imbastiscono accuse e diffamazioni¹⁹⁷.

Il pericolo è quello di non apprestare opportune tutele per le persone coinvolte nei processi massmediatici, le quali vedono impunemente violati i loro diritti costituzionalmente garantiti (il diritto all'immagine, alla riservatezza, il diritto all'onorabilità), ma soprattutto rischiano di essere etichettati

¹⁹⁵ Nappi, *Giustizia e informazione*, cit., 3234.

¹⁹⁶ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia: rileggendo le «premesse» della "sentenza Cusani"*, cit., 51.

¹⁹⁷ Nappi, *Giustizia e informazione*, cit., 3235.

con il marchio di “colpevole” per tutta la vita, indipendentemente da una condanna o assoluzione.

Dal punto di vista della tutela del processo emergono altre esigenze, anch’esse meritevoli di tutela: il principio del libero convincimento del giudice, l’esigenza di tutelare la sacertà del rito, il genuino e sereno svolgimento del processo.

§ 7. La tutela del processo: a) l’ammissione dei *media* in udienza.

Senza alcuna presunzione di compiutezza, è bene analizzare taluni aspetti della tutela del processo: certamente uno di essi è l’ammissione dei *media* nell’aula di udienza.

Opportunamente si è in precedenza sottolineato come il codice di rito del 1988 abbia scelto di tutelare più che la persona, che del processo è protagonista, il “cerchio sacro” in sé stesso, e di tale esigenza la disposizione di cui all’art. 147 disp. att. c.p.p., si fa chiaramente portatrice¹⁹⁸.

Infatti, essa concede ampi poteri al giudice, non solo al fine di vietare l’accesso in aula di udienza dei mezzi di audio e video riproduzione, ma anche al fine di regolamentarne la modalità di svolgimento.

¹⁹⁸ Per una disamina della disposizione di cui all’art. 147 disp. att. c.p.p., si veda *supra*, Cap. II, § 8.

Si è, infatti, ravvisata da più parti la necessità di operare con cautela vista la posta in palio costituita, in particolare, dal possibile pregiudizio al sereno svolgimento del processo, e dalla possibile interferenza dei mezzi massmediatici in influire sulla genuina formazione della prova.

Riguardo al primo aspetto, il dibattito dottrinale si è soffermato sugli effetti endoprocessuali della presenza delle telecamere in aula e sul connesso tema dell'interesse all'amministrazione della giustizia, sottolineando in particolare il rischio di un «turbamento ambientale», nonché di un paventato influsso psicologico dei soggetti del processo e degli estranei che vi intervengono¹⁹⁹.

Il valore tutelato è l'integrità-genuinità del dibattimento, sicché il presidente del collegio deve garantire che quella irripetibile vicenda dialettica che si compie davanti ai giudici non subisca pregiudizio ad opera di elementi estranei. Deve, tuttavia, sottolinearsi come, un'indagine empirica compiuta negli Stati Uniti abbia ridimensionato il timore di un turbamento effettivo al fisiologico svolgimento del rito e alle condotte soggettive che vi intervengono, da porre in correlazione con la presenza in aula delle apparecchiature

¹⁹⁹ Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità*, cit., 404 ss.

audiovisive; ed anche in Italia si è dubitato, alla luce di concrete esperienze, che l'impianto di videoregistrazione sia davvero in grado di falsare la genuinità del dibattimento e di incrinare la serenità delle persone che vi intervengono²⁰⁰. Del resto occorre, al contrario, riferire come le fonti ufficiali si sono, specie in passato, mostrate piuttosto diffidenti nei confronti della presenza in aula dei mezzi audiovisivi²⁰¹.

In rapporto alla genuinità dell'acquisizione della prova, l'analisi si appunta sulle sole prove costituenti, in quanto destinate a formarsi nel contesto spaziale e temporale dell'udienza dibattimentale e, in particolar modo, sull'esame del testimone. Del resto, la genuinità della prova è un valore indisponibile per

²⁰⁰ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia*, cit., 54.

²⁰¹ Risulta affascinante leggere la risposta scritta dell'allora ministro guardasigilli – la nota è stata trasmessa alla camera dei deputati il 9 giugno 1969 – ad un'interrogazione parlamentare concernente la ripresa televisiva di un noto processo in tema di sofisticazioni vinicole, la quale così afferma: «per quanto riguarda l'ammissione nelle aule giudiziarie di operatori televisivi e cinematografici, si comunica che fin dall'ottobre 1965 questo ministero, in relazione alle richieste di autorizzazione avanzate da enti e privati, manifestò il proprio punto di vista contrario all'ammissione di questi nel corso delle pubbliche udienze, sia per il dovuto rispetto alla persona degli imputati, sia a garanzia dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale. (...) Tale avviso fu espresso per la convinzione che lo svolgimento nell'ambito degli uffici giudiziari di riprese cinematografiche e televisive e attività similari può incidere sull'ordinato funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di cui il ministro della giustizia è responsabile a norma dell'art. 110 Cost.». Per il testo del provvedimento cfr. Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 53.

la parte: nulla esclude che l'imputato, propenso a consentire le riprese, ne sia poi turbato²⁰².

Che la presenza in aula dei mezzi audiovisivi sia suscettibile di incidere negativamente sull'assunzione della testimonianza, tanto più quando essa avvenga tramite la più efficace tecnica diretta a far emergere la falsità, costituita dall'esame diretto dal controesame²⁰³, è affermazione corrente tra gli studiosi della psicologia della testimonianza.

In altri termini, la consapevolezza di divenire parte di uno spettacolo destinato ad esser visto da una vasta platea di telespettatori è suscettibile di alterare la prestazione del testimone poiché si discorre di un mero effetto psicologico: è sufficiente la semplice presenza degli apparecchi di ripresa a suggestionare la psiche di colui, di cui si rappresenti come

²⁰² Voena, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 78.

²⁰³ È fin troppo evidente la necessità di opporsi a comportamenti che con la scusa della *cross-examination* di fatto siano lesivi della persona umana, la cui tutela è al centro del nostro ordinamento giuridico. Un atteggiamento aggressivo che inibisca e disorienti emotivamente un testimone o un imputato non dovrebbe mai essere consentito, né in sede di esame, né in sede di controesame. E questo per due ordini di motivi: il primo attiene alla tutela dell'integrità emotiva della persona; il secondo attiene al dato che, se si provoca in una persona un elevato livello di ansia e di inibizione e, la si scompensa emotivamente, questa non sarà più in grado di reagire modo adeguato, sarà disorientata, dimenticherà momentaneamente anche particolari significativi, e quindi si potrebbe finire per acquisire al processo dati viziati sotto il profilo della verità. Così Mineccia, *Esame critico di sequenze televisive di un processo italiano*, in *Giust. pen.*, 1996, III, 412.

altamente probabile, se non certa, la successiva trasmissione della testimonianza.

A tal punto, risulta ininfluenza che la stessa avvenga o no, essendosi il fenomeno distorsivo già verificato²⁰⁴; l'effetto perturbante è *in re ipsa*, l'obiettivo influisce sugli attori; più o meno lo patiscono tutti; nelle teste labili, poi, scatena tempeste, dall'esplosione narcisistica al panico²⁰⁵.

Un certo grado di spettacolarità del dibattimento penale, appare non solo ineliminabile, ma addirittura coltivato dall'ordinamento, giacché connotato al processo come fatto rituale.

È certo, però, che l'accesso dei mezzi audiovisivi per la ripresa accentui questo aspetto; si può, in via esemplificativa, addurre il caso dei difensori che, a motivo della consapevolezza di parlare di fronte ad un vastissimo uditorio, finiscano per rivolgersi ad esso; o il caso dei rappresentanti dell'ufficio dell'accusa i quali ostentino, sempre per la stessa ragione, un particolare accanimento persecutorio. Il presidente del collegio, usando i poteri di disciplina dell'udienza e di direzione del dibattimento affidatigli dagli artt. 470 e 523, comma 3,

²⁰⁴ Voena, *La ripresa audiovisiva*, cit., 78.

²⁰⁵ Di Chiara, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 281, il quale cita formule particolarmente efficaci di Cordero.

c.p.p., potrebbe reprimere almeno le manifestazioni palesemente spettacolari²⁰⁶. Se non fosse che considerazioni analoghe si possono estendere anche al giudice, certo, resta da dimostrare che l'effettuazione delle riprese sia suscettibile di spingerlo verso un'eccessiva disinvoltura, mediaticamente più accattivante, e non, piuttosto, verso lo scrupoloso rispetto delle forme, per la consapevolezza di essere oggetto dell'attenzione di un pubblico composto anche da persone dotate di competenze giuridiche. In una simile prospettiva, il pregiudizio per la decisione si risolve in un pericolo per l'indipendenza psicologica del giudicante, quale valore costituzionalmente tutelato.

Il fenomeno assume effettiva consistenza in funzione della specificità comunicativa del mezzo audiovisivo: fornendo all'utente l'illusione di fruire di una porzione reale del processo, egli è indotto a giudicare, accanto al giudice, in luogo del giudice²⁰⁷. Insomma la semplice presenza delle telecamere in aula, altera per definizione gli equilibri emotivi delle parti, dei terzi portatori di sapere e, finanche, del giudice,

²⁰⁶ Voena, *La ripresa audiovisiva*, cit., 79.

²⁰⁷ Voena, *La ripresa audiovisiva*, cit., loc. ult. cit.

ponendo il rischio che risulti in ultima analisi, falsato il gioco processuale²⁰⁸.

A proposito degli effetti endoprocessuali della pubblicità mediata «tecnologica», dire che le telecamere in aula introducono un pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione, è come dire che la norma non si renderebbe mai applicabile, e sarebbe, dunque, del tutto inutile. Ciò condurrebbe ad una non consentita interpretazione abrogatrice dell'art. 147 disp. att. c.p.p.; mentre, al contrario, il legislatore ha inteso attribuire al giudice il compito di verificare, caso per caso, se la ripresa del dibattimento determini o no pregiudizio allo svolgimento del processo o alla decisione; e ciò il legislatore ha fatto nell'evidente presupposto che la perturbazione degli equilibri processuali non discenda in via automatica dal semplice posizionamento in aula degli apparati di ripresa²⁰⁹.

§ 8. *Segue: b) l'autorizzazione delle riprese e l'impossibilità di controllarne la trasmissione.*

La ripresa e la trasmissione audiovisiva dell'attività dell'aula segnano, senza dubbio, l'aspetto più denso di implicazioni

²⁰⁸ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 281.

²⁰⁹ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 282.

problematiche, i cui molteplici profili sono rispettati dalla complessa regolamentazione concreta del fenomeno, che emergere della ricca serie di ordinanze in materia²¹⁰.

Laddove le riprese televisive obbediscano alle regole dello spettacolo, la desacralizzazione non si consuma solo nel contesto dell'aula, ma si propaga al di fuori di essa, davanti e agli occhi di un pubblico che si abitua a ricevere immagini carpite, selezionate, tagliate, montate in chiave spettacolare. Intorno al processo penale si realizza così un'informazione scheggiata, che non consente di comprendere genesi, itinerario e significato dell'evento giudiziario, restituendone un'idea spesso banale²¹¹.

Di qui la necessità – se si vuole che fruitori della pubblicità mediata siano pubblico e non folla – di una trasmissione integrale, sia essa in diretta o in differita²¹², del dibattito penale, si dà rispettarne tempi, ritmi e scansioni, affinché colui

²¹⁰ Di Chiara, *Televisione e dibattito*, cit., 284.

²¹¹ Ciappi, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità: televisione sì, Internet no*, in *Giust. pen.*, 1996, II, 607.

²¹² Autorevole dottrina si pronuncia a favore di un'anonima ed imparziale trasmissione diretta, specie se integrale, in contrapposizione alla trasmissione differita che, proprio in quanto registrata e poi trasmessa, consente più facilmente tagli, montaggi e altre manipolazioni e può favorire la diffusione pubblica di versioni di comodo dell'evento processuale. In questo senso si legga: Illuminati, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattito*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 473.

che vi assiste attraverso i *mass media* possa conoscerlo dall'inizio alla fine, come chi lo segue dall'aula.

Da ciò, l'esigenza di effettuare riprese e trasmissioni le più possibili neutre, mediante telecamere fisse²¹³: si è spesso avvertita l'esigenza di configurare l'ubicazione della telecamera nello spazio fisico, in modo che l'apparecchiatura venga quasi a far parte dell'arredamento dell'aula, così da essere percepita il meno possibile come fattore di disturbo del regolare svolgimento dell'udienza. A tal fine si è rivelato essenziale il divieto d'uso di telecamere mobili a dibattimento in corso, che arrecherebbero intralcio all'attività dell'aula²¹⁴.

La fitta serie di ordinanze collegiali sull'argomento²¹⁵ hanno autorizzato riprese effettuate da apparecchi fissi, in numero predefinito, permanentemente ubicati in precisi spazi fisici dell'aula secondo le indicazioni del collegio²¹⁶.

Sempre per perseguire tali finalità si è propiziato un accordo esterno tra i vari operatori, in caso di molteplici richieste di autorizzazione alla ripresa, provenienti da numerose emittenti televisive.

²¹³ Ciappi, *Il processo Andreotti*, cit., 608.

²¹⁴ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 284.

²¹⁵ Ad es. si leggano le ord.: Trib. di Palermo, sez. V penale, 26/09/95-Pres. Ingargiola; Trib. di Milano, sez. VII penale, 17/01/96, Pres. Crivelli.

²¹⁶ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 284.

Ciò perché «lo svolgimento delle udienze sarebbe gravemente pregiudicato da una generica autorizzazione all'ingresso in aula di decine di giornalisti e operatori televisivi», stante che, inoltre, «il collegio non può effettuare una scelta tra i richiedenti senza pregiudicare i diritti di tutti»²¹⁷.

Tutte le cautele approntate dai giudici in tali ordinanze autorizzative delle riprese, si infrangono su un muro, cioè il fatto che l'art. 147 disp. att. c.p.p. non conferisce al giudice qualsivoglia potere circa i metodi di diffusione delle riprese autorizzate, ossia l'integralità o meno della trasmissione²¹⁸.

La questione deve ritenersi demandata al legislatore affinché valuti l'opportunità di emendare la disposizione in modo da attribuire siffatti poteri al giudice dell'udienza²¹⁹.

Le osservazioni avanzate testimoniano come il tentativo di governare l'evoluzione tecnologica e sociologica tramite lo strumento legislativo si risolva, inevitabilmente, in un inseguimento infinito al fenomeno che si vuol disciplinare.

Ciò non toglie il sapore di una sfida che resta sempre identica: adeguare le scelte legislative ai valori fondamentali del processo²²⁰.

²¹⁷ Di Chiara, *Processo penale e pubblicità*, cit., 56.

²¹⁸ Voena, *La ripresa audiovisiva*, cit., 80.

²¹⁹ Ciappi, *Il processo Andreotti*, cit., 608.

§ 9. Segue: c) Internet.

Un cenno meritano, infine, i rapporti tra processo penale e *Internet*. La giurisprudenza²²¹ ha avuto modo di affrontare espressamente il tema, spesso, vietando la divulgazione degli atti processuali tramite *Internet* «stante l'incontrollabile diffusività con quel mezzo degli atti processuali stessi».

La pronuncia è stata accolta in dottrina con vivace perplessità stante che, la pubblicazione degli atti tramite *Internet* rientra nella generale disciplina della pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.)²²².

Il divieto di divulgazione disposto dall'indicata giurisprudenza si risolverebbe in un programmatico diniego, da parte del giudice, di autorizzazione al rilascio di copie degli atti processuali, allo scopo di creare un apposito «sito» dedicato al singolo processo; nulla vieterebbe, del resto, che gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e i verbali delle udienze dibattimentali, legittimamente acquisiti per altra via, possano essere resi disponibili in rete anche tramite la creazione di un sito apposito²²³.

²²⁰ Voena, *La ripresa audiovisiva*, cit., 81.

²²¹ Ass. Perugia, ord. 11 aprile 1996, in *Giur. it.*, 1996, II, 606.

²²² Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 286.

²²³ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 286.

Peraltro, in argomento, è da rilevare l'esistenza di due blocchi contrapposti: in primo luogo, vi è chi scorge in *Internet* il limite di uno scarso livello di sicurezza sia per la riservatezza degli utenti sia per l'integrità delle informazioni; in secondo luogo, vi è chi riconosce alla «rete delle reti» il valore di una «conversazione infinita livello mondiale», «esempio della più vasta forma di partecipazione all'espressione di massa mai sviluppati»²²⁴.

I sostenitori del sistema informatico non mancherebbero di evidenziare come, in rapporto alla creazione di un «sito» *Internet*, sia possibile controllare non solo da quale paese e, addirittura, da quale *computer* acceda il «lettore», ma, soprattutto, chi abbia inserito le informazioni che sono oggetto di divulgazione per via telematica.

Un «sito» dedicato ad un processo potrebbe essere, in questo senso, più che un immenso pezzo di cronaca, un archivio degli atti del processo accessibile da qualunque parte del mondo e garantito dalla possibilità di individuare, e in caso sanzionare, chi lo abbia creato²²⁵.

²²⁴ Ciappi, *Il processo Andreotti*, cit., 609.

²²⁵ Ciappi, *Il processo Andreotti*, cit., 609.

Vi è da rilevare che, in altra occasione²²⁶, la pubblicazione degli atti del dibattimento in apposito «sito» *Internet*, è stata formalmente autorizzata dal giudice, a seguito di un'istanza presentata da un gruppo di cittadini²²⁷.

Poiché non è ancora pervenuta una disciplina specifica riguardante la divulgazione informatica degli atti di un processo, in difetto, appunto, di una regola speciale, continua ad operare il dettato dall'art. 114 c.p.p.: ne discende la piena pubblicabilità anche mediante *Internet*, sia degli atti del fascicolo del dibattimento, sia dei verbali che documentano le attività dibattimentali e degli atti utilizzati per le contestazioni²²⁸.

Appare opportuno auspicare una riflessione sul tema da parte del legislatore, sul rilievo che, in prospettive, a tutt'oggi futuribili ma affatto irrealistiche, i «siti» di tipo «processuale» potranno ospitare, oltre a testi o immagini statiche, anche riprese, magari in diretta, dell'aula di udienza.

Il progresso tecnologico della «rete delle reti» si muove, inevitabilmente, verso questa soglia: quando si taglierà questo traguardo, ove si continuasse a ritenere giuridicamente

²²⁶ Trib. Palermo, ord. 3 novembre 1995.

²²⁷ Di Chiara, *Televisione e dibattimento*, cit., 286.

²²⁸ Ciappi, *Il processo Andreotti*, cit., 609.

accettabile la trasmissione, in via integrale o indiretta, delle immagini dell'aula, ciascun utente potrebbe, allora, scegliere il processo da seguire e farlo, dal monitor del proprio *personal computer*²²⁹.

§ 10. La tutela della persona: a) il principio di non colpevolezza.

Da più parti si continua a lodare la scelta del codice di procedura penale di aver dato preponderante importanza alla tutela del processo, nel bilanciamento dei valori in gioco all'interno del rapporto tra processo e informazione: nessuno chiaramente, può negare l'esistenza del rischio, nel caso di processi massmediatici, che vengano lesi i diritti costituzionalmente garantiti della persona.

Sotto questo profilo, in mancanza di una rigida regolamentazione legislativa, una grande responsabilità si sorge in capo ai giornalisti.

Questa categoria professionale risulta essere gravata dall'onere di esporre la cronaca giudiziaria in maniera cristallina: infatti, se pure giuridicamente vale il principio dell'assoluta irrilevanza dell'*ignorantia legis*, non si può

²²⁹ Di Chiara, *Televisione e dibattito*, cit., 287.

sottovalutare la limitata conoscenza dei meccanismi processuali da parte della generalità dei consociati. Ecco perché fare chiarezza²³⁰ diventa di fondamentale importanza, per non dimenticare che nei processi sono coinvolte delle persone, la cui dignità non può essere offesa senza ragione²³¹, e nei cui confronti deve essere sempre assicurato il rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

Non è possibile, infatti, negare che, sovente, la divulgazione della cronaca giudiziaria attraverso i canali della comunicazione sociale e in modo ambiguo e strumentale circa la sua presentazione al pubblico dei destinatari, così generando equivoci ai limiti della diffamazione, sia in contrasto con il secondo comma dell'art. 27 Cost. sulla presunzione di innocenza, *rectius* non colpevolezza²³².

La presunzione di non colpevolezza rappresenta l'ideale cartina di tornasole per verificare il tasso di garantismo presente in un determinato sistema processuale, e riflette una concezione del processo ancorata ai valori dell'individuo e della legalità.

²³⁰ Fare chiarezza ad esempio sulla differenza tra sentenza di condanna in primo e in secondo grado, tra la figura di indagato e imputato, tra ordinanza e sentenza; ma soprattutto si ravvisa l'esigenza per cui un'eventuale assoluzione in secondo grado non sia relegata ad un trafiletto del giornale, o ad una striscia video impressa, ma rivesta la medesima importanza della notizia iniziale.

²³¹ Nappi, *Giustizia e informazione*, cit., 3236.

²³² Fragola, *Mass media e riforma della procedura penale*, in *Riv. pol.*, 1988, fasc. 1, 58.

Questo principio informatore dell'intero processo penale, posto dall'art. 27, comma 2, Cost, implica logicamente altre significative garanzie del *fair trial*: diritto di difesa, contraddittorio e così via di seguito²³³.

L'art. 27, comma 2, Cost., facendo riferimento alla non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, individua il momento finale della valenza del principio. Con la locuzione «condanna definitiva» si vuole alludere alla decisione irrevocabile, non più soggetta, cioè, agli ordinari mezzi di impugnazione²³⁴.

La presunzione di non colpevolezza, intesa come regola di trattamento, cristallizza un preciso divieto: l'assimilazione dell'imputato al colpevole nel corso del processo. Si tratta di una garanzia estesa a chiunque, cittadino o non, ai sensi dell'art. 3 Cost.²³⁵.

Risulta fondamentale riflettere sul profilo del grave attentato alla presunzione di non colpevolezza che deriva dalle ricorrenti distorsioni operate dai *mass media*. Non vi è dubbio, infatti, che il crescente bisogno di informazione da parte della pubblica opinione imponga una maggiore tutela della

²³³ Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Utet, Torino, 1995, 670.

²³⁴ Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 676.

²³⁵ Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 677.

presunzione di non colpevolezza come regola di trattamento. Di fronte all'uso distorto di istituti nati per soddisfare precise esigenze difensive – ad esempio l'informazione di garanzia – e alla non sempre corretta informazione giudiziaria tendente ad anticipare giudizi di colpevolezza, deve ammettersi la doverosità di limiti alla cronaca giudiziaria tesi ad interdire una sorta di «sentenza giornalistica di colpevolezza»²³⁶, la quale annacqua la percezione sociale del principio in questione.

Il tema dei rapporti tra presunzione di non colpevolezza e diritto all'informazione non si affronta cercando di impedire alla stampa di svolgere il suo compito informativo. Il punto è garantire la fedeltà ai fatti. Del resto, il pericolo che l'informazione possa nuocere all'imputato si attenua in funzione dell'evolversi del costume, della capacità critica collettiva e dell'educazione dei *mass media* nel fornire notizie in maniera tale da rispettare il valore costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Si può, pertanto, affermare che non è in gioco solo la decisione del singolo all'interno del processo, ma altresì la correttezza del rapporto tra giustizia e collettività²³⁷.

²³⁶ Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 678.

²³⁷ Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 678-679.

§ 11. Segue: b) il diritto alla riservatezza.

Altri valori costituzionalmente garantiti entrano in collisione con il tema in questa sede dibattuto, quali il diritto alla riservatezza, all'onorabilità, e anche all'immagine delle persone coinvolte nei processi. Nell'ambito dei beni giuridici tutelati dalla nostra Costituzione – da un lato la pubblicità dei processi e dall'altro il diritto alla riservatezza²³⁸ e all'immagine – la Corte costituzionale ha sempre seguito un criterio di bilanciamento degli opposti interessi. Da numerose decisioni in materia risulta che il diritto alla riservatezza viene, dall'art. 147 disp. att. c.p.p., tutelato meno intensamente, quando sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento²³⁹.

Il problema è che molto spesso i cronisti, partendo dai fatti in discussione nel processo, percorrono loro itinerari e finiscono

²³⁸ L'appartenenza della riservatezza al novero dei diritti della personalità e, dunque, ad un ambito di sicura rilevanza costituzionale, è confortato dall'esistenza dell'esplicito e specifico riferimento alla riservatezza in diverse Carte internazionali, prima fra tutte la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (art. 12) e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (art. 8). Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma, 1998, 2.

²³⁹ Illuminati, *Quando le parti non sono d'accordo*, cit., 471.

per ledere ingiustificatamente l'onorabilità²⁴⁰ di una persona²⁴¹.

La questione dei limiti della tutela del diritto alla riservatezza anche all'interno di un procedimento giudiziario appartiene al più generale problema di consentire, nella misura massima compatibile con l'effettività dell'azione giudiziaria stessa, l'esercizio delle prerogative fondamentali della persona.

Una corretta ricostruzione dei rapporti gerarchici tra i beni in conflitto, se, ovviamente, non si può risolvere nella stabile ed incondizionata soccombenza di uno o più di questi interessi in favore di quello più significativo, deve essere, tuttavia, guidata da criteri che assicurino un sacrificio minimo del bene sovraordinato. Tra i beni in gioco è chiaro che non si possa dubitare che una posizione gerarchicamente sovraordinata debba essere assegnata alla riservatezza, per la sua attinenza diretta ai diritti fondamentali della persona, rispetto al pur relevantissimo interesse alla realizzazione della giustizia²⁴².

L'ordinamento, del resto, non può non farsi carico dell'oggettiva condizione di debolezza delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda

²⁴⁰ Storicamente il bene della riservatezza emerge attraverso un'opera di progressiva differenziazione da quello dell'onore: cfr. Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 4.

²⁴¹ Nappi, *Giustizia e informazione*, cit., 3234.

²⁴² Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 16.

giudiziaria. È arduo stabilire i criteri guida nel giudizio di bilanciamento.

La differente disciplina che distingue, nel codice di procedura penale, il regime di pubblicità degli atti a seconda della fase procedimentale alla quale essi si riferiscono (indagini preliminari, dibattimento, post-dibattimento), rappresenta sicuramente uno dei criteri già operanti nella disciplina vigente: le ragioni che fondano in una società democratica il principio della pubblicità dei dibattimenti e delle decisioni giurisdizionali richiedono, infatti, l'inevitabile compressione del diritto alla riservatezza, in relazione al contenuto delle prove assunte nel processo, sempre che non intervengano ulteriori criteri di bilanciamento²⁴³.

È ovvio che, per quanto riguarda le indagini preliminari, il rapporto tra la natura dell'attività svolta ed il regime della loro conoscenza esterna sia esattamente opposto a quello proprio dibattimento²⁴⁴.

La pubblicità data agli atti di indagine, in violazione del diritto alla riservatezza, infatti, non potrebbe essere bilanciata dalle stesse ragioni che, invece, per il dibattimento portano a configurare come eccezionale un regime di segretezza, in

²⁴³ Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 16.

²⁴⁴ Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 17.

quanto, con le indagini preliminari, ci troviamo in una fase contraddistinta dall'assoluta precarietà e provvisorietà degli accertamenti sull'eventuale responsabilità di un soggetto, e che si svolge, per la sua massima parte, in forme non «garantite», proprio in quanto segrete²⁴⁵.

Nel conflitto in atto tra diritto alla riservatezza e interesse alla pienezza della funzione giudiziaria, il risultato del bilanciamento non può quindi prescindere, almeno per quel che riguarda l'imputato, dalla valutazione del diverso «peso» che assume la presunzione non colpevolezza (art. 27, co. 2, Cost.): se, infatti, è vero che questo principio accompagna l'imputato sino al passaggio in giudicato della sentenza, è altrettanto vero che il suo necessario bilanciamento con le altre esigenze produce risultati sicuramente diversi, a seconda che esso si trovi ad operare nella fase le indagini preliminari, piuttosto che in quella del giudizio²⁴⁶.

È noto che il legislatore del 1988 ha introdotto una rinnovata «cultura della prova» la cui essenza risiede in una concezione etica e logica dell'accertamento processuale, non più fondata sulla libera ricerca della verità da parte del giudice, bensì sulla

²⁴⁵ Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., loc. ult. cit.

²⁴⁶ Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., loc. ult. cit.

legalità del procedimento probatorio²⁴⁷. A ciò si aggiunga il fatto che, nel coniare le norme, il legislatore non ha tenuto in alcuna considerazione una prospettiva della tutela della riservatezza dell'indagato, assumendo come unico punto di vista quello dell'interesse degli organi investigativi a sottrarre all'indagato, per il maggior tempo possibile, ogni conoscenza circa l'esistenza e il contenuto delle indagini nei suoi confronti²⁴⁸. Pertanto, in un sistema processuale il cui fine sia il raggiungimento di una verità ottenuta attraverso un procedimento di ricerca in contraddittorio, basato necessariamente su criteri di ammissione e di esclusione, viene da chiedersi se il consentire la diffusione di atti i cui risultati devono ancora essere «vagliati» da tale metodo di accertamento, più che garantire il diritto di cronaca non rischi di aggravare ulteriormente il problema della «disinformazione giudiziaria»²⁴⁹.

²⁴⁷ Molinari, *Sulla illegittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 818.

²⁴⁸ Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., loc. ult. cit.

²⁴⁹ Molinari, *Sulla illegittimità costituzionale*, cit., 818.

§ 12. Segue: c) il danno permanente all'immagine: cenni.

Il diritto all'immagine è un diritto soggettivo, classificabile entro la categoria dei diritti della personalità in base all'oggetto, che consiste nella riservatezza dell'immagine personale, in un aspetto, vale a dire, del più ampio bene della riservatezza personale²⁵⁰.

Questa opinione è stata contrastata, ma va considerato che la diffusione arbitraria della conoscenza dell'immagine personale offende la persona proprio nel suo bene della riservatezza, colpisce l'aspirazione della persona a conservare il riserbo in ordine alla propria immagine. La necessità di proteggere la persona contro l'arbitraria diffusione della conoscenza della sua immagine deriva da un'istanza individualistica, secondo la quale la persona deve essere arbitra di consentire o no alla riproduzione delle proprie fattezze²⁵¹.

Si rifletta sul punto che nessun indennizzo potrà ripristinare la situazione precedente alla lesione dell'immagine personale, visto che il danno all'immagine è, in ogni caso, permanente.

²⁵⁰ De Cupis, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, 1.

²⁵¹ De Cupis, voce *Immagine (diritto alla)*, cit., loc. cit.

CAPITOLO IV

MEDIA, COMUNICAZIONE E PROCESSO NELL'ESPERIENZA GIUDIZIARIA: UN'INDAGINE EMPIRICA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Processi mediatici, presunzioni di colpevolezza, telecamere in aula, istrionismi degli attori processuali: l'ottica del difensore. – 3. Circuiti mediatici, imparzialità operativa, garanzie di sistema, presidi deontologici: l'ottica del giudice. – 4. *Mass media*, ruolo dell'accusa, dialoghi tra sistemi, tutela del processo: l'ottica del pubblico ministero. – 5. Statuti del processo e dinamiche dei contesti comunicazionali: l'ottica del professionista dell'informazione. – 6. Le rette parallele: un bilancio.

§ 1. Premessa.

Nelle pagine precedenti si è ritenuto opportuno chiosare l'esistenza, in ogni ordinamento moderno, di un fisiologico *gap* tra la giustizia scritta nei codici, la giustizia amministrata nelle aule giudiziarie e la giustizia rappresentata nei *mass media*.

Il dovere essere, l'essere e l'apparire del fenomeno giudiziario non sono mai perfettamente sovrapponibili²⁵².

Il percorso intrapreso, con le prime righe del presente elaborato, ha portato a postillare numerose problematiche

²⁵² Giostra, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 390.

connesse, strettamente, con il tema della pubblicità delle udienze penali.

In particolar modo, si potrebbe sintetizzare la *vexata quaestio* nel seguente interrogativo: nel nostro ordinamento, nella realtà delle aule giudiziarie, con peculiare attenzione alla sede giudiziaria palermitana, esiste un condizionamento endoprocessuale per opera dei *media*?

Dopo attenta riflessione si è concluso che la via migliore da percorrere, per risolvere un simile interrogativo, fosse quella di porre il quesito *de quo* a coloro che, quotidianamente, vivono il processo nelle aule giudiziarie.

In altri termini, è stato considerato di fondamentale importanza, ai fini della presente indagine, saggiare l'opinione, autorevolissima, di soggetti che possano, a vario titolo, definirsi "professionisti del processo".

Al fine di espletare con successo l'obiettivo prefissato, si è ritenuto efficace e opportuno impiegare lo strumento dell'intervista semistrutturata.

Per completezza, si è reputato confacente allo scopo, affrontare la problematica in questione dai diversi punti di vista: quello degli Avvocati, dei Pm, dei Giudici e infine, non certo per importanza, dei Giornalisti.

§ 2. Processi mediatici, presunzioni di colpevolezza, telecamere in aula, istrionismi degli attori processuali: l'ottica del difensore.

Tra i compiti dell'avvocato rientra, ormai, anche quello della gestione dei rapporti con i *media*; sul punto, tuttavia, la classe forense manifesta posizioni alquanto critiche. Da un lato è stato considerato che la dimensione mediatica può essere sfruttata da alcuni avvocati unicamente per farsi pubblicità, visto che si ritiene che essa non aiuti la difesa; d'altro canto, questo abuso mediatico da parte degli avvocati è stato valutato in termini di rilevante carenza sul piano della deontologia professionale. Del resto, oggi, anche il codice deontologico forense prevede forme di pubblicità, purché non in contrasto con il prestigio del ruolo del legale: ciò in quanto, secondo un filone di pensiero, un buon avvocato deve impegnarsi a far passare sottovoce la posizione dei propri clienti il più a lungo possibile.

Appare, inoltre, interessante notare come, sotto la vigenza della legge sulla *privacy*, si impone ipocritamente che gli avvocati tengano sotto chiave i fascicoli processuali di studio, protetti da carpette anonime solo numerate, con ogni intuitiva conseguenza sul piano organizzativo, mentre – ad esempio –

già subito dopo il momento dell'arresto si può leggere sulle prime pagine dei giornali, se l'operazione ha rilevanza mediatica, una buona quantità di informazioni riservate: viviamo, si è detto, una sorta di "schizofrenia legislativa" che permette tali discrasie.

Un'altra asincronia registrata tra il dover essere e l'essere del fenomeno giudiziario consiste nel rilievo che, mentre nei codici vengono predisposti meccanismi che permettono il rispetto del principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, attraverso il processo massmediatico si passa al principio opposto: ovvero, un virtuale principio di colpevolezza fino a che non venga dimostrata l'innocenza del soggetto.

Il processo che diventa processo mediatico, sicuramente, presenta aspetti deleteri per quanto concerne la genuinità della valutazione giudiziale circa la responsabilità dell'imputato: un processo svolto sotto i riflettori della stampa – è questa l'opinione registrata nel mondo forense – non può non incidere sull'*animus* del giudicante, che potrebbe sentirsi a sua volta condizionato nell'esprimere una sentenza controcorrente. A volte può accadere che, in alcuni processi, l'opinione pubblica sia già contrariata dal fatto di cronaca in

sé, e per ciò stesso assuma un atteggiamento di anticipata "condanna" degli imputati, identificati da subito come "colpevoli". Ci sono casi in cui l'opinione pubblica è divisa, in tali casi si possono generare delle sudditanze psicologiche dell'organo giudicante, in una dialettica contrapposta di innocentismo e colpevolismo.

Non bisogna dimenticare che i protagonisti del processo sono e saranno sempre le persone, di cui è fondamentale continuare a tutelare la dignità.

Il soggetto imputato di fatti gravi o meno gravi, infamanti o meno, subisce un trauma psicologico, una situazione angosciante che perdura per svariati anni, stante la lunghezza dei nostri processi; ciò può avere veri e propri effetti demolitivi sulla vita della persona; da qui nasce l'esigenza di controllare il diritto di cronaca, affinché non diventi un diritto al "pettegolezzo", rapportandolo a quello che è il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona.

A ciò si aggiunga l'assoluta assenza, nell'ambito di un processo mediatico, di un principio che è invece fondamentale nelle aule giudiziarie: il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Dal punto di vista del timore di un turbamento effettivo al fisiologico svolgimento del rito e dei soggetti che vi intervengono, dal mondo forense emerge un significativo ridimensionamento della questione.

È stato sottolineato, in particolare, che un buon avvocato non si lascerà intimidire né influenzare dalla presenza della stampa: certo è che un avvocato, in quanto persona, può inizialmente lasciarsi sopraffare da alcuni aspetti caratteriali – timidezza, ansia, ecc. – ma, in quanto avvocato, supererà il tutto con il contributo della professionalità acquisita e delle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio della professione forense. In definitiva, al di là del pregiudizio insito in ogni persona, almeno per quanto riguarda i professionisti del processo, il condizionamento dei *media* è contenibile.

Si possono sollevare, invece, al riguardo, altri tipi di obiezioni: non raramente, invero, in una certa tipologia di processi – vertenti su piccole e comuni criminalità, con imputati di basso livello culturale e modesta estrazione sociale – ci si avvede come, a volte, il difensore, impegnato in tale tipo di processo, svolga argomentazioni su temi che nulla di utile possono apportare alla posizione processuale, ma servono solo ad accattivarsi quella particolare tipologia di clientela, facilmente

affascinabile dalle affermazioni che vogliono far apparire positivamente la figura dell'imputato, al di là della realtà processuale e delle esigenze difensive del processo. È indubbio che in tali casi il giudice, anziché ricevere un *input* positivo da tale atteggiamento oratorio, ne subisce il fastidio; se in tal caso l'arringa dell'avvocato appare destinata al pubblico anziché al giudice, ancor di più diventa equivoca un'oratoria di un avvocato che sa di essere ripreso, e quindi può essere indotto a proporre una sorta di spot promozionale della propria immagine professionale.

Se, con il vecchio rito, quand'era in auge una certa scuola forense, suscitava una certa attrattiva l'avvocato-oratore, e si celebrava, di conseguenza, un processo-spettacolo, oggi sostanzialmente si presta meno attenzione a tale *ars oratoria* e il tutto si riduce ad un fatto di curiosità morbosa. Infatti la presenza del pubblico in udienza può essere ricondotta a due ordini di ragioni: 1) per un interesse legato ad un rapporto di parentela o legame affettivo con un soggetto del processo, 2) oppure per patologica e malsana attenzione o invadenza dell'uditorio, che è poi la motivazione più pericolosa.

Tutto il circo mediatico – secondo una formula celebre – è un fenomeno che snatura il processo: la macchina giudiziaria non

ha bisogno di clamore, il giudizio più è anonimo e distaccato, più sarà corretto.

Sotto un altro profilo, l'insistente attenzione massmediatica potrebbe incidere sulla lunghezza del processo.

Infatti, il processo è caratterizzato da una scansione temporale che attraversa varie tappe – le indagini preliminari, l'udienza preliminare, il dibattimento, il post-dibattimento. In una simile successione periodale si verifica una graduazione dell'interesse mediatico: ad esempio i fatti di sangue o di violenza suscitano immediatamente un grande interesse che poi va scemando, mentre, per contro, in altri casi, l'interesse, magari indotto proprio dal tam-tam mediatico, va via via aumentando.

È triste, infatti, notare come non di rado il tutto si riduca alla dimensione commerciale dell'informazione giudiziaria, la notizia costituisce un'offerta pubblica che crea la rispettiva domanda. Il processo può allora accelerare sotto l'influenza mediatica, e può accelerare anche in maniera deviante, nella misura in cui si deve pervenire non soltanto all'identificazione di un colpevole, ma anche alla condanna di un colpevole, e tutto ciò nei tempi e nelle forme proprie dei mezzi di comunicazione.

In conclusione, dal mondo forense è emerso che un condizionamento per opera dei *media* nel processo penale esiste, ma non è eccessivo. Generalmente, in determinate sedi giudiziarie come quelle di Palermo, dove magistrati e avvocati sono abituati a lavorare con una certa tensione, il condizionamento dei *media* è relativo. Il Tribunale di Palermo e soprattutto la Procura della Repubblica è abituata a lavorare – sia qui consentito il termine – con un certo materiale umano, ci sono tantissimi processi di mafia che seguono un percorso sempre omogeneo e vivono costantemente sotto l’occhio della stampa.

In una battuta finale, si auspica una regolamentazione più incisiva per quanto riguarda i rapporti del contesto giudiziario con la stampa; da questo punto di vista potrebbe venire in rilievo anche una maggiore collaborazione con gli avvocati, in maniera tale da evitare speculazioni tendenti alla spettacolarizzazione del caso giudiziario.

§ 3. Circuiti mediatici, imparzialità operativa, garanzie di sistema, presìdi deontologici: l’ottica del giudice.

L’attenzione degli organi di informazione è sempre più focalizzata su casi giudiziari.

Si assiste ad un'anticipazione a volte esasperata di questo interesse, che determina, fin dalla commissione di un crimine ritenuto di maggiore interesse pubblico, una forte pressione sulle indagini e, nel seguito, instauratosi un "processo parallelo", una sorta di anticipazione di giudizio mediatico.

Immediatamente, nelle sedi meno proprie, sono consultati esperti, che esprimono pareri a caldo, spesso senza avere un'effettiva conoscenza del caso.

Si indicano, sulla base delle fonti disponibili, persone sospette o, più spesso, si traccia il quadro di un unico sospetto e se ne scandaglia la vita o il profilo sociale, anche al di là di ciò che potrebbe essere utile alla soluzione del caso concreto.

Il privato è confuso con il pubblico e accresce la curiosità della pubblica opinione, che di frequente comincia a formarsi un'idea della persona del sospettato prima che della sua eventuale condotta²⁵³.

Se tutto ciò è, non raramente, vero, non bisogna sottovalutare che, nonostante le possibili distorsioni del diritto di cronaca, la pubblicità è un punto di forza del processo.

²⁵³ Giorgi, *Relazione, in Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.

L'esperienza concreta dei magistrati giudicanti, verificata attraverso un'indagine empirica concernente il distretto di Corte di appello di Palermo, va senza dubbio nella suindicata direzione.

Infatti, se dall'esterno sembrerebbe logico considerare sussistente un automatico condizionamento del giudice per opera di simili *special* – soprattutto televisivi – su processi in corso, in realtà dall'interno si è avuto modo di constatare che un giudice non si lascia mai influenzare dalle notizie che possono essere diffuse dagli organi di informazione, perché la decisione è sempre ancorata agli atti del processo e la sentenza è sempre motivata sulla base delle risultanze emergenti dagli atti del dibattimento.

Il principio di non colpevolezza fa parte del processo. L'interesse sociale alla conoscenza di atti del processo non può subire alcuna limitazione legata ad una valutazione soggettiva da parte dell'imputato: questi è, infatti, assistito dalla presunzione di innocenza, prevista dalla Costituzione, di cui i cittadini hanno piena consapevolezza; perciò, in linea di principio, non è ammissibile che, ove sussista un interesse sociale alla conoscenza dei fatti, pur ancora oggetto di accertamento giudiziario, l'imputato possa opporre un

indiscriminato veto all'esplicazione del diritto dei cittadini di essere informati. Tutto ciò deve, però, contemperarsi da una parte con la tutela del rispetto della dignità del singolo individuo, dall'altra con l'esigenza di evitare improprie contaminazioni tra esercizio del diritto di cronaca e accertamento giudiziario.

È pur vero, infatti, che si assiste continuamente, nel piccolo schermo, a veri e propri "processi" paralleli, con trasmissioni televisive nel corso delle quali si valutano le prove acquisite nel processo giudiziario, quando non, addirittura, se ne ricercano di nuove: ciò finisce per danneggiare il soggetto imputato, che magari potrebbe, da parte sua, temere che simili interferenze incidano sull'imparzialità e sulla serenità dei giudici del suo processo, alterando, così, il principio costituzionale di non colpevolezza.

Simili percezioni si rivelano, tuttavia, prive di fondamento ove il fenomeno venga riguardato dal versante del giudice: la professionalità, e le norme deontologiche sull'esercizio della funzione giudiziaria, costituiscono il primo schermo al verificarsi di simili rischi. Deve, poi, ritenersi altamente improbabile che una notizia appresa tramite i *media* possa

effettivamente condizionare la decisione del giudice, ovvero il suo atteggiamento nell'assunzione di prove dibattimentali.

A ciò si aggiunga che, dalla realtà delle aule giudiziarie, emerge l'assoluta infondatezza di certe profusioni dottrinali che paventano il rischio che il giudice si lasci trasportare da sentimenti di rabbia o di condanna sociale nella determinazione della pena.

Il giudice, per propria formazione professionale, pur essendo essere umano del suo tempo, non sente e non si fa condizionare da esigenze generali di giustizia sociale, che possono essere più o meno significative a seconda del rilievo mediatico che ha avuto un determinato caso giudiziario: sono, infatti, le caratteristiche del singolo caso giudiziario che vengono in rilievo ai fini della decisione, e non già istanze generali di vendetta sociale estranee al dover essere ma anche all'essere della funzione giurisdizionale.

Il magistrato giudicante deve, per un verso, valutare la condotta dell'imputato e, ove, al termine del processo, lo riconosca colpevole, irrogare una sanzione adeguata. In ciò consiste e si esaurisce la funzione giurisdizionale; è, poi, evidente che da ciò discende, sul piano oggettivo, un risultato mediato, in quanto il giusto processo e la giusta decisione

mostrano che le condotte illecite vengono effettivamente accertate e punite, con la giusta severità prevista dalla legge. Nell'esperienza empirica offerta dalla quotidianità delle aule di udienza si evidenzia che la presenza delle telecamere nel "sacro recinto" è fondamentalmente neutra, non comporta alcun fastidio o intralcio allo svolgimento del dibattimento, che deve certo essere ordinato e deve tutelare la serenità dei testimoni, dei soggetti che devono rispondere alle domande, delle parti processuali che le domande pongono: tutti devono essere posti in condizione di non subire alcuna pressione, che potrebbe derivare dal disagio (o dall'esaltazione) di essere ripresi.

La disposizione chiave che guida il giudice nella sua attività, con chiaro riferimento al solo profilo dell'accesso in aula degli organi di informazione, è, come è noto, l'art. 147 disp. att. c.p.p.

La disposizione *de qua* fa emergere che compito del giudice è solo quello di verificare la sussistenza dell'interesse sociale alla conoscenza del dibattimento ed, eventualmente, anche del consenso degli interessati. Non spetta, dunque, al giudice verificare la genuinità della trasmissione e la fedeltà delle informazioni trasmesse, e dunque controllare l'effettuazione di

tagli o montaggi della registrazione che possano alterare il contenuto del dibattimento: tutto ciò fa parte del diritto di cronaca; con l'autorizzazione all'ammissione in aula dei mezzi di informazione il giudice ha, dunque, esaurito il suo compito.

Dovrebbe essere il legislatore, semmai, a valutare in chiave generale esigenze ulteriori, e comunque spetta all'Ordine dei Giornalisti il compito di verificare la fedeltà della trasmissione alla ripresa effettuata; infine, il soggetto che dovesse ritenersi danneggiato da un'informazione distorta potrebbe far valere questa distorsione ai fini di un'azione per il risarcimento del danno, qualora si dimostri che l'informazione non sia stata adeguata alla realtà.

È da escludere che il giudice abbia un dovere di disporre circa le modalità di diffusione delle riprese effettuate in dibattimento: al riguardo la normativa non prevede un simile controllo in tale fase, ed inoltre dall'esperienza delle aule di giustizia non emerge, neppure, l'opportunità di una riforma legislativa sul punto.

Di difficile soluzione risulta essere, invece, un altro aspetto.

Il giudice dovrebbe porsi il problema se l'interesse sociale che ha condotto il giornalista a presentarsi in aula per effettuare le riprese sia un interesse effettivamente legato al fatto per il

quale si procede oppure sia indotto nella collettività dagli stessi *mass media*. Non esiste, però, un criterio meccanico idoneo, in termini generali, a fornire uno strumento di automatico discrimine tra i due casi. Il giudice autorizza le riprese quando rileva l'esistenza del consenso delle parti, ovvero in caso di dissenso, opera una valutazione sull'esistenza dell'interesse particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento: il criterio è, dunque, necessariamente stabilito di caso in caso. Nell'esperienza concreta si può, tuttavia, rilevare che i *media* si presentano in aula solo in casi, effettivamente, particolari, che registrano una rilevanza mediatica già all'atto del loro venire in esistenza, e che quindi vengono seguiti ancora nell'ambito processuale che ne scaturisce.

In conclusione si potrebbe, in termini generali, affermare che tutto il sistema legislativo è improntato alla pubblicità degli atti, che un sistema di questo tipo funziona e che non esistono particolari controindicazioni, anche se di certo si impone, come sempre, una buona dose di prudenza.

§ 4. *Mass media*, ruolo dell'accusa, dialoghi tra sistemi, tutela del processo: l'ottica del pubblico ministero.

Se l'accesso degli operatori dei mezzi audiovisivi nelle sale di udienza è un diritto riconducibile a una copertura costituzionale, rimane pur vero che il fenomeno è visto dagli operatori del processo con una certa preoccupazione, stante che questi ultimi ravvisano in essi una qualche dose di "pericolosità".

Dall'autorevole opinione della Procura di Palermo è emerso che la telecamera in udienza crea un'interferenza anche involontaria nel processo, inserisce un elemento di disturbo del quadro generale, che influisce sul comportamento delle persone chiamate ad intervenire in esso, pur se l'interferenza si manifesta di solito in aspetti di dettaglio e non ha riflessi strutturali nel comportamento di fondo.

Il pericolo del condizionamento endoprocessuale ad opera dei *media* esiste, e si richiede una congrua vigilanza affinché ciascun soggetto svolga scrupolosamente il proprio compito: in via di sintesi, ad esempio, compito del pubblico ministero è fare da filtro tra le richieste della polizia giudiziaria e ciò che si può ragionevolmente chiedere ad un giudice. I pubblici

ministeri non possono, insomma, essere qualificati in termini di avvocati dell'accusa.

Sotto il profilo dell'influenza endoprocessuale, la differenza tra la pubblicità mediata e quella immediata è abissale.

La pubblicità classica è la pubblicità di un consesso che trae la sua origine nelle città-Stato, nei comuni dove il popolo, anzi i suoi membri più colti, partecipava all'amministrazione della giustizia, questo nucleo si trasforma in aula e quindi si crea un pubblico; nel momento in cui al pubblico si aggiunge il moltiplicatore, rappresentato dagli strumenti audiovisivi il pubblico diventa folla, si crea un tam tam mediatico, in cui le lacrime della Franzoni, per citare solo un emblematico esempio, diventano oggetto di dibattito, e così di seguito. Dall'universo Procura sembra auspicarsi che il processo si continui a fare in aula con tutte le garanzie e le regole connesse, da ciò l'impossibilità di permettere che il rito processuale si svolga nelle piazze televisive.

La telecamera costituisce di per sé un'interferenza nella gestione del dibattimento, può portare il pubblico ministero a esagerare il suo narcisismo o l'avvocato ad esasperare il suo protagonismo; le alterazioni si limitano, per lo più, alla forma e non contaminano certamente la sostanza, non essendo

comunque in grado di incidere in profondità sulla decisione finale.

La magistratura sembra ricostruire un quadro lucidissimo. Per i fatti di grande rilevanza, quando c'è la pressione dell'opinione pubblica e quindi la sollecitazione della politica a chiudere prontamente il caso, dall'esterno parrebbe facile immaginare che gli operatori siano indotti a pervenire comunque ad un colpevole, purché ce ne sia uno, senza farsi troppi problemi sulla tenuta dibattimentale dell'ipotesi accusatoria, in modo tale da dare in pasto all'opinione pubblica un responsabile, nella speranza che nel frattempo succeda qualcos'altro che distolga l'attenzione dei *mass media*. Quando c'è questa pressione in genere, però, si compiono degli errori. E, nella realtà empirica corrente del lavoro investigativo, le operazioni non si svolgono affatto in tal modo.

Nell'ambito del processo parallelo sui *media*, sarebbe corretto che trovasse applicazione una sorta di "contraddittorio mediatico" ma oggi l'ordinamento giudiziario vieta, di fatto, al sostituto procuratore, che è il soggetto che segue l'indagine, di parlare con i giornalisti.

Presso la Procura di Palermo emerge che la linea indicata dal Procuratore, e seguita da tutti i magistrati componenti l'Ufficio,

consiste nella scelta di tenere un profilo estremamente basso, nel senso di parlare il meno possibile con i giornalisti. Inevitabilmente i pubblici ministeri partecipano alle conferenze stampa – per dare un'informazione di massima su un fatto di cronaca – le quali, è stato chiarito, vengono sempre richieste dalle forze di polizia che operano. Si è evidenziato, inoltre, che quando alcune Procure hanno cercato di dare un'informazione civile e corretta di alcuni episodi, si sono poi rese conto che, forse, si finiva per peggiorare la situazione, in quanto, a causa di dinamiche locali o localistiche, si maturava il rischio di una sorta di contraddittorio-chiacchiericcio.

In conclusione, si potrebbe notare che, in un'epoca come la nostra altamente "inquinata" da circuiti di continue informazioni e *gossip*, la spettacolarizzazione del processo si inserisce in un contesto di commercializzazione e di spettacolo, da cui – si è sottolineato – il pubblico, se vuole, può affrancarsi esercitando il suo "diritto al telecomando".

§ 5. Statuti del processo e dinamiche dei contesti comunicazionali: l'ottica del professionista dell'informazione.

Non senza sorpresa occorre notare come l'analisi, forse più critica, dei rapporti tra stampa e aule di giustizia provenga proprio dal mondo giornalistico.

Sotto tale profilo, si postilla una particolare responsabilità che hanno i giornalisti nel divulgare una notizia di cronaca giudiziaria, cioè quella di salvaguardare il diritto ad un equo processo del cittadino-persona, di cui il principio di non colpevolezza costituisce un aspetto cardine.

Del resto, però, per far sì che la percezione sociale di questi principi non venga alterata è necessario che proprio il giornalista se ne faccia garante.

Dall'indagine svolta emerge una cruda verità: l'opinione pubblica, in generale, non vuole "presunti colpevoli", pretende il "colpevole subito", vuole il giallo ma con una ricostruzione dei fatti ben stabilita, pretende il mostro sbattuto in prima pagina. Tutto questo condiziona molto il modo di fare informazione giudiziaria dei giornalisti; è, però, chiaro che nella formazione dei giornalisti, nella cultura del giornalista, il principio di non colpevolezza deve rivestire un ruolo primario.

Allora, quando s'arriva alla conclusione di una vicenda giudiziaria e la decisione è favorevole all'imputato, bisogna avere il coraggio di andare a rivedere come fu trattata la stessa vicenda all'inizio e darne lo stesso risalto; avviene, invece, di norma che chi ottiene assoluzioni o archiviazioni non riceve mai lo stesso spazio ottenuto dal caso giudiziario nella fase iniziale.

Si vuole porre in evidenza, anche, che i criteri per stabilire quando vi sia un interesse sociale alla conoscenza del dibattimento di un determinato caso giudiziario non sono chiari, spesso vengono affidati al singolo giornalista.

I processi più importanti vengono, spesso, selezionati sulla base di criteri che non sempre sono scientificamente e oggettivamente controllabili.

Si dice che alla riunione preparatoria di importanti telegiornali, si chieda sempre della regola delle tre "s": cioè sesso, sangue e soldi, se si parla uno di questi il Tg avrà grande *audience*.

I tormentoni giudiziari si autoalimentano, ma sicuramente l'interesse del pubblico c'è, la televisione lo attizza a fini di *share*, e i giornali seguono la spettacolarizzazione della TV, e questo è uno dei più grandi difetti del giornalismo odierno. L'interesse pubblico c'è quando c'è un interesse del pubblico.

La professionalità e la preparazione del giornalista presuppone uno studio del mondo della comunicazione che porta a fargli discernere quando sussista un interesse pubblico, attorno ad una notizia in base a criteri, questi sì, scientifici.

Il problema è che l'interesse pubblico va temperato con altre esigenze, ad esempio le esigenze investigative o la tutela della dignità umana, per cui non tutte le notizie di cui si viene a conoscenza possono essere divulgate, ma nel 99% dei casi è opportuno darle.

È chiaro che l'interesse pubblico, l'interesse ad essere informati, lo valuta il pubblico.

Per quanto il vero giornalista possa ritenere manifestazioni deteriori le migliaia di ore di diretta televisiva, le interviste agli amici, ai vicini di casa, le ricostruzioni del profilo psicologico e sociale dei protagonisti della vicenda di turno, sicuramente hanno una qualche valenza, che in verità appare alquanto sfuggente, ma che comunque deve ritenersi sussistente.

Indro Montanelli affermava che non c'è fatto, non c'è argomento o notizia di cui non si possa scrivere in trenta righe, la canonica cartella del giornalista vecchio stampo che stendeva l'articolo sulla carta e lo mandava alla tipografia che ricomponneva i testi. La continenza formale, anche se è difficile

valutare quando essa sussista, è chiaramente uno dei sistemi migliori per fare giornalismo, perché il giornalista dimostra di essere distaccato, asettico o di non partecipare passionalmente alla notizia dandola in termini nudi e crudi, e possibilmente chiari.

Dalla dimensione degli organi di informazione si esplicita una chiara manifestazione di fiducia e stima verso i giudici italiani, nel senso che si crede fermamente che non si lasceranno mai influenzare dal circo mediatico spettacolarizzato e sensazionalista. Discorso un po' diverso può farsi per le Corti d'Assise, di cui fanno parte i giurati popolari: indubbiamente lì vi può essere un'influenza, ma si reputa che alla fine vinca la tecnica e vinca il diritto.

Forse non sempre il giudizio è completamente sereno, tuttavia la professionalità dei giudici, che è molto elevata, li pone al riparo da questi condizionamenti. Certamente la TV in aula condiziona parecchio, ma se tale influenza non sembra lambire la decisione, si ritiene che essa si risolva in condizionamenti comportamentali dei soggetti del processo: il testimone può sentirsi un po' inibito o imbarazzato; il giudice può assumere un atteggiamento mediaticamente accattivante; può verificarsi che ci sia il Pm vanesio, che ha la tendenza ad apparire e

coglie l'occasione per fare sfoggio di sé; gli avvocati, per i quali – si è detto – forse più di tutti vale il principio per cui la pubblicità è l'anima del commercio, terranno molto a comparire.

Il mondo del giornalismo – sembra arguibile dai precedenti rilievi – ritiene, in conclusione, corretto e auspicabile un rapporto franco fra fonti e giornalisti, in modo tale da arrivare almeno alla pubblicazione di atti di interesse pubblico, evitando quei fenomeni di violazione dei segreti, anche se questo aspetto è fisiologico nell'ambito del sistema, stante l'impossibilità di limitare l'informazione soltanto alle notizie che vuole far filtrare la fonte Procura, che ha comunque i suoi interessi, anche processuali.

§ 6. Le rette parallele: un bilancio.

Si è voluto fornire, senza alcuna presunzione di completezza ed esaustività, un quadro chiaro della situazione, anche sotto il rilievo per cui il processo giudiziario e il circo mediatico sono mondi che, come le rette parallele, sembrano essere destinati a correre per sempre vicini non incontrandosi mai.

I professionisti interpellati hanno portato tutta la loro esperienza, obiettività e criticità, fornendo in tal modo al

lettore strumenti preziosi per operare un bilancio dello stato attuale dei rapporti tra stampa, informazione e processo penale.

Su alcuni punti – lo si è visto – si è registrata una sostanziale omogeneità di posizioni.

Il primo e più importante profilo riguarda la necessità di preservare la reciproca autonomia della procedura giudiziaria, con le sue regole e le sue metodologie, e del contesto dell'informazione mediatica, con le sue esigenze e la sua tempistica: nessuna delle due esperienze può soccombere all'altra, ma entrambe devono coesistere, entrando in raccordo alla luce di un reciproco rispetto. Così, i testimoni privilegiati qui sentiti hanno tutti osservato che la pubblicità delle procedure giudiziarie è insopprimibile regola di fondo del sistema, dispositivo di garanzia della *fairness* del processo e, insieme, fondamentale strumento di controllo a tutela di quel soggetto collettivo sovrano, il popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata. Non può, dunque, radicalmente inibirsi né l'accesso delle telecamere in aula, né – su altro piano – l'esigenza che il controllo pubblico si manifesti anche attraverso la discussione pubblica del dato giudiziario. Tale discussione pubblica non può, ovviamente, seguire le regole

della procedura giudiziaria, ma segue proprie impostazioni, tipiche della comunicazione mediatica: ciò che occorre evitare – come sottolineato da tutte le fonti sovranazionali e interne, e come più volte ribadito dal Capo dello Stato – è che la diversità di regole o la diversità di tempi (rapidissimo il dibattito mediatico, con tempi lunghi il rito giudiziario) crei corti circuiti pericolosi, che si risolvano in vere e proprie anticipazioni di giudizio in spregio delle garanzie di metodo proprie del rito giudiziario.

Il secondo aspetto su cui si sono registrate voci concordi è il richiamo alle regole deontologiche di tutti gli attori coinvolti (giudici, pubblici ministeri, avvocati, giornalisti) e all'esigenza di un grado elevato di professionalità degli operatori: in materie come quelle qui affrontate, nelle quali è impossibile pretendere che la disciplina positiva sia realmente esaustiva, il richiamo alla deontologia professionale realizza la chiusura del sistema e garantisce, nel contempo, la necessaria fluidità idonea a gestire le imprevedibili peculiarità di ciascun caso concreto.

CAPITOLO V

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOMMARIO: 1. La caverna mediatica-tecnologica: spunti. – 2. Il corretto rapporto tra stampa e istituzioni. – 3. Stop ai processi *show* in televisione: una svolta silenziosa?

§ 1. La caverna mediatica-tecnologica: spunti.

È fondamentale ricordare che «giudicare è un atto di giustizia; e significa: un giudice che sia tale per designazione della comunità anteriormente al fatto che si tratta di giudicare; un processo, nel quale l'incolpato abbia modo di conoscere l'accusa, di difendersi, si difenda e sia difeso; una legge, la quale stabilisca esattamente l'illecito da punirsi; e una pena esattamente proporzionata all'illecito, che la legge prevede»²⁵⁴.

Tutto questo complesso di garanzie è il processo.

Bisogna tenere sempre, strettamente, a mente questo zoccolo duro di regole fondamentali, per non cadere nella tentazione di diventare "la folla della caverna", e ciò vale, forse anche di più, anche se si tratti di una "caverna mediatica-tecnologica",

²⁵⁴ Capograssi, *Il quid ius e il quid iuris in una recente sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 57 ss.

fatta di strumenti tanto facilmente ed altamente diffondibili quanto pericolosi. Dalle risultanze emerse dalle testimonianze raccolte, rimane viva l'idea che sia bene utilizzare simili strumenti sempre *cum grano salis*, tenendo presente che si tratta della vita e della dignità di persone che si trovano al centro di un processo mediatico, e non perdendo mai di vista l'obiettivo di servire il popolo fornendogli una corretta informazione, scevra, possibilmente, da qualsiasi distorsione spettacolarizzata e sensazionalista.

§ 2. Il corretto rapporto tra stampa e istituzioni.

Per poter tentare l'impresa di una depurazione del giornalismo d'inchiesta, sano e necessario in tutte le democrazie, dal giornalismo parassitario, che altro non è se non disinformazione spettacolarizzata, l'unica via percorribile appare essere quella di un corretto rapporto tra stampa e Istituzioni.

Sotto tale profilo vengono in rilievo numerose vie agevolmente percorribili.

Si potrebbe auspicare la libertà dei giornalisti di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema

giudiziario penale, con le sole limitazioni che impongono alcuni fondamentali principi²⁵⁵:

1. il necessario rispetto del diritto ad un equo processo, di cui costituisce parte integrante il principio di non colpevolezza; da qui l'esigenza che informazioni su procedimenti penali in corso dovrebbero essere diffuse con tutte le cautele che il rispetto del principio impone;
2. l'accuratezza delle informazioni: si impone, al riguardo, che le autorità giudiziarie e di polizia forniscano ai mezzi di informazione solo notizie precedentemente verificate;
3. le autorità giudiziarie dovrebbero informare tutti i mezzi di informazione, senza discriminazioni, sui passi più importanti compiuti in rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico;
4. salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere diritto di rettifica o di replica, nei confronti dei mezzi di informazione interessati;

²⁵⁵ Principi esplicitati dalla Raccomandazione, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003, (R(2003)13) relativa all'informazione fornita dai *media* rispetto ai procedimenti penali.

5. in rapporto a procedimenti penali, specie se siano coinvolti giurati o giudici popolari, si dovrebbe evitare di fornire informazioni che comportino il rischio di pregiudicare la correttezza del processo; l'imputato che provi che sia stato leso il suo diritto all'equo processo dovrebbe, di conseguenza, disporre di uno strumento giuridico efficace;
6. dovrebbe trovare, finalmente attuazione, quando ciò sia possibile, il diritto all'oblio a vantaggio di soggetti che abbiano definitivamente espiato la propria pena.

§ 3. Stop ai processi *show* in televisione: una svolta silenziosa?

In considerazione dello stupore suscitato dalla marginale rilevanza che la notizia, riguardante l'emanazione di un codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive²⁵⁶, ha destato negli organi di informazione, nonostante la sua portata storica senza precedenti, corre l'obbligo, in questa sede, di palesare il reale valore di un simile avvenimento.

²⁵⁶ Il codice di autoregolamentazione, siglato il 21 maggio 2009, è riprodotto, *infra*, in appendice al presente lavoro.

Anzitutto, occorre evidenziare che si tratta di un codice di autoregolamentazione, sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali; dai fornitori di contenuti radiotelevisivi; dall'Ordine nazionale dei Giornalisti; dalla Federazione nazionale della stampa italiana, di concerto con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni²⁵⁷.

In secondo luogo, desta particolare interesse constatare come le Parti su menzionate abbiano preso coscienza delle storture che i processi massmediatici possono produrre, in termini di lesione di diritti inviolabili alla dignità, all'onorabilità, alla riservatezza delle persone, tutelati dalla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost.

Quella che è stata definita "una svolta nella comunicazione"²⁵⁸, oltre a non avere rivestito nessun risalto nei *media*, consta di semplici quattro articoli, disciplinanti regole di principio, le quali non hanno effetto cogente, in quanto non viene prevista dal codice alcuna sanzione per la loro violazione.

²⁵⁷ L'Agcom aveva già fissato una serie di principi al riguardo nella delibera n. 13/08/CSP, già citata nel presente elaborato (*supra*, Cap. III, § 1), in cui si auspicava il varo di un codice di autoregolamentazione per attuare concretamente principi e criteri direttivi nella *subjecta materia*.

²⁵⁸ Piccolillo, *Stop ai processi show in televisione*, in *Corriere della sera*, 22 maggio 2009, 55.

Altro profilo da tenere in debita considerazione, che costituisce il *punctum dolens* del codice insieme all'inesistente impianto sanzionatorio, è il fatto che l'accertamento delle violazioni del codice, e l'adozione di eventuali misure correttive, sono attività riservate alla competenza di un apposito Comitato, che le parti sottoscrittrici e aderenti si sono impegnate a costituire entro il 30 giugno 2009, salvo, per l'accertamento di responsabilità di giornalisti coinvolti, la competenza dell'Ordine professionale.

Degno di nota è un ultimo profilo consistente nel fatto che, ai sensi dell'art. 3, l'entrata in vigore del Codice stesso è subordinata alla costituzione del Comitato.

Al di là degli aspetti suindicati, alquanto problematici e criticabili, il Codice ha il merito di prefiggersi il dichiarato obiettivo di «adottare nelle trasmissioni televisive, che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso, le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità – rapportati ai fatti e agli atti risultanti allo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione – e, a rispettare i diritti di dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente,

indirettamente o occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo»²⁵⁹.

Strumentalmente ai menzionati fini, il Codice detta una serie di criteri guida, cui le trasmissioni radiotelevisive dovranno attenersi:

1. soddisfare l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, tramite un'informazione, comunque, attenta alla presunzione di non colpevolezza di imputati e indagati;
2. curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, tra indagato - imputato - condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra i provvedimenti e le decisioni a carattere definitivo e non definitivo, nei vari stati e gradi dei procedimenti e giudizi;
3. adottare tecniche comunicative e modalità espressive che consentano al telespettatore un'adeguata comprensione della vicenda, valutando scrupolosamente il rischio di alterare la percezione dei fatti;

²⁵⁹ *Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*, 21 maggio 2009, art. 1.

4. rispettare il principio del contraddittorio delle tesi, nonché il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
5. controllare la verità dei fatti narrati attraverso opportuna verifica delle fonti, rendendo chiaro che fino alla sentenza irrevocabile di condanna non si può additare un colpevole, per cui la veridicità del fatto è da riferire all'ipotesi investigativa o accusatoria degli inquirenti, e non ad una responsabilità degli indagati o imputati;
6. non rivelare dati sensibili che possano ledere la riservatezza, la dignità, e il decoro altrui, e in particolare modo della vittima o di altri soggetti non indagati o imputati, la cui diffusione non soddisfi alcun specifico interesse pubblico.

Di fondamentale importanza è notare che tutti i principi sono perfettamente compatibili con l'esercizio pieno della libertà di cronaca, la quale non risulta da essi limitata; e, che la funzione dell'informazione accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale, rispettando l'esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria e anticipata dei processi in corso. Il fine ultimo di tale operazione appare, chiaramente, avulsa dalla volontà di limitare la libertà di informazione, e

improntata all'esigenza di impegnare i *media* al rispetto dei diritti della persona, evitando rappresentazioni dei processi che possono distorcere, come più volte è accaduto, la comprensione dei fatti.

Se è possibile, allo stato attuale della situazione, operare una valutazione, essa non può che essere positiva, nell'attesa che i proclamati principi diventino realtà; constatare che le emittenti televisive hanno aderito, anche a costo di qualche punto di *share*, è un fatto positivo per tutta la società civile, che non può non essere salutato con estremo favore.

Alla luce di simili considerazioni, il fatto che la notizia è stata sottaciuta dagli organi di informazione appare ancora più sorprendente e inspiegabile.

Appendice

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE *

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d'ora in avanti indicate come parti

VISTI gli articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 101, 102 e 111 della Costituzione italiana e gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", secondo il quale sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e culturali, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, in

* Il documento (v. *supra*, Cap. V, § 3) è accessibile, in rete, all'indirizzo www.agcom.it.

particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti *"E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 471, comma 1, del codice di procedura penale *"l'udienza è pubblica a pena di nullità"*, e che l'art. 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nel consentire la ripresa e la diffusione dei dibattimenti processuali, ne esplicita ed accentua la naturale destinazione alla pubblica conoscenza;

VISTA la Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003 (R(2003)13) relativa all'informazione fornita dai *media* rispetto a procedimenti penali, la quale, nel ricordare i principi fondamentali in materia quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto al giusto processo, la tutela della dignità della persona e della vita privata e familiare, elenca i principi ispiratori dell'attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali e invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da

parte dei *media* dei citati principi; nonché il Protocollo n. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI l'8 luglio 1993, la Carta di Treviso del 5 ottobre 1990, il Vademecum Carta di Treviso del 25 novembre 1995, la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli operatori del Servizio Pubblico Televisivo, il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori approvato il 29 gennaio 2002 e il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/CSP, il quale, nel declinare i principi e i criteri relativi alle trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, invita i soggetti interessati a redigere un codice di autoregolamentazione al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai predetti principi e criteri;

CONSIDERATO che il principio costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo titolare della sovranità, che può anche direttamente parteciparvi, esige che la collettività in cui il popolo consiste sia informata nel modo

più ampio possibile dei fatti attinenti a vicende giudiziarie nonché dell'andamento delle medesime e dei modi in cui in relazione ad esse la giustizia sia in concreto amministrata in suo nome;

CONSIDERATO altresì che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, concorrono a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica;

RILEVATO che l'attività professionale dei giornalisti e in genere degli operatori dell'informazione, in quanto comporta la necessità di raccogliere e valutare fatti ed indizi, vagliarne l'attendibilità, organizzarli secondo logica e assumerli o rifiutarli come elementi di convincimento per l'espressione del proprio pensiero in forma assimilabile al giudizio, il quale ultimo però si svolge secondo puntuali regole procedurali e trova parametri valutativi prefissati in precise norme, che tuttavia sono suscettibili di interpretazione al pari dei fatti ai quali esse vanno applicate, lasciando dunque inevitabili margini di opinabilità che comportano una relazione solo presuntiva di corrispondenza tra il giudicato e la verità dei fatti stessi.

RILEVATO, ancora, che l'attività informativa in forma di cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento giurisdizionale si svolge inevitabilmente in stretto parallelismo con questo, solo così potendo assicurare il raggiungimento

dello scopo suo proprio, che è quello di rendere edotta la comunità mediante la formazione della pubblica opinione sugli eventi e sulle persone nei cui confronti, in suo nome, la giustizia è amministrata;

CONSIDERATO che tale andamento parallelo determina le condizioni di un circuito virtuoso potendo, in particolare, dare impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti nella prospettiva dell'espansione degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della completezza delle indagini e della maturazione del libero convincimento dei giudici;

CONSIDERATO che l'essenziale funzione di informazione accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale, rispettando l'esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria, in forma libera e a fini anticipatori i processi in corso;

CONSIDERATA la necessità costituzionale di preservare la libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa da ogni forma di pressione o censura, anche a garanzia del diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche;

CONSIDERATO altresì l'inderogabile dovere di rispettare, nell'esercizio di tale libertà, i diritti inviolabili alla dignità, alla onorabilità e alla riservatezza, specificamente tutelati dalla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost., delle persone, specie se soggetti deboli in ragione dell'età

minore o per altre cause, a qualunque titolo aventi parte in vicende giudiziarie o che, pur a queste estranee, possano in qualsiasi modo con esse trovarsi in occasionale rapporto di connessione; dovere da valutare, quanto alla esigibilità del suo corretto adempimento, in connessione con l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

PRESO ATTO che la peculiarità del mezzo radiotelevisivo, destinato alla narrazione per immagini in movimento, implica la modalità espressiva della rappresentazione scenica – comune peraltro agli aspetti "liturgici" della celebrazione processuale – la quale, se non contenuta in ragionevoli limiti di proporzionalità, può trascendere in forme espressive suscettibili di alterare la reale figura dell'indagato o imputato e di altri soggetti processuali o estranei al processo;

CONDIVIDENDO l'esigenza segnalata nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 13/08/CSP di disciplinare le modalità di rappresentazione televisiva delle vicende giudiziarie in corso, attraverso una scelta di autoregolamentazione da parte dei soggetti titolari del diritto costituzionale di liberamente manifestare il pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, anche a garanzia della formazione di una libera e consapevole opinione pubblica quale fondamento del sistema democratico;

IN CONTINUITÀ con un'autonoma tradizione di autodisciplina, ispirata al comune intendimento di assicurare il massimo grado possibile di effettività ai valori costituzionali sopra

richiamati che, a partire dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo l'acquisizione e l'attuazione dei criteri di un ponderato bilanciamento tra diritto-dovere dell'informazione, i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza della persona umana e i principi del giusto processo;

dopo ampio confronto in sede di "tavolo tecnico" istituito con la citata delibera AGCOM e ricevuta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'attestazione che il testo elaborato risponde compiutamente ed in modo soddisfacente alle indicazioni da essa ivi formulate, che ne rimangono pertanto attuate

ADOTTANO

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive".

Articolo 1

1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle forme della cronaca, dell'opinione e della critica anche in riferimento all'organizzazione, al

funzionamento e agli atti dei pubblici poteri incluso l'Ordine giurisdizionale, si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle trasmissioni radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie, le parti si impegnano a:

a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della

vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

Articolo 2

1. L'accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , alle quali esso compiutamente risponde, e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.
2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all'Ordine professionale.

Articolo 3

1. Il presente Codice è aperto all'adesione da parte di altri soggetti iscritti al ROC presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a loro associazioni e consorzi.
2. L'adesione comporta la piena accettazione del presente Codice.

Articolo 4

Il presente Codice entra in vigore all'atto di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Roma, 21 maggio 2009

Per Rai – Radiotelevisione Italiana Spa
Dott. Paolo Garimberti
Presidente

Prof. Mauro Masi
Direttore Generale

Per RTI – Reti Televisive Italiane Spa
Dott. Fedele Confalonieri
Presidente Mediaset

D.ssa Gina Nieri
Vice Presidente R.T.I.

Per Telecom Italia Media Spa
Dott. Mauro Nanni
Amministratore Delegato

Per l'Associazione Aeranti – Corallo
Avv. Marco Rossignoli
Presidente e Coordinatore Aeranti - Corallo

Per l'Associazione FRT – Federazione Radio e Televisioni
Dott. Filippo Rebecchini
Presidente

Per l'Ordine Nazionale dei Giornalisti
Dott. Pierluigi Roesler Franz
Consigliere Nazionale

Per la Federazione Nazionale della Stampa
Dott. Roberto Natale
Presidente

Nota bibliografica

- Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), edizione a cura di Pisapia, Giuffrè, Milano, 1964.
- Bianchi, *Relazione*, in *Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.
- Capograssi, *Il quid ius e il quid iuris in una recente sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 57 ss.
- Carnelutti, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 1 ss.
- Cavini, *È incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1995, 2450 ss.
- Ceresa Gastaldo, *Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, *Giur. cost.*, 1995, 2123 ss.
- Ciappi, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità: televisione sì, Internet no*, in *Giust. pen.*, 1996, II, 605 ss.
- Ciappi, voce *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, Torino, 1995, 453 ss.
- De Cupis, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, 1 ss.

- Desi Bruno, *Relazione*, in *Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.
- Di Chiara, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica» in Italia: rileggendo le «premesse» della "sentenza Cusani"*, in *Foro it.*, 1995, II, 50 ss.
- Di Chiara, *Televisione e dibattito penale*, in *Foro it.*, 1998, V, 278 ss.
- Fiandaca-Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli, 2003.
- Fiore, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1998, 1 ss.
- Fragola, *Mass media e riforma della procedura penale*, in *Riv. pol.*, 1988, fasc. 1, 54 ss.
- Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, trad. it., Cortina, Milano, 2007.
- Gianaria-Mittone, *Giudici e telecamere. Il processo come spettacolo*, Einaudi, Torino, 1994.
- Giorgi, *Relazione*, in *Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.

- Giostra, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1989.
- Giostra, *Alt al divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 659 ss.
- Giostra, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 390 ss.
- Giostra, *Il segreto investigativo tra inosservanze e strumentalizzazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 873 ss.
- Illuminati, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 471 ss.
- Melchionda, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da Chiavario, *La normativa complementare, vol. I. Norme di attuazione*, Utet, Torino, 1992, 556 ss.
- Mineccia, *Esame critico di sequenze televisive di un processo italiano*, in *Giust. pen.*, 1996, III, 406 ss.
- Molinari, *Sulla illegittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 810 ss.
- Molinari, *Il segreto investigativo*, Giuffrè, Milano, 2003.
- Nappi, *Giustizia e informazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 3233 ss.
- Nuvolone, voce *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1964, 421 ss.

- Paulesu, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Utet, Torino, 1995, 670 ss.
- Pisani, *A colpi di audience*, in *Ind. pen.*, 1996, 536.
- Predieri, *Relazione*, in *Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.
- Proto, *Relazione*, in *Processo, Media, Regole, Gestione del caso giudiziario e deontologie a confronto*, Atti dell'incontro di studio (2008), in www.studicriminologici.it.
- Romano, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2007.
- Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2006.
- Spasari, voce *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, 482 ss.
- Tamietti, *Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 377 ss.
- Tonini, *Manuale di procedura penale*, 7^a ed., Giuffrè, Milano, 2006.
- Voena, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 76 ss.

- Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Giuffrè, Milano, 1984.